



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 179 del 18 luglio 2016

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5401 al n. 5428)	2
Ordine del giorno integrativo - Deliberazione approvata (n. 5429)	3

Delibera Giunta regionale 18 luglio 2016 - n. X/5411

Determinazioni in merito al contributo di funzionamento per le Comunità montane lombarde per l'anno 2016, ai sensi della l.r. 19/2008 art. 13	4
---	---

Delibera Giunta regionale 18 luglio 2016 - n. X/5414

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Cometa Formazione in merito al percorso sperimentale di Liceo Scientifico Artigianale	7
--	---

Delibera Giunta regionale 18 luglio 2016 - n. X/5415

Approvazione delle linee guida per l'azione denominata «Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018» a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica	12
--	----

Delibera Giunta regionale 18 luglio 2016 - n. X/5418

Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE	15
--	----

Delibera Giunta regionale 18 luglio 2016 - n. X/5420

Determinazioni in ordine alla partecipazione al progetto europeo denominato «Forget Heritage» presentato a valere sul programma «Interreg Central Europe - Cooperation programme 2014-2020». Autorizzazione della Direzione generale Sviluppo Economico alla fase di attuazione in rappresentanza di Regione Lombardia	89
--	----

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Università, ricerca e open innovation

Decreto dirigente struttura 14 luglio 2016 - n. 6916

Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo: approvazione «Bando Ricerca e Innovazione - Edizione 2016 - Misure A, B e C».	94
--	----

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto direttore generale 14 luglio 2016 - n. 6891

Quarto aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)	131
--	-----

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Ordinanza giugno 2016 - n. 150

Ordinanza giugno 2016 - n. 150	133
--	-----

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 179 del 18 luglio 2016
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5401 al n. 5428)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE (Relatore l'assessore Terzi)

5401 - REGOLAMENTO REGIONALE: «MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 15 GIUGNO 2012, N. 2 (ATTUAZIONE DELL'ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26 - DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE), RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI»

AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Maroni)

5402 - NOMINA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA PIA SACRO CUORE DI GESU' FONDAZIONE MONSIGNOR ERMINIO ROVAGNATI DI DESIO (MI)

5403 - NOMINA DI UN MEMBRO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE LORENZO ZIROTTI DI SALE MARASINO (BS)

5404 - NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE «MATILDE TETTAMANTI E MENOTTI DE MARCHI» DI MONZA

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Maroni)

AG05 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

5405 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E L'INTEGRALE RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 41 DEL 12 GENNAIO 2016 IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE BERTINOTTI-FORMENTI. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI SABRINA GALLONETTO E ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 486/2016)

5406 - COSTITUZIONE IN DUE GIUDIZI PROMOSSE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLE ORDINANZE CAUTELARI NN. 330/2016 E 372/2016 IN MERITO AD APPROVAZIONE DI MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA VILLA PARADISO CON SEDE IN BRESCIA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI SABRINA GALLONETTO E PIO DARIO VIVONE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 564 E 565/16)

AL AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE (Relatore il Presidente Maroni)

AL - AL AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE

5407 - OPERE DI PRONTO INTERVENTO DI CUI ALLA L.R. N. 34/1973 SUI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTI IN SOMMA URGENZA E DI MANUTENZIONE URGENTE

AL02 - COMUNICAZIONE

5408 - PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PROFIT PERIODO SETTEMBRE 2016

DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE (Relatore l'assessore Garavaglia)

AM - DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

5409 - APPROVAZIONE DEI CONTI DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI REGIONALI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

5410 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, APPROVATO CON D.G.R. 4709 DEL 29 DICEMBRE 2015, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 29 GIUGNO 2016 «EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO: MODIFICHE AI TITOLI V E VIII DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ)»

(Relatore il Presidente Maroni)

AM03 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

5411 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LE COMUNITÀ MONTANE LOMBARDE PER L'ANNO 2016, AI SENSI DELLA L.R. 19/2008 ART. 13

5412 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI STRATEGICI RELATIVI ALLO STUDIO DI FATIBILITÀ TRAFORO DELLO STELVIO E AL PROGETTO SPERIMENTALE AREE INTERNE ALTA VALTELLINA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO DA STIPULARSI CON IL FONDO COMUNI CONFINANTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMI 117 E 117BIS DELLA LEGGE 191/2009

5413 - DETERMINAZIONE IN ORDINE AL FINANZIAMENTO A FAVORE DI AREXPO S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SITO EXPO MILANO 2015 NELLA FASE TRANSITORIA DEL POST EVENTO (CD. «FAST POST EXPO»), DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED AREXPO S.P.A., SOTTOSCRITTA IL 30 DICEMBRE 2015, E DALL'ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA «EXPO», APPROVATO CON D.P.G.R. N. 432 DEL 30 MAGGIO 2016

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO (Relatore l'assessore Aprea)

E132 - SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

5414 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E COMETA FORMAZIONE IN MERITO AL PERCORSO SPERIMENTALE DI LICEO SCIENTIFICO ARTIGIANALE

5415 - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'AZIONE DENOMINATA «FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018» A SOSTEGNO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA DIDATTICA

DIREZIONE GENERALE G WELFARE (Relatore l'assessore Gallera)

G155 - PREVENZIONE

5416 - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DEL 7 MAGGIO 2015 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONCERNENTE LA QUALIFICAZIONE DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI SULL'AMIANTO SULLA BASE DEI PROGRAMMI DI CONTROLLO DI QUALITÀ, DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO 14 MAGGIO 1996 E INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE

DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE (Relatore l'assessore Cappellini)

L130 - PROMOZIONE CULTURALE, EVENTI, SPETTACOLO E RISORSE

5417 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NUOVA DESTINAZIONE DEL «CINEMOBILE SONORO FIAT 618» DI PROPRIETÀ REGIONALE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SUO DEPOSITO E LA SUA VALORIZZAZIONE PRESSO IL MIC MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA DELLA FONDAZIONE CINETECA ITALIANA DI MILANO

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA (Relatore l'assessore Fava)

M131 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

5418 - LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE NELLE ZONE NON VULNERABILI AI SENSI DELLA DIRETTIVA NITRATI 91/676/CEE

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO**(Relatore l'assessore Parolini)**

O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

5419 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL «BANDO A FAVORE DI PROGETTI PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE» (D.G.R. X/4536 DEL 10 DICEMBRE 2015)

O134 - ATTRATTIVITÀ INTEGRATA - TURISMO, MODA E DESIGN

5420 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO «FORGET HERITAGE» PRESENTATO A VALERE SUL PROGRAMMA «INTERREG CENTRAL EUROPE - COOPERATION PROGRAMME 2014-2020». AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO ALLA FASE DI ATTUAZIONE IN RAPPRESENTANZA DI REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**(Relatore l'assessore Sorte)**

S130 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

5421 - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, REGIONE VENETO, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, REGIONE TOSCANA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL SOLE DA VERONA A FIRENZE

5422 - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, REGIONE VENETO, REGIONE EMILIA ROMAGNA, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE PIEMONTE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA VENTO DA VENEZIA A TORINO

S132 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PER LA NAVIGAZIONE E LO SVILUPPO TERRITORIALE

5423 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA E DI LINEA SULLE ACQUE INTERNE, DELLA PORTUALITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (ANNI 2016/2018)

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE**(Relatore l'assessore Terzi)**

T131 - ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE

5424 - TRASMISSIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI SENSI DELL'ART. 14 QUATER, COMMA 3, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, PARERE NON FAVOREVOLE DI REGIONE LOMBARDIA CIRCA IL RILASCIO DELL'INTESA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI UBICATO NEL COMUNE DI OSPITALETTO, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE**(Relatore l'assessore Bordonali)**

Y130 - PROTEZIONE CIVILE

5425 - ASSEGNAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI NEL 2014, AI SENSI DEL D.P.R. 194/2001, AD INTEGRAZIONE DELLE RISORSE EROGATE DAL DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL SUOLO E CITTÀ METROPOLITANA**(Relatore l'assessore Beccalossi)**

Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

5426 - COMUNE DI SALE MARASINO (BS) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z132 - DIFESA DEL SUOLO

5427 - ADEGUAMENTO DEGLI AMBITI OPERATIVI DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI APPROVATA CON D.G.R. 4439 DEL 30 NOVEMBRE 2015 - APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ALLEGATO 1 DEGLI ALL. A E B DELLA D.G.R. 4439/2015 E MODIFICHE AGLI ALLEGATI A E C DELLA D.G.R. N. 4229/2015 E FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI DIFESA DEL SUOLO 2016 E DEL SISTEMA DEI NAVIGLI

5428 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA L.R. 4/2016 «REVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA»

Ordine del giorno integrativo - Deliberazione approvata (n. 5429)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI**(Relatore il Presidente Maroni)**

AG02 - SEGRETERIA DI GIUNTA E RAPPORTI ISTITUZIONALI

5429 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

D.g.r. 18 luglio 2016 - n. X/5411
Deferimenti in merito al contributo di funzionamento per le
Comunità montane lombarde per l'anno 2016, ai sensi della
l.r. 19/2008 art. 13

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/4395 del 30 novembre 2015, con cui si è provveduto alla definizione complessiva del contributo di funzionamento per le Comunità montane lombarde per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 13 della l.r. 19/2008 e all'assegnazione della prima parte del contributo pari all'80% di quanto previsto;
- l'allegato A «Metodologia dei costi standard per le Comunità montane lombarde» della d.g.r. n. X/1361/2014;
- la l.r. 25/2007, recante «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» ed in particolare l'art. 4, comma 3 che definisce le modalità di riparto del fondo per la montagna;
- la l.r. 19/2008 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;
- la l.r. 22/2011 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2012;
- la l.r. 19/2013 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)» - Collegato 2014;
- la l.r. 30 dicembre 2015, n. 44, «Bilancio di previsione 2016 - 2018»;

Visti:

- l'articolo 13 comma 1 lettera c-bis della l.r. 19/2008, come modificato dall'articolo 3 comma 2 lettera d) della l.r. 19/2013, il quale dispone che: «1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono: c bis) il contributo di funzionamento da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio»;
- l'articolo 13 comma 2 quater della l.r. 19/2008 inserito dall'articolo 3 comma 2 lettera e) della citata l.r. 19/2013, che recita: «Per il triennio 2014/2016 i costi standard, di cui al comma 2 bis, sono applicati dalla Giunta regionale secondo criteri di progressività connessi all'efficienza nello svolgimento di funzioni e servizi conferiti dalla Regione alle comunità montane. Per il medesimo triennio la Giunta regionale stabilisce una riduzione del contributo al funzionamento delle comunità montane determinato ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 4, lettera a), della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2014), in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9»;

Visti:

- i decreti del Presidente della Giunta regionale nn. da 6479 a 6497 e da 6500 a 6503 pubblicati sul 3° suppl. straord. del BURL n. 26 del 1 luglio 2009, di costituzione delle Comunità montane lombarde ai sensi della l.r. 19/2008;
- la d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di sviluppo» e in particolare il risultato atteso 41 «attrattività della montagna», azione 41.1 «coordinamento politiche per la montagna»;
- la d.g.r. n. X/1361 del 14 febbraio 2014 «Approvazione dei costi standard per le comunità montane lombarde e determinazioni in ordine al contributo di funzionamento per l'anno 2014»;
- la d.g.r. n. 2605 del 7 novembre 2014, «Assegnazione alle Comunità montane lombarde del contributo di funzionamento per l'anno 2015, ai sensi della l.r. 19/2008 art. 13, c. 1, lett. c bis»;
- la d.g.r. X/3648 del 5 giugno 2015, con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale, in accoglimento delle motivate richieste delle Comunità Montane, ha deliberato la modifica della

ripartizione del contributo totale di funzionamento assegnato con d.g.r. n. X/2605 del 7 novembre 2014, con l'attribuzione del 90% del totale assegnato, quale nuova prima parte dello stesso;

- la d.g.r. n. X/4238 del 30 ottobre 2015, di approvazione della proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2016-2018» e del relativo documento tecnico di accompagnamento che prevedeva un importo del contributo di funzionamento alle Comunità montane lombarde di 10.000.000,00 euro;

Dato atto che il Bilancio di previsione 2016-2018, approvato con l.r. 44 del 30 dicembre 2015, ha previsto lo stanziamento complessivo di 10.500.000,00 euro per il contributo di funzionamento 2016, di cui all'art. 13 comma 1 lettera c bis) della l.r. 19/2008, con un incremento di 500.000,00 euro rispetto a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/4238 del 30 ottobre 2015, sopra richiamata;

Considerato che con d.g.r. n. X/4395 del 30 novembre 2015, sopra richiamata si è provveduto alla definizione complessiva del contributo di funzionamento per le Comunità montane lombarde per l'anno 2016 con l'applicazione dei costi standard trasmessi dalle CM nel 2014 - dati 2013 -, nel rapporto 30 per cento fattori di contesto - 70 per cento fattori di efficienza, come previsto nell'allegato A «Metodologia dei costi standard per le Comunità montane lombarde» della d.g.r. n. X/1361/2014, con attribuzione iniziale del 80% della disponibilità economica del contributo di funzionamento e rinvio a successiva deliberazione di Giunta regionale del conguaglio sulla base dei questionari 2015 - dati 2014 - opportunamente verificati da Eupolis;

Tenuto conto che la struttura proponente il presente provvedimento ha effettuato, tramite Eupolis Lombardia, ulteriori verifiche sulla qualità e precisione dei dati 2014 ricevuti dalle Comunità Montane, prima di procedere, in via definitiva, al riparto elaborato sulla base dei questionari 2015, come indicato nella d.g.r. n. X/4395 del 30 novembre 2015, sopra richiamata;

Dato atto che tali verifiche hanno evidenziato disomogeneità nell'applicazione dei criteri di rilevamento dei costi standard da parte delle singole Comunità montane;

Ritenuto che l'applicazione graduale dei costi standard con un progressivo incremento della percentuale del contributo legato a fattori di efficienza da 30 % del 2014 al 70 % del 2016, secondo quanto meglio illustrato nell'allegato A «Metodologia dei costi standard per le Comunità montane lombarde» della d.g.r. n. X/1361/2014, ha fornito un quadro molto variabile e non sempre rispondente alle effettive attività svolte sul territorio dalle singole Comunità montane, in ragione anche dell'impatto diversificato della conclusione, nel corso del 2015, dei PISL montagna;

Considerato quindi più opportuno, in quanto maggiormente coerente con gli esiti delle valutazioni condotte da Eupolis, normalizzare i dati relativi ai fattori di efficienza su base quinquennale;

Preso atto che le Comunità Montane lombarde, in sede di Conferenza dei Presidenti del 9 giugno 2016, hanno:

- condiviso l'opportunità di normalizzare i dati relativi ai fattori di efficienza su base quinquennale;
- chiesto, alla luce dell'incremento dell'importo del contributo di funzionamento per l'anno 2016 di cui alla l.r. 44/2015 rispetto a quanto previsto nella d.g.r. n. X/4395 del 30 novembre 2015, di provvedere al riparto delle risorse residue destinando il conguaglio del 20% dell'importo della d.g.r. citata sulla base dei questionari presentati negli anni precedenti - opportunamente verificati da Eupolis,
- riconosciuto la necessità di destinare una quota pari a 70.000,00 euro una tantum ai sensi dell'art. 13 comma 2ter della l.r. 13/2008 alla Comunità Montana Lario Intelvese per casi di comprovata necessità,
- chiesto di far applicare, sull'importo residuo di 430.000,00 euro la riduzione del contributo di funzionamento in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni ai sensi dell'art. 13 comma 2quater della l.r. 13/2008;

Ritenuto conseguentemente di:

- aumentare il conguaglio dell'importo previsto nella d.g.r. n. X/4395 del 30 novembre 2015 al 20% sulla base degli esiti dei questionari 2015 - dati 2014, trasmessi dalle Comunità Montane, opportunamente verificati da Eupolis e normalizzati su base quinquennale;
- destinare alla Comunità Montana Lario Intelvese una quota una tantum, per casi di comprovata necessità, ai sensi

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

dell'art. 13 comma 2ter della l.r. 13/2008, pari a 70.000,00 euro;

- di applicare per la verifica delle funzioni associate gestite per conto dei comuni, ai fini dell'attribuzione dell'importo residuo di 430.000,00 euro le linee guida di cui alla d.g.r. X/3648 del 5 giugno 2015;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con il Sottosegretario della Giunta cons. Ugo Parolo, incaricato tra l'altro delle politiche per la montagna e con l'Assemblea dei Presidenti delle Comunità Montane lombarde;

Verificata da parte del dirigente competente la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e di pubblicità,

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la modifica della ripartizione della seconda parte del contributo di funzionamento alle Comunità Montane lombarde per l'anno 2016 di ammontare pari a 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro, come da allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in base alla metodologia di cui in premessa;

2. di disporre l'erogazione della seconda parte del contributo di funzionamento, pari a complessivi 2.000.000,00 (due milioni/00) euro, secondo la ripartizione anch'essa contenuta nel predetto allegato A;

3. di assegnare alla Comunità Montana Lario Intelvese una quota una tantum, per casi di straordinaria e comprovata necessità, ai sensi dell'art.13 comma 2ter della l.r. 13/2008, pari a 70.000,00 (settantamila/00) euro;

4. di approvare la ripartizione del contributo rimanente, pari a 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00) euro, in ragione dello svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base delle linee guida di cui alla d.g.r.X/3648 del 5 giugno 2015;

5. di dare atto che la risorsa di cui ai precedenti punti trova copertura a valere sulla Missione 09, Programma 07, Titolo 01, Macroaggregato 104, Capitolo 7627 «Concorso regionale al finanziamento delle comunità montane» del Bilancio per l'esercizio 2016;

6. di demandare al dirigente competente l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera, ivi compresi gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2103;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ID	COMUNITÀ MONTANA	NUOVO CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 corretto	CONTRIBUTO 2016 da d.g.r. 4395/2015	PRIMA RATA 2016 (80%) erogata con decreto n. 37 del 11/01/2016	SALDO
		C	D	E	F=C-E
1	OLTREPO PAVESE	421.883	413.808,59	331.046,87	90.835,85
2	ALTO GARDA BRESCIANO	317.637	317.961,83	254.369,47	63.267,07
3	VALLE SABBIA	433.308	433.531,37	346.825,10	86.482,65
4	VALLE TROMPIA	437.164	436.834,44	349.467,55	87.696,48
5	VALLE CAMONICA	745.341	744.258,80	595.407,04	149.933,95
6	SEBINO BRESCIANO	246.457	248.883,23	199.106,59	47.350,61
7	LAGHI BERGAMASCHI	630.706	635.470,17	508.376,13	122.329,44
8	VALLE SERIANA	734.025	730.107,25	584.085,80	149.938,91
9	VALLE DI SCALVE	301.256	300.292,06	240.233,65	61.022,84
10	VALLE BREMBANA	505.759	518.959,75	415.167,80	90.591,03
11	VALLE IMAGNA	210.023	209.267,03	167.413,62	42.608,99
12	LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	414.100	411.725,57	329.380,46	84.719,71
13	VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	355.534	354.651,66	283.721,33	71.812,73
14	TRIANGOLO LARIANO	350.581	349.739,78	279.791,82	70.789,11
15	LARIO INTELVESE	245.717	240.965,54	192.772,43	52.944,74
16	VALLI DEL LARIO E CERESIO	527.657	530.788,51	424.630,81	103.025,69
17	ALTA VALTELLINA	556.777	554.940,56	443.952,45	112.824,78
18	VALTELLINA DI TIRANO	362.876	363.094,88	290.475,91	72.400,59
19	VALTELLINA DI SONDRIO	519.639	519.340,33	415.472,27	104.166,70
20	VALTELLINA DI MORBEGNO	395.763	395.061,25	316.049,00	79.713,74
21	VALCHIAVENNA	424.061	424.187,42	339.349,93	84.711,46
22	PIAMBELLO	383.846	386.902,73	309.522,19	74.323,78
23	VALLI DEL VERBANO	479.891	479.227,23	383.381,78	96.509,14
	TOTALE	10.000.000	10.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00

D.g.r. 18 luglio 2016 - n. X/5414
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Cometa Formazione in merito al percorso sperimentale di Liceo Scientifico Artigianale

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di Istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visti altresì:

- il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 «Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
- il d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.m. 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
- il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89 «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.lgs. 16 gennaio 2013, n.13 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Richiamati:

- il d.d.g. 20 dicembre 2015, n. 12550 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo»;
- il d.d.s. 28 luglio 2014, n. 7214 «Approvazione delle procedure, disposizioni e adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione della d.d.u.o. n. 12550/2013» e relativi allegati;
- il d.d.g. 4 agosto 2015, n. 6643 «Aggiornamento del repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia»;

Preso atto che con decreto del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 16 giugno 2015, n. 508 è stato riconosciuto, al Liceo scientifico - opzione scienze applicate denominato «Liceo Artigianale» presso Cometa Formazione, lo status di scuola paritaria a partire dalla classe prima dell'anno 2016/2017;

Valutata la coerenza di tale sperimentazione con la linea tracciata dalla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 che assume l'«integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzata da periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso il lavoro» come «metodologia privilegiata per assicurare l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona»;

Considerato il carattere fortemente innovativo e sperimentale del percorso del «Liceo artigianale», secondo una prospettiva culturale ed educativa improntata sulla concezione esperienziale dell'apprendimento che intende sviluppare l'elaborazione del pensiero e l'acquisizione dei saperi anche attraverso i percorsi del fare;

Rilevato che il «Liceo artigianale» sviluppa compiutamente il profilo di competenze atteso al termine del «Liceo scientifico -

opzione delle scienze applicate» dell'ordinamento statale di Istruzione (d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89) attraverso la valorizzazione della dimensione formativa del lavoro e lo sviluppo contestuale degli standard di apprendimento (O.S.A.) dei percorsi di Qualifica e Diploma professionale nell'ambito della ristorazione, del legno e dell'arredo tessile;

Ritenuto necessario valorizzare e riconoscere agli studenti l'intero patrimonio di competenze acquisite, comprese quelle relative alle dimensioni tecnico professionali di cui agli OSA regionali anche relativamente all'intero profilo di Qualifica e Diploma professionale;

Valutata la possibilità per gli allievi iscritti al «Liceo Artigianale» di certificare gli standard di apprendimento dell'ordinamento regionale acquisiti, senza dover interrompere il proprio percorso e ferma restando la specifica articolazione e configurazione quinquennale unitaria dello stesso;

Valutato quanto già in essere e previsto nel previsto dal d.d.g. 20 dicembre 2015, n. 12550 e dal d.d.s. 28 luglio 2014 ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi di leFP;

Dato atto che il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Cometa Formazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non comporta oneri finanziari per Regione Lombardia;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Cometa Formazione in merito al percorso sperimentale di Liceo Artigianale;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Cometa Formazione in merito al percorso sperimentale di Liceo Artigianale di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare alla sottoscrizione del succitato protocollo l'Assessore competente in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della direzione generale istruzione formazione e lavoro;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23, c. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE LOMBARDIA e
COMETA FORMAZIONE

PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PERCORSO DI LICEO SCIENTIFICO ARTIGIANALE

VISTA la legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015, "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di Istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";

VISTA la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e in particolare l'art. 10 "Sistema di certificazione";

RICHIAMATI:

- il D.D.G. 20 dicembre 2015, n. 12550 "Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo";
- il D.D.S. 28 luglio 2014, n. 7214 "Approvazione delle procedure, disposizioni e adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione della DDUO n. 12550/2013" e relativi allegati;
- il D.D.G. 4 agosto 2015, n. 6643 "Aggiornamento del repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di regione Lombardia";

VISTI altresì:

- il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n° 508 del 16 giugno 2015 è stato riconosciuto, al Liceo scientifico - opzione scienze applicate denominato "Liceo Artigianale" presso Cometa Formazione, lo status di scuola partitaria a partire dalla classe prima dell'anno 2016/2017;

CONSIDERATO il carattere fortemente innovativo e sperimentale del percorso del “Liceo artigianale”, secondo una prospettiva culturale ed educativa improntata sulla concezione esperienziale dell’apprendimento che intende sviluppare l’elaborazione del pensiero e l’acquisizione dei saperi anche attraverso i percorsi del fare;

CONSIDERATA altresì la coerenza di tale sperimentazione con la linea tracciata dalla Legge Regionale n. 30 del 5 ottobre 2015, specificamente dagli articoli n. 1, c. 1, lett. a) (“La Regione promuove l’integrazione scuola lavoro e l’apprendistato come modalità formative prioritarie per l’apprendimento permanente”) e b) (“La Regione promuove il raccordo del sistema d’istruzione e formazione professionale con l’istruzione...”), 23 bis (“Sistema duale lombardo”) e 23 ter (“Integrazione tra scuola e lavoro nel sistema di istruzione e formazione professionale”);:

- valorizzando ed attuando uno stretto raccordo con l’offerta regionale di leFP;
- assumendo l’“integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzata da periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso il lavoro” come “metodologia privilegiata per assicurare l’acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona”;

CONSIDERATO inoltre che il “Liceo artigianale” sviluppa compiutamente il profilo di competenze atteso al termine del “Liceo scientifico – opzione delle scienze applicate” dell’ordinamento statale di Istruzione (DPR n. 89/2010) attraverso la valorizzazione della dimensione formativa del lavoro e lo sviluppo contestuale degli standard di apprendimento (O.S.A.) dei percorsi di Qualifica e Diploma professionale nell’ambito della ristorazione, del legno e dell’arredo tessile;

CONSIDERATA anche la necessità di valorizzare e riconoscere agli studenti l’intero patrimonio di competenze acquisite, comprese quelle relative alle dimensioni tecnico professionali di cui agli OSA regionali, anche relativamente all’intero profilo di Qualifica e Diploma professionale;

VALUTATA la possibilità per gli allievi iscritti al “Liceo Artigianale” di certificare gli standard di apprendimento dell’ordinamento regionale acquisiti, senza dover interrompere il proprio percorso e ferma restando la specifica articolazione e configurazione quinquennale unitaria dello stesso;

VALUTATO quanto già in essere e previsto nel previsto dal d.d.g. n. 12550/2013 e dal d.d.s n. 7214/2014 ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi di leFP;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Regione Lombardia si impegna ad assumere per gli allievi iscritti al “Liceo artigianale” attivato da Cometa Formazione le disposizioni specifiche di cui all’Allegato A1), parte integrante della presente Intesa.

Tali disposizioni sono:

- a) conformi alla regolamentazione di cui al d.d.s n. 7214/2014;
- b) in deroga a quanto corrispettivamente previsto nelle stesse procedure, relativamente a:
 - possibilità di partecipazione all’esame regionale di Qualifica e di Diploma Professionale senza vincolo di ritiro dal percorso liceale cui sono iscritti;
 - partecipazione degli alunni all’esame nella modalità degli “aggregati”;
 - assegnazione alla Commissione da parte dell’Ufficio regionale competente, sulla base di formale richiesta “cumulativa” dell’Istituzione presso cui gli allievi risultano iscritti;
 - possibilità di sviluppare le competenze tecnico professionali anche nella modalità del laboratorio e della “scuola impresa”.

2. Cometa Formazione si impegna a garantire agli alunni iscritti al percorso del “Liceo artigianale”:
 - a) lo sviluppo - nell'ambito di quello degli esiti di apprendimento dell'ordinamento statale di riferimento - degli standard di apprendimento (O.S.A.) culturali di base e tecnico professionali dell'ordinamento regionale di leFP di uno dei seguenti percorsi:
 - Qualifiche Professionali:
 1. Operatore del legno (manutenzione di immobili)
 2. Operatore della ristorazione (servizi di sala bar)
 3. Operatore delle lavorazioni artistiche (arredo tessile)
 - Diplomi Professionali:
 1. Tecnico del legno
 2. Tecnico dei servizi di sala bar
 3. Tecnico dell'abbigliamento
 - b) il rispetto delle quote orarie per lo sviluppo delle competenze tecnico professionali di cui alle “Indicazioni regionali” di cui al d.d.g. n. 12550/2013;
3. Cometa Formazione si impegna altresì a rendere disponibile all'Ufficio competente di Regione Lombardia ogni informazione e dato utile al monitoraggio ed alla valutazione del percorso sperimentale del “Liceo artigianale”, in rapporto alla sua particolare innovatività per gli ordinamenti statale e regionale; in particolare Cometa Formazione si impegna a far pervenire al termine di ogni anno scolastico un rapporto di sintesi contenente gli elementi quali-quantitativi del percorso in essere.
4. Gli impegni reciproci assunti nell'ambito della presente Intesa hanno validità per il periodo compreso tra gli a.s. 2016-17 – 2020-21, corrispondente alla durata quinquennale del Liceo Scientifico Artigianale di cui all'ordinamento statale (DPR 88/2010).

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IeFP DEGLI ALLIEVI DEL LICEO SCIENTIFICO ARTIGIANALE

Per gli allievi iscritti al percorso di Istruzione "Liceo artigianale" di Cometa Formazione, caratterizzato da innovazione dell'assetto organizzativo e didattico-metodologico e finalizzato allo sviluppo delle dimensioni professionalizzanti del PECuP attraverso la valorizzazione delle competenze tecnico professionali dell'ordinamento regionale di IeFP, a partire dall'annualità 2018-19, è possibile assicurare:

- a) la certificazione delle competenze e il rilascio del relativo Attestato secondo quanto previsto al punto 2.3. del d.d.s n. 7214/2014, "Procedure, disposizioni e adempimenti specifici";
- b) l'ammissione e la partecipazione agli esami regionali di Qualifica e di Diploma di IeFP, nel caso di eventuale raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento dell'intero Profilo, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a condizione del rispetto delle quote orarie per lo sviluppo delle competenze tecnico professionali di cui ai punti 2.10.2. e 2.11.2. delle "Indicazioni regionali" di cui al d.d.g 12550/2013;
 - sulla base del documentato raggiungimento di tutti gli standard di apprendimento, di base e tecnico professionali, dell'ordinamento regionale;
 - nella modalità degli allievi "aggregati", di cui al punto 2.4.8. del d.d.s n. 7214/2014.

Lo sviluppo delle competenze tecnico professionali, sulla base di adeguate e documentate condizioni, può avvenire anche nella modalità del laboratorio e della "scuola impresa".

Relativamente agli esami, per quanto concerne specificamente gli aspetti procedurali, anche ad integrazione di quanto previsto al punto 2.4. delle citate "Procedure":

- a) la domanda di partecipazione è effettuata dall'Istituzione che eroga il percorso all'Ufficio competente regionale, entro 20 giorni dalla data dell'esame stabilita dalla Regione;
- b) non è richiesto il ritiro degli allievi dal percorso liceale, cui gli stessi rimangono incardinati ai fini del conseguimento del Diploma di istruzione;
- c) la domanda è cumulativa e corredata dalle firme di tutti i candidati, per i diversi allievi del percorso liceale articolati in gruppi di Qualifica e/o Diploma Professionale di cui al Repertorio regionale;
- d) contestualmente all'inoltro della domanda l'Istituzione che eroga il percorso liceale invia all'Ufficio competente regionale la seguente documentazione:
 - parte certificativa del Portfolio personale di ogni allievo, con attestazione del raggiungimento degli standard di apprendimento del profilo formativo professionale di Qualifica o Diploma di riferimento;
 - eventuali crediti formativi, riconoscibili ed utili al raggiungimento degli standard di apprendimento del profilo;
 - progettazione formativa specifica ed eventuali ulteriori evidenze circa il percorso formativo realizzato dai candidati, da cui risulti il rispetto degli standard minimi di percorso;
 - fascicoli personali degli allievi;
- e) nel caso di non superamento dell'esame, la Commissione provvede all'assegnazione dell'Attestato di competenze, nelle modalità previste al punto 2.4.13. del d.d.s n. 7214/2014;
- f) il rilascio degli Attestati finali di Qualifica, Diploma Professionale e di competenze al termine dell'esame avviene secondo le modalità previste per i candidati privatisti.

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

D.g.r. 18 luglio 2016 - n. X/5415
Approvazione delle linee guida per l'azione denominata «Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018» a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e, in particolare, l'articolo 29 che prevede che la Regione:

- valorizzi l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema di istruzione e formazione;
- promuova le attività di qualificazione del personale dell'istruzione e formazione professionale e, nel rispetto delle competenze dello Stato, le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche;
- promuova e valorizzi progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate da docenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, che punta a sviluppare tutti i presupposti affinché il sistema educativo risulti sempre più adeguato e attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative anche nelle modalità innovative richieste dal momento e dal contesto;

Preso atto del percorso di digitalizzazione e di sviluppo dell'innovazione avviato a livello comunitario nell'anno 2010 tramite la cosiddetta Agenda Digitale Europea, iniziativa fondamentale dalla Strategia Europa 2020, che evidenzia il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumento per il raggiungimento di elevati livelli di istruzione e occupazione e di rilancio della competitività del tessuto economico e di crescita sociale;

Rilevato che la citata Agenda Digitale europea ha individuato, quali azioni prioritarie per il perseguimento dei citati obiettivi, l'impegno degli Stati membri a integrare l'apprendimento elettronico nelle politiche nazionali per modernizzare l'istruzione e la formazione anche nei programmi, nella valutazione dei risultati formativi e nello sviluppo professionale di insegnanti e formatori;

Dato atto che a partire dall'a.s. 2012/2013 è stato avviato dalla Regione un percorso comune con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione e l'implementazione nel territorio lombardo del «Piano Nazionale Scuola Digitale,» mediante la realizzazione di azioni volte all'innovazione tecnologica e digitale negli ambienti scolastici;

Richiamati l'accordo negoziale tra Regione Lombardia e Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - approvato in schema con d.g.r. n. IX/3296 del 18 aprile 2012 - e la successiva Intesa siglata in sede di conferenza Stato-Regioni in data 25 luglio 2012, in virtù dei quali è stata promossa negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 l'azione denominata «Generazione Web Lombardia», volta alla diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative di azioni di innovazione tecnologica nella didattica;

Evidenziato che la sopra richiamata iniziativa ha garantito a 689 istituzioni scolastiche e formative un sostegno finanziario per l'acquisto di strumentazione informatica e dispositivi digitali destinati al lavoro individuale e di gruppo degli studenti, nonché riservato ulteriori contributi a titolo di premialità a favore delle migliori iniziative progettuali realizzate;

Richiamate le d.g.r. n. 558/2013, n. 2375/2014 e n. 3116/2015, mediante le quali è stata promossa con successo l'azione «Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia», finalizzata ad implementare le competenze del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative per stimolare un utilizzo sempre più efficace e diffuso delle strumentazioni e delle tecnologie digitali nella quotidiana attività didattica;

Rilevata l'esigenza di valorizzare e dare continuità agli investimenti realizzati nelle precedenti annualità, mettendo a disposizione per le annualità scolastiche 2016/2017 e 2017/2018 ulteriori risorse a sostegno dell'iniziativa «Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia» per un ammontare complessivo pari a euro 1.400.000,00, che trovano copertura sui capitoli 10134 - 10136 - 10137 del bilancio regionale - esercizi finanziari 2016 e 2017, fatte salve ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero eventualmente rendersi disponibili;

Ritenuto, pertanto, di approvare le Linee Guida per l'azione «Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia per gli

anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018» a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che i beneficiari finali della misura sono gli insegnanti in quanto destinatari dei servizi di formazione e che i fondi sono trasferiti al sistema scolastico regionale rappresentato da istituzioni scolastiche e formative per la formazione di tali insegnanti in linea con le finalità della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 e ss.mm.ii. e in continuità con precedenti azioni amministrative di cui alle d.g.r. n. 558/2013, n. 2375/2014 e n. 3116/2015;

Stabilito pertanto che, per tali motivazioni, l'avviso in argomento non rileva ai fini della disciplina aiuti in quanto si tratta del finanziamento e del rafforzamento di attività specifiche di formazione permanente di insegnanti e docenti del sistema scolastico e formativo regionale, come stabilito e definito nella richiamata l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., e che tali attività formative non presentano carattere economico;

Ritenuto altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione e, in particolare, l'emanazione di avvisi pubblici annuali, con i quali stabilire le modalità per la selezione delle proposte progettuali e l'assegnazione dei relativi contributi;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento è stato sentito l'Ufficio Scolastico Regionale ed è stato acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione aiuti di Stato nella seduta del 12 luglio 2016;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le Linee Guida per l'azione «Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018» a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che per il finanziamento degli interventi della citata azione vengono messe a disposizione risorse pari complessivamente a euro 1.400.000,00, che trovano copertura sui capitoli 10134 - 10136 - 10137 del bilancio regionale - esercizi finanziari 2016 e 2017, fatte salve ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero eventualmente rendersi disponibili;

3. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione e, in particolare, l'emanazione di avvisi pubblici annuali, con i quali stabilire le modalità per la selezione delle proposte progettuali e l'assegnazione dei relativi contributi;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL di Regione Lombardia e sul sito web della D.g. Istruzione, Formazione e Lavoro;

5. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

LINEE GUIDA PER L'AZIONE "FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018"

1. Premessa e obiettivi generali

Con le d.g.r. n. 558/2013, n. 2375/2014 e n. 3116/2015 e i successivi provvedimenti attuativi, Regione Lombardia ha programmato e realizzato, a partire dall'a.s. 2013/2014, interventi volti ad implementare le competenze del personale docente per un utilizzo sempre più efficace e diffuso delle strumentazioni e delle tecnologie digitali nella quotidiana attività didattica. L'iniziativa regionale si richiama alle finalità definite nell'accordo concernente la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione didattica, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio del 2012.

Al fine di dare continuità a quanto realizzato nelle precedenti annualità e di spingere sempre di più le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo lombardo verso un ampio e proficuo utilizzo educativo e didattico delle nuove tecnologie, Regione Lombardia ripropone tale iniziativa anche per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.

2. Obiettivo

L'obiettivo dell'intervento è sostenere interventi formativi dedicati al personale docente e finalizzati a diffondere e potenziare le competenze professionali per un utilizzo ottimale delle strumentazioni e tecnologie digitali, nelle diverse forme di didattica individualizzata, personalizzata e/o di gruppo.

I progetti formativi, in continuità con le azioni già svolte nelle precedenti annualità, dovranno favorire i seguenti obiettivi specifici legati all'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. *Trasformazione dell'ambiente di apprendimento*: progettazione, produzione e uso di E-book disciplinari multimediali, E-Portfolio, analisi informatica delle prove di valutazione;
2. *Innovazione delle modalità di accertamento delle competenze personali e degli apprendimenti*;
3. *Innovazione nella gestione degli spazi e del tempo di insegnamento e apprendimento mediante l'applicazione dell'ITC* (Information and Communication Technology);
4. *Gestione dei gruppi e personalizzazione dei percorsi (anche per i Bes, dislessici e/o disabili)*;
5. *Innovazione della funzione docente con particolare riferimento all'utilizzo delle strumentazioni infotelematiche*;
6. *Formazione in e-learning dei docenti e documentazione dei materiali impiegati*;
7. *Agevolazione e semplificazione dei rapporti con le famiglie mediante comunicazione digitale, tutoraggio telematico dei docenti per i compiti domestici degli studenti, coinvolgimento della famiglia e del sociale nella didattica*.

3. Risorse

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente iniziativa, concorrono risorse complessive pari a 1.400.000,00 Euro, che trovano copertura sui capitoli 10134 - 10136 - 10137 del bilancio regionale - esercizi finanziari 2016 e 2017, salvo ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero rendersi disponibili.

Le risorse saranno erogate attraverso appositi avvisi pubblici, che metteranno a bando:

- 700.000,00 euro per l'a.s. 2016/2017;
- 700.000,00 euro per l'a.s. 2017/2018.

4. Soggetti ammissibili

I progetti formativi possono essere presentati e realizzati da reti di istituzioni scolastiche e formative, composte da un minimo di 10 istituzioni scolastiche e/o formative.

Le istituzioni formative devono essere iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati di cui all'art. 25 della l.r. n. 19/07, nonché ai sensi della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 e successivi decreti attuativi.

Le reti devono essere formalizzate con un accordo di partenariato, sottoscritto dai soggetti partner, nel quale viene individuato il soggetto capofila che svolgerà compiti di organizzazione, di direzione, di progettazione dei moduli formativi e di rendicontazione delle attività svolte.

Ogni istituzione scolastica o formativa può essere capofila di una sola rete, ma può partecipare in qualità di partner a più reti.

Ogni rete può presentare una sola proposta progettuale.

5. Destinatari

I destinatari dei progetti formativi sono i docenti in servizio negli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018, contrattualizzati e impiegati in modo non occasionale, presso le istituzioni scolastiche e/o formative appartenenti alla rete.

6. Struttura progetti formativi

Ciascun progetto deve prevedere l'erogazione di attività formative a favore degli insegnanti delle scuole appartenenti alla stessa rete, nel rispetto dei seguenti parametri:

- a. articolazione del progetto in moduli formativi compresi tra 8 e 16 ore di formazione;
- b. data di completamento delle attività entro la conclusione dell'anno scolastico e formativo di riferimento.

Per l'erogazione dei percorsi di formazione, il soggetto capofila della rete dovrà individuare soggetti di comprovata esperienza nel

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

settore, scelti tra:

- docenti delle istituzioni scolastiche e formative che partecipano alla rete;
- esperti di ICT (Information and Communication Technology) con esperienza nel settore della editoria elettronica;
- docenti e ricercatori universitari;
- esperti di ICT appartenenti ad associazioni professionali rappresentative dei docenti e/o dei dirigenti scolastici.

7. Selezione dei progetti e finanziamento

Tramite avvisi pubblici annuali verranno indicate le modalità per la presentazione dei progetti e delle richieste di finanziamento, le caratteristiche e i contenuti dei progetti formativi, nonché le modalità di erogazione dei contributi regionali e della rendicontazione delle attività svolte.

La selezione dei progetti verrà effettuata da un Nucleo di Valutazione, costituito con provvedimento del Dirigente della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro e dovrà concludersi entro 45 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. Strategia di intervento (grado di coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa);
2. Qualità e innovazione delle attività formative proposte, valutate in relazione alle nuove esigenze della didattica digitale;
3. Capacità di diffusione e condivisione delle esperienze all'interno della rete di riferimento;
4. Qualità delle attrezzature didattiche e logistiche messe a disposizione per la realizzazione degli interventi formativi.

Il contributo pubblico riconoscibile sarà:

- calcolato sulla base di costi standard orari per numero di allievi, che saranno indicati negli avvisi pubblici annuali, analizzando le precedenti iniziative e comparando i costi standard già approvati e applicati ad attività formative analoghe;
- compreso tra Euro 10.000,00 e Euro 25.000,00.

Eventuali costi eccedenti il valore del contributo pubblico massimo riconoscibile sono a carico della rete di partenariato.

D.g.r. 18 luglio 2016 - n. X/5418
Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», e s.m.i.;
- il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» sia nelle zone vulnerabili che nelle zone non vulnerabili ai nitrati;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2006 n. 8/3297 «Nuove aree vulnerabili ai sensi del decreto legislativo 152/2006: criteri di individuazione e designazione»;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2007 n. VIII/5868 e s.m.i. avente ad oggetto: «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con d.g.r. n. 8/5215 del 2 agosto 2007» ed, in particolare, l'Allegato II che costituisce l'adeguamento dei criteri e delle norme tecniche generali della Regione Lombardia per le aziende localizzate in zona non vulnerabile, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, art. 112;

Considerato, da parte dei dirigenti dell'Unità Organizzativa «Sviluppo Industrie e filiere agroalimentari, zootecnica e politiche ittiche» e della struttura «Sviluppo agroalimentare e compatibilità ambientale», per adeguare la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato al recente decreto ministeriale 25 febbraio 2016 sopra richiamato per le zone non vulnerabili ai nitrati di:

- di approvare le «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare a successivi atti del direttore generale della D.G. Agricoltura:

- l'approvazione delle modalità per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- la definizione dei divieti di spandimento nella stagione autunno invernale;
- l'adozione con propri atti delle eventuali modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnica qualora previste e/o richieste da provvedimenti nazionali e comunitari;
- la trasmissione del presente atto ai Ministeri competenti per gli adempimenti conseguenti;

Ritenuto altresì di demandare al dirigente competente l'adozione dei necessari successivi atti applicativi delle Linee guida regionali per le zone non vulnerabili da nitrati;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che le Linee guida regionali di cui al precedente punto 1, entrino in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione;

3. di demandare a successivi atti del direttore generale della D.G. Agricoltura:

- l'approvazione delle modalità per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione nitrati;

- la definizione dei divieti di spandimento nella stagione autunno invernale;
- l'adozione con propri atti delle eventuali modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnica qualora previste e/o richieste da provvedimenti nazionali e comunitari;
- la trasmissione del presente atto ai Ministeri competenti per gli adempimenti conseguenti;

4. di demandare al dirigente competente l'adozione dei necessari successivi atti applicativi del Programma d'azione nitrati;

5. di disporre la pubblicazione sul BURL delle «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» di cui all'Allegato A.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

“Linee guida per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE”

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI
 - 1.1 Finalità e principi generali
 - 1.2 Ambito di applicazione
 - 1.3 Definizioni
2. ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DI AZOTO AD USO AGRONOMICO
 - 2.1 Comunicazione nitrati
 - 2.1.1 Classificazione aziendale
 - 2.2 Il Piano di utilizzazione agronomica
 - 2.3 La Procedura nitrati
 - 2.3.1 La Relazione tecnica
 - 2.4 Modalità e tempistica per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati
 - 2.4.1 Validità quinquennale
 - 2.4.2 Validità annuale
 - 2.4.3 Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati
 - 2.4.4 Modifiche sostanziali
 - 2.4.5 Obblighi dell'impresa connessi con la Comunicazione nitrati
 - 2.4.6 Obblighi per le nuove imprese
 - 2.5 La documentazione di accompagnamento al trasporto
 - 2.5.1 Trasporto all'interno della medesima impresa
 - 2.5.2 Trasporto da un'impresa ad un'altra impresa
 - 2.6 Disposizioni per le aziende non zootecniche
3. DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
 - 3.1 Divieti temporali di utilizzazione agronomica
 - 3.1.1 Divieti nella stagione autunno-invernale
 - 3.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti
 - 3.1.3 Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione
 - 3.2 Divieti spaziali di utilizzazione agronomica
 - 3.2.1 Divieti spaziali relativi ai letami, concimi azotati e ammendanti organici
 - 3.2.2 Divieti spaziali relativi ai liquami
 - 3.2.3 Divieti spaziali relativi alle acque reflue
 - 3.3 Divieti di utilizzo dei fanghi di depurazione
4. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
 - 4.1 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
 - 4.2 Tecniche di distribuzione specifiche per gli effluenti di allevamento
 - 4.3 Stoccaggio degli effluenti di allevamento
 - 4.3.1 Stoccaggio dei letami
 - 4.3.2 Stoccaggio dei liquami

- 4.4 Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento
- 4.5 Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)
- 5. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE
 - 5.1 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue
 - 5.2 Tecniche di distribuzione delle acque reflue
 - 5.3 Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue
 - 5.4 Stoccaggio delle acque reflue
 - 5.5 Dosi di applicazione delle acque reflue
- 6. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO
 - 6.1 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica del digestato
 - 6.2 Digestato ammesso all'utilizzazione agronomica
 - 6.2.1 Digestato qualificato come sottoprodotto
 - 6.2.2 Modalità di produzione del digestato per l'utilizzazione agronomica
 - 6.2.3 Tipologia del digestato per l'utilizzazione agronomica
 - 6.2.4 Condizioni per l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale
 - 6.3 Digestato non ammesso all'utilizzazione agronomica
 - 6.4 Stoccaggio del digestato
 - 6.4.1 Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore
 - 6.4.2 Stoccaggio del digestato da impianti alimentati esclusivamente a biomasse vegetali
 - 6.5 Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato
 - 6.5.1 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico
 - 6.5.2 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale
- 7. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
 - 7.1 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica
 - 7.2 Stoccaggio dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento
 - 7.3 Dosi di applicazione per fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento
- 8. TRATTAMENTI E NUOVE TECNOLOGIE
 - 8.1 Tipologie di trattamento
 - 8.2 Modalità di trattamento del digestato
 - 8.3 Validazione di nuove tecnologie
- 9. ACQUISIZIONI E CESSIONI
- 10. CONTROLLI E SANZIONI
 - 10.1 Campo di applicazione
 - 10.2 Tipologie di controllo
 - 10.3 Soggetti coinvolti nei controlli
 - 10.3.1 Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura:
 - 10.3.2 Regione Lombardia e Provincia di Sondrio
 - 10.3.3 Comune
- 11. MONITORAGGIO
- 12. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

ALLEGATI - "Linee guida regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE"

ALLEGATO 1

EFFLUENTI ZOOTECNICI: VOLUMI E AZOTO PRODOTTI PER CATEGORIA ANIMALE E TIPOLOGIA DI STABULAZIONE

Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

Tabella 3 - Perdite di azoto volatile

Tabella 4 - Fattori di conversione dei bovini, equidi, ovini e caprini in unità di bestiame adulto (UBA)

ALLEGATO 2

APPORTI MASSIMI STANDARD DI AZOTO EFFICIENTE ALLE COLTURE (MAS)

Tabella 1 - Apporti massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione per conseguire la resa indicata

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE DEI DIGESTATI E CONDIZIONI PER IL LORO UTILIZZO

Calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto del digestato

L'utilizzazione agronomica del digestato

ALLEGATO 4

CESSIONE E ACQUISIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO: LE GESTIONI POSSIBILI

A - Cessione in continuo, in stoccaggio e distribuzione

A1 - Cessione in continuo ad un impianto di biogas

B - Cessione periodica in stoccaggio e distribuzione

B1 - Cessione periodica ad un impianto di biogas

C - Cessione in sola distribuzione

ALLEGATO 5

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

ALLEGATO 6

RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA PROCEDURA NITRATI

Premessa

La Relazione tecnica

La validità della Relazione tecnica

ALLEGATO 7

CLASSIFICAZIONE AZIENDALE PER LE IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONA VULNERABILE DA NITRATI

Tabella 1 - Classificazione aziendale

Tabella 2 - Corrispondenza tra "classe dimensionale" e "capi bestiame mediamente presenti"

ALLEGATO 8

CONTRATTO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

ALLEGATO 9

PROCEDURA PER LA VALIDAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLE
IMPRESE PER LA GESTIONE DELL'AZOTO

Premessa

La procedura di validazione di innovazioni tecnologiche

Il riconoscimento dell'innovazione

ALLEGATO 10

REDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI E DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE
AGRONOMICA

Premessa

Il concetto di bilancio dell'azoto

Efficienza dell'azoto in rapporto al tipo di fertilizzante azotato utilizzato

Tabella 1 - Parametri di Efficienza dell'azoto in rapporto al tipo di fertilizzante azotato utilizzato

ALLEGATO 11 **Errore. Il segnalibro non è definito.**

VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE LINEE GUIDA REGIONALI

Finalità del piano di monitoraggio

Criteri per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e responsabilità

Comunicazione degli esiti del monitoraggio

Eventuali modifiche delle Linee guida

ALLEGATO 12

REGISTRO DELLE DISTRIBUZIONI DI FERTILIZZANTI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Finalità e principi generali

1. Le presenti Linee guida disciplinano¹ l'utilizzo agronomico dei materiali di cui al capitolo 1.2 al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo.
2. L'utilizzo agronomico nelle zone non vulnerabili dei materiali di cui al capitolo 1.2 deve garantire:
 - a. la protezione delle zone non vulnerabili dall'inquinamento che può essere provocato da nitrati di origine agricola;
 - b. la tutela dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 152/2006 articoli 76, 77, 79², alla direttiva qualità acque e al Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) di Regione Lombardia;
 - c. un effetto fertilizzante per le colture e ammendante o correttivo per il terreno agricolo;
 - d. l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, comprensivo dell'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, e una gestione della fertilizzazione improntata alla massima efficienza.
3. Le tecniche di distribuzione dei fertilizzanti azotati, ivi compresi i digestati, devono assicurare il contenimento:
 - a) della dispersione di nutrienti nelle acque superficiali;
 - b) della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee;
 - c) delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione;
 - d) della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - e) della formazione di odori sgradevoli;
4. Al fine di assicurare quanto previsto al punto 1, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
 - a) l'uniformità aziendale di applicazione del fertilizzante;
 - b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi da parte delle colture ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni in atmosfera;
 - c) la corretta applicazione al suolo sia di effluenti di allevamento, sia dei fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sia di acque reflue di cui all'art. 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
 - d) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
 - e) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA ed all'allegato VII-Prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016.
5. Nelle zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque reflue, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici³ avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'Allegato 7 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, volte in particolare a:

¹ Coerentemente con la direttiva 91/676/CEE, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, la d.g.r. 16 maggio 2016, n. 5171.

² Articoli facenti parte del Titolo II - Obiettivi di qualità - Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione.

³ di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

- a) proteggere le zone non vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
 - b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA;
 - c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.
6. Al fine di accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e sulla fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la loro diffusione, Regione Lombardia prevede azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole, nonché promuove attività di ricerca e di sperimentazione a scala locale, coerenti con le iniziative comunitarie e nazionali.
 7. Regione Lombardia favorisce inoltre lo studio e l'applicazione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in agricoltura coerenti con le finalità di tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati di fonte agricola.
 8. Regione Lombardia favorisce ed incentiva, con applicazione del PSR 2014/2020, la realizzazione della copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento.
 9. Regione Lombardia favorisce, in particolare nelle zone non vulnerabili che necessitano di azioni rafforzative, l'applicazione di misure agroambientali dei Piani di Sviluppo Rurale, volte al ripristino del corretto equilibrio tra la produzione agricola e l'ambiente.
 10. E' fatta comunque salva l'applicazione delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche comunque applicabili.
 11. E' fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni dei Piani di Gestione e delle Misure di conservazione approvati dagli Enti gestori dei Siti di Rete Natura 2000 qualora introducano condizioni o limitazioni specifiche.

1.2 Ambito di applicazione

1. Le presenti Linee guida disciplinano i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:
 - a) effluenti di allevamento, come definiti al capitolo 1.3⁴;
 - b) acque reflue⁵, come definite al capitolo 1.3;
 - c) digestati⁶, come definite al capitolo 1.3;
 - d) fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010;
 - e) fanghi di cui al d.lgs. 99/1992, oggetto di utilizzazione agronomica;
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato di cui al comma 1 del presente capitolo è esclusa dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152⁷ solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati nelle presenti Linee guida.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari resta disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574⁸, e dal DM 6 luglio 2005⁹.

⁴ ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

⁵ ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

⁶ ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

⁷ "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

⁸ "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"

⁹ "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"

1.3 Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:
 - **“accumulo temporaneo di letami”**: deposito di letami effettuato in prossimità, ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica;
 - **“acque reflue”**: le acque reflue¹⁰ che non contengono sostanze pericolose e provengono, dalle seguenti aziende:
 - 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
 - 2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;
 - 3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - 4) piccole aziende agro-alimentari di cui al presente capitolo;
 - **“allevamento di piccole dimensioni”**: allevamento con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 kg;
 - **“azoto al campo”**: l'azoto prodotto da allevamenti zootecnici al netto delle perdite che avvengono nei ricoveri, durante la rimozione e i trattamenti degli effluenti, durante lo stoccaggio;
 - **“centro aziendale”**: l'unità tecnica di produzione dell'azienda agricola ubicata nel comune dove insiste la prevalenza delle strutture o, in assenza di queste, dove insiste la prevalenza dei terreni;
 - **“codice di buona pratica agricola”** (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole;
 - **“Comunicazione nitrati”**: procedimento per comunicare a Regione Lombardia le informazioni dell'azienda relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati;
 - **“contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento”**: documento che registra quanto pattuito tra due imprese, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, in ordine alla cessione e acquisizione di effluenti di allevamento;
 - **“Convenzione di Ramsar”**: la convenzione internazionale del 2 febbraio 1971 relativa alle zone umide;
 - **“corpo idrico superficiale”**: elemento distinto e significativo di acque superficiali (correnti o stagnanti), quale un lago, un bacino artificiale (creato da un'attività umana), un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale
 - **“destinatario”**: l'impresa agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui alle presenti Linee guida destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;
 - **“consistenza dell'allevamento”**: il numero dei capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;
 - **“digestato”**: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui al comma 1 del capitolo 6.2.2 – Modalità di produzione del digestato per l'utilizzazione agronomica;
 - **“digestione anaerobica”**: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
 - **“effluenti di allevamento”**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, tra cui lo stallatico, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;
 - **“effluenti di allevamento palabili/non palabili”**: effluenti d'allevamento in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita.

¹⁰ ai sensi dell'articolo 112, comma 1 e dell'articolo 101 comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- “**fanghi di depurazione**”: i fanghi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue come definito dal d.lgs. 99/92;
- “**fertirrigazione**”: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'aggiunta controllata alle acque irrigue di quote di liquame (compresa la frazione liquida del digestato);
- “**fertilizzante azotato**”: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo che può favorire la crescita delle piante agrarie;
- “**fertilizzante organico (FO)**”: nella Procedura nitrati, i fanghi di depurazione, i fertilizzanti e i concimi organici non assimilabili agli effluenti di allevamento;
- “**impianto di digestione anaerobica**”: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano”;
- “**impianto di digestione anaerobica aziendale**”: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui al comma 1 del capitolo 6.2.2 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;
- “**impianto di digestione anaerobica interaziendale**”: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui al comma 1 del capitolo 6.2.2 provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;
- “**impresa agricola localizzata in zona non vulnerabile**”: l'impresa agricola i cui terreni utilizzati a fini agricoli sono localizzati per più del 50% in zona non vulnerabile; ovvero, in assenza di terreni utilizzati a fini agricoli, l'impresa agricola le cui strutture siano ubicate in prevalenza in zona non vulnerabile da nitrati;
- “**letami**”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - 3) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio;
- “**liquami**”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al capitolo 5 del presente Programma di Azione;
 - 6) eventuali residui di alimenti zootecnici;
- “**MAS**”: quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nella condizione di campo di una determinata area agricola, individuata nell'ALLEGATO 2 - “Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)” alle presenti Linee guida;

- **“Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti” (PUA)**: è il documento annualmente aggiornabile, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell’azoto;
- **“piccole aziende agroalimentari”**: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue, non contenenti sostanze pericolose, non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno;
- **“prato”**: superficie agricola inerbita in via permanente o temporanea (con il termine “temporaneo” si intende un periodo inferiore a 5 anni);
- **“prodotto aggiuntivo” (PA)**: nella Procedura nitrati, i materiali al comma 1 del capitolo 6.2.2 diversi da effluenti di allevamento e dai fertilizzanti organici di cui al presente capitolo;
- **“residui dell’attività agroalimentare”**: i residui di produzione individuati nell’ALLEGATO 3 – “Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo” alle presenti Linee guida, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- **“Sis.Co.”**: il portale di Regione Lombardia dedicato alle imprese agricole.
- **“stallatico”¹¹**: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;
- **“stoccaggio”**: deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alle presenti Linee guida;
- **“trattamento”**: qualsiasi operazione effettuata su materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione delle presenti Linee guida, da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all’utilizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;
- **“utilizzo agronomico”**: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui di cui al presente capitolo, e digestato, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute.

2. ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DI AZOTO AD USO AGRONOMICO

La Comunicazione nitrati deve essere redatta utilizzando la “Procedura nitrati” che consente di classificare l’impresa agricola sulla base dei criteri riassunti nell’ALLEGATO 7 – “Classificazione aziendale” e guida alla compilazione della idonea Comunicazione nitrati e, ove previsto, del relativo Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

2.1 Comunicazione nitrati

1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati diversi dall’effluenti di allevamento è subordinata¹², fatti salvi i casi di esonero individuati nelle presenti Linee guida, alla presentazione a Regione Lombardia della comunicazione di cui al presente capitolo e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità di seguito precisate.
2. La comunicazione, di seguito Comunicazione nitrati, è modulata in relazione alla zonazione

¹¹ ai sensi dell’art. 3 punto 20 del regolamento (CE) 1069/2009

¹² In conformità a quanto previsto all’articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola e alla classificazione dell'impresa agricola che effettua l'utilizzazione agronomica di cui al primo comma del presente capitolo.

3. Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è l'impresa che produce e/o utilizza azoto organico e/o minerale. È inoltre assoggettata all'obbligo di comunicazione l'impresa che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare.
4. L'impresa agricola e/o l'impresa che effettua trattamenti deve verificare la propria posizione rispetto all'obbligo di comunicazione sopra richiamato.
5. La Comunicazione nitrati deve essere presentata preventivamente rispetto alle attività che l'impresa esercita relativamente all'impiego dei materiali e sostanze di cui al comma 1 del capitolo 5. La Comunicazione nitrati pertanto ha valore previsionale.
6. Le Comunicazioni nitrati, presentate dalle aziende agricole interessate, hanno valore preventivo rispetto alle iniziative che l'azienda intraprende nel corso dell'anno e pertanto le eventuali non conformità hanno valore di segnalazione all'azienda stessa di una situazione potenzialmente non adeguata al disposto normativo. L'effettività di una situazione potenzialmente non conforme si rileva solo tramite il controllo realizzato presso l'azienda stessa in esito al quale si eleverà la sanzione in presenza di non conformità accertata.
7. Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

2.1.1 Classificazione aziendale

1. L'impresa agricola che produce e/o utilizza un quantitativo di azoto organico al campo e/o utilizza un quantitativo di azoto minerale è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato nonché sulla base della sua ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola.
2. L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione, (vedasi ALLEGATO 7– "Classificazione aziendale"), può essere:
 - a) esonerata dalla Comunicazione nitrati;
 - b) tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA)
 - c) tenuta alla Comunicazione nitrati completa (con PUA).

2.1.1.1 Impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.
2. L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4), al trasporto (capitolo 2.5) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (capitolo 2.4.5). Inoltre l'impresa agricola esonerata è soggetta a controllo a campione.

2.1.1.2 Impresa tenuta alla Comunicazione nitrati

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di

- azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
 - c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
 - d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)¹³.
 3. L'impresa agricola tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.

2.2 Il Piano di utilizzazione agronomica

1. Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che producono o utilizzano un elevato quantitativo di azoto.
2. Per i contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica si rimanda ai capitoli successivi.

2.3 La Procedura nitrati

1. Regione Lombardia adotta un sistema informatizzato denominato Procedura nitrati per la gestione delle Comunicazioni nitrati e dei Piani di Utilizzazione Agronomica, con il quale, ottimizzando le informazioni provenienti dalle banche dati esistenti, sono semplificati gli adempimenti amministrativi in capo alle imprese senza ridurre il livello di dettaglio informativo necessario.
2. L'obbligo della Comunicazione nitrati è assolto con la "compilazione" della Procedura Nitrati.
3. La "Procedura nitrati"¹⁴ classifica l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dalle presenti Linee guida nitrati e consente la compilazione della Comunicazione nitrati¹⁵.
4. Regione Lombardia è l'autorità competente a cui deve essere presentata la Comunicazione nitrati. Al sistema informativo che contiene le Comunicazioni nitrati presentate dalle imprese accedono tutti gli Enti competenti¹⁶ all'effettuazione di attività di controllo.
5. La Procedura nitrati è realizzata in modo da ottimizzare le elaborazioni delle informazioni aziendali in possesso di Regione Lombardia e quelle inserite dall'impresa in fase di implementazione della Comunicazione nitrati. Pertanto con la Procedura nitrati la classificazione aziendale in ordine agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali sulla comunicazione viene semplificata senza perdere le informazioni necessarie al rispetto della normativa di riferimento.
6. In particolare le differenze tra Comunicazione e Comunicazione semplificata¹⁷, nonché tra Piano di utilizzazione agronomica e Piano di utilizzazione agronomica semplificato¹⁸ sono superate senza appesantimenti per le imprese che hanno diritto ad una procedura semplificata e senza perdere elementi di conoscenza fondamentali sulle imprese che devono comunicare informazioni di maggiore dettaglio.
7. La Procedura nitrati, pertanto, consente di produrre un unico tipo di Comunicazione nitrati e un unico tipo di Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali.

¹³ ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

¹⁴ Accessibile dal Portale delle Aziende Agricole Sis.Co. all'indirizzo: <https://agricoltura.servizirl.it/>

¹⁵ coerentemente con l'art.4 del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016

¹⁶ Per le modalità di accesso al sistema informativo Sis.Co. consultare la pagina web della Direzione Agricoltura all'indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>

¹⁷ Di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, art. 4) e Allegato IV, Parte A e Parte B

¹⁸ Di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, art. 5) e Allegato V, Parte A e Parte B

8. I contenuti della “Procedura nitrati” sono descritti nell’ALLEGATO 10 – “Redazione della Comunicazione nitrati e del Piano di Utilizzazione Agronomica”.

2.3.1 La Relazione tecnica

1. L’impresa agricola e/o di trattamento ha la facoltà di quantificare il valore agronomico degli effluenti di allevamento, a valle dello stoccaggio e/o dei processi di trattamento degli stessi, nel rispetto dei limiti codificati dalla Direzione generale agricoltura di Regione Lombardia nelle tabelle di riferimento applicate nella Procedura nitrati.
2. L’impresa agricola e/o di trattamento ha la facoltà di utilizzare/proporre valori diversi da quelli riportati nelle tabelle di riferimento di cui sopra (comprese quelle degli ALLEGATO 1 - Effluenti zootecnici: quantità e azoto prodotti a livello aziendale e ALLEGATO 2 - Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture MAS) e/o integrate nella Procedura nitrati da utilizzare per la predisposizione della Comunicazione nitrati, purché dimostri la correttezza della propria scelta attraverso una “Relazione tecnica” sufficientemente dettagliata per descrivere gli elementi considerati e gli eventuali dati rilevati.
3. I contenuti essenziali della Relazione tecnica sono descritti nell’ALLEGATO 6 – “Relazione tecnica a supporto della Comunicazione nitrati”.

2.4 Modalità e tempistica per la presentazione e l’aggiornamento della Comunicazione nitrati

1. Per la presentazione e l’aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la “Procedura nitrati” predisposta dalla Regione Lombardia.
2. La Comunicazione nitrati deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione agronomica e comunque entro la data definita annualmente da Regione Lombardia con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura.
3. Le scadenze e le modalità per la presentazione o l’aggiornamento della Comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura.
4. La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o dal suo delegato.
5. La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio nei seguenti casi:
 - prima Comunicazione nitrati effettuata dall’impresa;
 - aggiornamento della Comunicazione nitrati a causa di modifiche sostanziali ai sensi del capitolo 2.4.4 che incidano sulla classificazione aziendale;
 - introduzione nella Comunicazione nitrati di parametri non standard che necessitano di essere supportati da una relazione tecnica ai sensi del capitolo 2.3.1.
6. La Comunicazione nitrati deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione.

2.4.1 Validità quinquennale

1. La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l’impresa che dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l’applicazione della direttiva nitrati.

2.4.2 Validità annuale

1. La Comunicazione nitrati ha validità annuale per l’impresa che presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità rispetto ai vincoli inerenti l’applicazione della direttiva nitrati.
2. A partire dall’anno in cui l’azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

2.4.3 Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati

1. La validità pluriennale della Comunicazione nitrati si interrompe:
 - a) qualora subentrino nell’impresa agricola modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di allevamento, stoccaggio e trattamento;

- b) qualora subentrino nell'impresa modifiche, ancorché non sostanziali ai sensi del punto 2.4.4, che determinino la non conformità dell'azienda;
 - c) qualora l'impresa modifichi in maniera sostanziale i quantitativi di azoto ceduti (vedasi punto 2.4.4 lettera g);
 - d) qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati.
2. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, entro 30 giorni, una nuova Comunicazione nitrati.
 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata l'anno successivo a quello del controllo.

2.4.4 Modifiche sostanziali

1. Per modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, si intendono:
 - a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo (vedi Tabella 2 - Corrispondenza tra "classe dimensionale" e "capi bestiame mediamente presenti" dell'ALLEGATO 7- "Classificazione aziendale");
 - b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo (vedi Tabella 2 - Corrispondenza tra "classe dimensionale" e "capi bestiame mediamente presenti" dell'ALLEGATO 7- "Classificazione aziendale");
 - c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
 - d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
 - e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)¹⁹;
 - f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o verifica di VIA)²⁰;
 - g) aumento del quantitativo di azoto organico acquisito maggiore di 3.000 kg;
 - h) aumento o diminuzione del quantitativo di azoto ceduto maggiore di 3.000 kg;
 - i) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda (es. stoccaggi) o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
 - j) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
 - k) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 3.000 kg;
 - l) stipula di un nuovo Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ovvero modifica di un contratto vigente, qualora con tale contratto (o modifica) la comunicazione corregga una non conformità.

2.4.5 Obblighi dell'impresa connessi con la Comunicazione nitrati

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
 - b) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
 - Comunicazione nitrati;

¹⁹ ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

²⁰ ai sensi della d.g.r. 14 luglio 2015, n. 3826, allegato B

- Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti aziendali;
- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- Documentazione di trasporto degli effluenti di allevamento, nei casi previsti dalle presenti Linee guida;
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione;
- Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

2.4.5.1 Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

1. Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati ai sensi del capitolo 2.1, fermo restando quanto previsto al capitolo 2.3 "La Procedura nitrati", devono esplicitare nella Procedura nitrati anche i seguenti elementi:
 - a) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3;
 - b) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1, specificando il soggetto fornitore;
 - c) nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettino i requisiti di cui al capitolo 6.2.4 al comma 2;
2. Le aziende di cui al comma 1 sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:
 - a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale);
 - b) redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 - Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento);
 - c) redazione del PUA, conformemente al capitolo 2.2;
 - d) rispetto delle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano²¹.

2.4.6 Obblighi per le nuove imprese

1. Le nuove imprese agricole, ai fini dell'inizio dell'attività, devono dimostrare la propria conformità alle regole delle presenti Linee guida per le zone non vulnerabili attraverso la Comunicazione nitrati.

²¹ Nella fattispecie: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009; "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009" frutto dell' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali

2.5 La documentazione di accompagnamento al trasporto

1. La movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati ad utilizzazione agronomica, deve essere tracciato con le modalità di seguito definite.
2. Al fine di una corretta movimentazione degli effluenti di allevamento, degli effluenti in miscela con biomasse e delle acque reflue²² si individuano le seguenti casistiche:
 - a) il trasporto all'interno della medesima impresa;
 - b) il trasporto da un'impresa ad un'altra impresa.

2.5.1 Trasporto all'interno della medesima impresa

1. Solo per le imprese soggette a Comunicazione nitrati, il trasporto all'interno della medesima impresa o tra centri aziendali appartenenti alla medesima impresa, indipendentemente dal soggetto che lo effettua (impresa stessa o soggetto terzo), va dimostrato con il Registro delle distribuzioni di fertilizzanti.

2.5.2 Trasporto da un'impresa ad un'altra impresa

1. Il trasporto da un'impresa agricola e/o di trattamento (cedente) verso un'altra impresa agricola e/o di trattamento (acquirente), indipendentemente dal soggetto che lo effettua (impresa cedente/acquirente o soggetto terzo), deve essere accompagnato da un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi identificativi dell'impresa da cui origina il materiale trasportato (del "cedente") e del legale rappresentante della stessa;
 - b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
 - c) l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
 - d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
 - e) gli estremi della Comunicazione nitrati dell'impresa (cedente) da cui origina il materiale trasportato;
 - f) il numero e la data del documento di accompagnamento;
 - g) la data di uscita del materiale trasportato, che può coincidere con quella del documento.
2. Il documento di accompagnamento deve essere compilato prima del trasporto. La compilazione è a cura dell'impresa cedente, fatti salvi diversi accordi assunti tra le parti. Copia del documento deve essere conservata dall'impresa cedente, dall'impresa acquirente e dall'impresa trasportatrice e tenuto a disposizione per eventuali controlli.
3. Il documento di accompagnamento può essere sostituito dal documento di trasporto purché quest'ultimo contenga le informazioni sopra richiamate.
4. Nel caso in cui siano effettuati più trasporti verso una medesima azienda acquirente, il documento di accompagnamento potrà essere unico qualora contenga le informazioni relative a ciascun trasporto effettuato relativamente alla natura e alla quantità del materiale trasportato.
5. In ALLEGATO 5 – "Documento di accompagnamento" il facsimile di documento di accompagnamento.

2.6 Disposizioni per le aziende non zootecniche

1. Al fine di contribuire ad una migliore valorizzazione agronomica, anche a livello comprensoriale, dei nutrienti presenti negli effluenti di allevamento, ivi compresi i digestati, nonché al miglioramento della fertilità dei terreni, le aziende non zootecniche possono, nei loro piani di concimazione, utilizzare gli effluenti di allevamento fino alla copertura di 340 kg di N/ha anno in zona non vulnerabile da nitrati, attraverso un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento.
2. L'azienda zootecnica può cedere i propri effluenti di allevamento ad altra azienda mediante "Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento" che costituisce parte integrante della Comunicazione nitrati.
3. Il Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento deve essere conforme con lo schema riportato nell'ALLEGATO 8 – "Contratto per la valorizzazione degli effluenti di

²² di cui all'Art. 101 comma 7 lettere a-b-c del d.lgs. 152/06

- allevamento”.
4. Le aziende non zootecniche sono tenute al rispetto di quanto definito in ordine ai criteri e alle norme tecniche di cui al presente capitolo 2. “Adempimenti dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico” per ottemperare agli obblighi della Comunicazione nitrati.
 5. In ogni caso le aziende non zootecniche devono rispettare, per quanto riguarda l'utilizzo degli effluenti di allevamento o dei concimi azotati e ammendanti organici, i limiti di cui alla tabella dell'ALLEGATO 2 - “Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)”, nonché le norme attinenti i divieti spaziali, i periodi di divieto e possibilmente il mantenimento della copertura vegetale nel periodo autunno-vernino.
 6. Nel caso in cui l'azienda non zootecnica non utilizzi effluenti di allevamento e/o fanghi e/o altri fertilizzanti organici, è esonerata dalla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

3. DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

3.1 Divieti temporali di utilizzazione agronomica

3.1.1 Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del decreto sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di divieto:
 - a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
 - b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio:
 - a. per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010;
 - b. per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i materiali assimilati al letame;
 - c. per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:
 - i. presenza di prati e/o cereali autunno-vernini e/o colture ortive e/o, arboree con inerbimenti permanenti;
 - ii. terreni con residui colturali;
 - iii. preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata
 - iv. colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.
 - c) dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni):
 - a. per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla lettera b) punto c.;
 - b. per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65%.
2. L'utilizzazione agronomica dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale non è soggetta a divieti temporali nella stagione autunno-invernale.

3.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

1. L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, è vietata:

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno.
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3.1.3 Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione

1. Per le limitazioni all'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al d.lgs. 99/92 si applica quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento²³.
2. L'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito su terreni che ricevono effluenti di allevamento.

3.2 Divieti spaziali di utilizzazione agronomica

3.2.1 Divieti spaziali relativi ai letami, concimi azotati e ammendanti organici

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici²⁴ è vietato entro:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
 - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
 - Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - Canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
5. In golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.
6. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici²⁵ è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i

²³ Attualmente la d.g.r. 1 luglio 2014, n. 2031 al punto 6.3 "Divieti di utilizzo"

²⁴ di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

²⁵ di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

concimi non interrati.

7. Sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%, applicando ove possibile l'aratura entro le 12 ore successive.

3.2.2 Divieti spaziali relativi ai liquami

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato è vietato almeno entro:
 - a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
 - Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - Canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
 - g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
5. L'utilizzo dei liquami è vietato in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.
6. L'utilizzo dei liquami è vietato nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po *fascia di deflusso della piena* (Fascia A)²⁶

²⁶ Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

7. L'utilizzo dei liquami è vietato nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^a capo II^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06.
8. L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:
 - a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
9. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 10 b)) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
 - a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
10. Nelle zone svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati è vietato su pendenze superiori al 20% e fino a 30%:
 - a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro è permessa;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

3.2.3 Divieti spaziali relativi alle acque reflue

1. Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami al capitolo 3.2.2 "Divieti spaziali relativi ai liquami".

3.3 Divieti di utilizzo dei fanghi di depurazione

1. Ai fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali si applicano i divieti di utilizzo in agricoltura previsti dalla normativa regionale di riferimento²⁷.

²⁷ Attualmente la d.g.r. 1 luglio 2014, n. 2031 al punto 6.3 "Divieti di utilizzo"

4. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO²⁸

4.1 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. Gli effluenti di allevamento devono, preferenzialmente, avere una utilizzazione agronomica.
2. Con l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento si ottiene il ricircolo della sostanza organica e dei nutrienti in essa contenuti con effetti ammendanti sul terreno e fertilizzanti sulle colture ed un miglioramento della produttività agricola dei terreni.
3. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento avviene in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.
4. Nell'ambito delle strategie di gestione integrata degli effluenti, Regione Lombardia promuove l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto.
5. Per le aree agricole ricadenti nei Siti Natura 2000 l'utilizzazione agronomica dei reflui deve essere modulata anche in base alle disposizioni dei piani di gestione e delle misure di conservazione approvati dagli enti gestori, che possono prevedere specifiche discipline, in funzione della fauna presente, finalizzate ad interferire il meno possibile con il ciclo di vita della fauna soprattutto nella fase nidificante.

4.2 Tecniche di distribuzione specifiche per gli effluenti di allevamento

1. Ai fini dell'impiego degli effluenti di allevamento occorre preventivamente pianificarne l'epoca di distribuzione per ottimizzarne l'utilizzo da parte delle colture, privilegiando gli interventi in presemina ed in copertura.
2. È opportuno prevedere l'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in essi contenuto in rapporto ai ritmi di assorbimento della coltura. Il liquame stabilizzato può essere impiegato per la fertilizzazione in copertura dei cereali autunno-vernini o degli erbai.
3. All'inizio della primavera e in estate è possibile distribuirli anche sui prati compresi quelli di erba medica²⁹.
4. Relativamente ai metodi di applicazione al suolo degli effluenti di allevamento, è indispensabile garantire la massima uniformità distributiva sulla superficie e le minime perdite per volatilizzazione.
5. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento devono tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
 - b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
 - c) del tipo di effluente;
 - d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.
7. Al fine di assicurare quanto definito al capitolo 4.1, le tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento devono prevedere obbligatoriamente:
 - a) l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo non superiore a 24 ore;
 - b) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera quali spandimento a raso, per iniezione, superficiale a bassa pressione (2 ATM) seguito da interramento entro le 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione

²⁸ di cui al d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, artt. 101 e 112 e del D.M. del 7 aprile 2006

²⁹ vedi ALLEGATO 2 nota 3 alla Tabella 1.

- in copertura, fertirrigazione per aspersione a bassa pressione;
- c) Nell'applicazione della fertirrigazione, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, la scelta di metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA. La fertirrigazione abbinata alle tecniche di irrigazione per scorrimento è consentita soltanto in presenza di sistemi di canalizzazione delle acque impermeabili.

4.3 Stoccaggio degli effluenti di allevamento

4.3.1 Stoccaggio dei letami

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea (vedasi punto 4.3.1.1).
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.³⁰
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.³¹ dell'ALLEGATO 1– “Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione”.
5. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili i coefficienti indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio necessario (m³) al fine di ottenere la superficie in m² della platea:
 - a) 2 per il letame;
 - b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
 - c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
 - d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
 - e) 2,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
 - f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
 - g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
 - h) 3,5 per i materiali palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per

³⁰ Per il calcolo dello stoccaggio necessario, utilizzare le seguenti formule.

Animali stabulati tutto l'anno: volume prodotto annuo [m³]/365 x giorni minimi

Animali tenuti al pascolo: { volume prodotto annuo [m³] - (Volume prodotto annuo/365 x giorni di pascolo) } / 365 x giorni minimi stoccaggio

³¹ Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

4.3.1.1 Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei letami

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati al capitolo 4.3.2 “Stoccaggio dei liquami”.
2. Le platee di cui al punto 4.3.1 per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere forniti di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche³² in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nel capitolo “Stoccaggio dei liquami” 4.3.2.

4.3.1.2 Stoccaggio in lettiera permanente

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

4.3.1.3 Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati, e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.
3. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
4. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
5. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
 - a) a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
 - b) a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - c) a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - d) Nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06.
6. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc..
7. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria

³² Per quanto riguarda la ponderazione delle acque meteoriche incidenti sulle platee da considerare nel calcolo dei giorni di stoccaggio considerare un valore pari a 120 giorni

e in quella successiva.

8. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

4.3.2 Stoccaggio dei liquami

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. I contenitori dei liquami collocati in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K maggiore di 1×10^{-7} cm/s, devono avere il fondo e le pareti impermeabilizzate con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato (per un volume minimo pari al prodotto tra la superficie del contenitore di stoccaggio e il "franco minimo di sicurezza" aumentato di 10 centimetri) e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. Devono inoltre essere costruiti e dimensionati in modo tale da consentire la copertura, anche in tempi successivi alla realizzazione, ed assicurare l'omogeneizzazione del contenuto senza pericoli di erosione delle superfici del fondo e delle pareti.
6. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sono realizzati preferibilmente in cemento armato.
7. Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei liquami anche strutture di materiale diverso, quali ad esempio strutture "leggere" di contenimento in materiale plastico appositamente realizzate per tale scopo. Per essere idonei tali sistemi di stoccaggio devono possedere i requisiti richiesti per i contenitori in terra, necessari a evitare possibili dispersioni al suolo o inquinamenti accidentali in caso di rottura. Il sistema di stoccaggio in questione, deve inoltre essere:
 - posizionato in apposito sistema di contenimento in terra, che impedisca la fuoriuscita di effluente per rottura accidentale e garantisca un franco di sicurezza di 30-50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;
 - dotato attorno al bordo esterno di un fosso di guardia perimetrale, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;
 - dotato di attrezzatura che assicuri l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo;
 - dotato di sistema di estrazione del contenuto dal basso.
8. Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori (ad esclusione di quelli

utilizzati per il digestato) al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

9. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.
10. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione. dell'ALLEGATO 1– “Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione”.

4.3.2.1 Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo³³.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia;
 - b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a.
3. Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.
4. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.
5. È vietata la localizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente. Sono escluse da tale vincolo le realizzazioni o gli adeguamenti di strutture in aziende esistenti alla data del 14/09/2011.

4.3.2.2 Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il “volume” di acqua da stoccare e i *giorni minimi* di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il *volume*, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili

³³ Per il calcolo dello stoccaggio necessario, utilizzare le seguenti formule.

- Animali stabulati tutto l'anno: volume prodotto annuo [m³] / 365 x giorni minimi
- Animali tenuti al pascolo: {volume prodotto annuo [m³] - (Volume prodotto annuo / 356 x giorni di pascolo)} / 365 x giorni minimi stoccaggio

nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi³⁴.

4.4 Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto superiore a **340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno** (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), **inteso come quantitativo medio aziendale**.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui alle presenti Linee guida.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'ALLEGATO 1 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione".
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

4.5 Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)

1. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)"
3. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
 - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
 - b) degli eventuali fertilizzanti organici, di cui al d.lgs. 29 aprile 2010 n.75, per la parte derivante dagli effluenti di allevamento;
 - c) dalle acque reflue.
4. I digestati e i fertilizzanti azotati, se di origine organica non zootecnica, nonché i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'ALLEGATO 2³⁵, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto del 50% (pari a quella prevista per gli effluenti di allevamento con riferimento al liquame bovino).
5. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai (MAS).

³⁴ La formula utilizzata è la seguente: **giorni minimi legge** = $\sum V_i \cdot g_{min_i} / \sum V_i$. Dove:

V_i : volumi dell'effluente e/o dell'acqua i (es. liquame da bovini da latte e/o acqua meteorica); g_{min_i} : giorni minimi di stoccaggio dell'effluente i

³⁵ Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)

5. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE

5.1 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture ed avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari di cui al capitolo 1.3.
2. Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue:
 - a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
 - b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente ed esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) pH superiore ad 8,0;
 - b) calcare totale non inferiore al 20 per mille;
 - c) buona aereazione;
 - d) soggiacenza superiore a 20 m;
 - e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue.Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo, basata su riscontri oggettivi.
4. Per le acque reflue disciplinate dalle presenti Linee guida si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

5.2 Tecniche di distribuzione delle acque reflue

1. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue rispettano i criteri stabiliti al capitolo 4.2 delle presenti Linee guida per la distribuzione degli effluenti di allevamento.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari come definite al capitolo 1.3, è ammessa a condizione che non contengano sostanze naturali pericolose.

5.3 Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

1. Il trattamento, ed in particolare le modalità di stoccaggio, delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'ambiente.
2. Le modalità di trattamento delle acque reflue sono effettuate in conformità con i principi generali definiti nelle presenti Linee guida, ed in particolare lo stoccaggio avviene secondo le previsioni di cui al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" dedicate allo stoccaggio dei liquami, in quanto applicabili, nonché alle disposizioni del presente Capo.

5.4 Stoccaggio delle acque reflue

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.

2. I contenitori per lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.
3. L'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue avviene in considerazione della distanza dai centri abitati e della fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti.
4. Le acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, devono essere opportunamente deviate.
3. Il volume degli stoccaggi, calcolato in rapporto al volume delle acque reflue prodotte, deve essere adeguato al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua, e non deve essere inferiore al volume prodotto in 120 giorni al fine di garantire il rispetto dei periodi stagionali di divieto alla utilizzazione agronomica.

5.5 Dosi di applicazione delle acque reflue

1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella Comunicazione nitrati e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito al capitolo 4.5.
2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, Regione Lombardia definisce i criteri di utilizzazione irrigua e fertirrigua delle acque reflue in rapporto alle colture ed ai bilanci idrici locali, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta e fissano ulteriori limitazioni o divieti all'utilizzo dei reflui qualora si verificano particolari condizioni di incompatibilità del suolo a ricevere gli stessi (elevata salinità, eccessiva drenabilità del suolo, ecc.).

6. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

6.1 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica del digestato

1. Questo capitolo disciplina:
 - a) le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al capitolo 6.2.2, punto 1 e destinato ad utilizzazione agronomica;
 - b) le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, stripping, nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dai capitoli 1 e 2 di queste Linee guida, nel rispetto del bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista all'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo".
3. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami di cui al capitolo 3 "Divieti di utilizzazione agronomica". Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

6.2 Digestato ammesso all'utilizzazione agronomica

6.2.1 Digestato qualificato come sottoprodotto

1. Il digestato disciplinato da queste Linee guida deve essere qualificato³⁶ come sottoprodotto e non come rifiuto. A tale fine il produttore del digestato medesimo deve dimostrare che sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al capitolo 6.2.2, punto 1;
 - b) il digestato sarà certamente utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente capitolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui al capitolo 2, quando dovuta;
 - c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni delle presenti Linee guida. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto del capitolo 6.2.2 "Modalità di produzione del digestato". Si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attività e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato.
 - d) il digestato soddisfa i requisiti di queste Linee guida e, in particolare, quelli individuati all'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo", nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

6.2.2 Modalità di produzione del digestato per l'utilizzazione agronomica

1. Il digestato destinato all'utilizzazione agronomica deve essere prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:
 - a) paglia, sfalci³⁷ e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso³⁷;
 - b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2³⁸, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore di queste Linee guida, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
 - c) effluenti di allevamento, come definiti al capitolo 1.3;
 - d) le acque reflue, come definite al capitolo 1.3;
 - e) residui dell'attività agroalimentare come definiti al capitolo 1.3, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;

³⁶ Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

³⁷ di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

³⁸ convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81,

- f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
 - g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
 - h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.
2. Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto³⁹ qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di questo capitolo.

6.2.3 Tipologia del digestato per l'utilizzazione agronomica

1. Ai fini delle presenti Linee guida, il digestato prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1 del capitolo 6.2.2 è distinguibile nelle seguenti tipologie:
 - a) **digestato agro-zootecnico** quando è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1 lettere a), b), c) e h) del capitolo 6.2.2;
 - b) **digestato agroindustriale** quando è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1 lettere a), b), c) e h) del capitolo 6.2.2.
2. Gli impianti che producono digestato agro-zootecnico o agroindustriale destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agro-zootecnico sono definite nell'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo", parte A.
4. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nell'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo", parte B.

6.2.4 Condizioni per l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. Fatto salvo quanto previsto dal capitolo 6.2.1, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui al capitolo 6.2.2, comma 1, lettere d), e), f) e g) in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:
 - a) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale;
 - b) siano originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;
 - c) sia certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;
 - d) possano essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitino di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - e) non siano materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto delle presenti Linee guida.
2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi delle presenti Linee guida ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) del capitolo 6.2.2 non conformi ai requisiti di cui al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

³⁹ ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

6.3 Digestato non ammesso all'utilizzazione agronomica

1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agro-zootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:
 - a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
 - b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il digestato di cui al comma 1 è sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente l'incenerimento.
3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6.4 Stoccaggio del digestato

6.4.1 Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite ai capitoli 6 e 8 di queste Linee guida. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo 4.3.1 "Stoccaggio dei letami su platea" e seguenti qualora abbia caratteristiche di palabilità.
3. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
4. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
5. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
6. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

6.4.2 Stoccaggio del digestato da impianti alimentati esclusivamente a biomasse vegetali

1. Il digestato derivante da impianti alimentati esclusivamente a biomasse/matrici vegetali non è assimilato a liquame e/o letame.
2. Tale digestato, qualora utilizzato a fini agronomici (ai sensi della L. 134/2012 art. 52 comma 2 bis), deve comunque essere gestito in modo tale da garantire il rispetto dei divieti richiamati al capitolo 3, tra i quali anche quelli di distribuzione autunno invernale. Pertanto dovrà essere assicurato un periodo di stoccaggio congruo in apposito e idoneo contenitore. Il periodo minimo di divieto per il digestato tal quale è di 90 giorni, in caso di sole frazioni solide il periodo minimo è pari a 30 giorni.
3. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

6.5 Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone non vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo".
4. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.
5. Le Tecniche di distribuzione del digestato (agrozootecnico e agroindustriale) devono rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti per gli effluenti di allevamento di cui al punto 4.1 e 4.2.

6.5.1 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico

1. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo". La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto di una adeguata percentuale (non superiore al 20%) per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

6.5.2 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo". La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'eventuale azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto di una adeguata percentuale (non superiore al 20%) per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

7. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Per l'individuazione dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento si rimanda alle disposizioni nazionali (d.lgs. 75/10 e d.lgs. 99/92) e regionali (d.g.r. 2031/14⁴⁰).
2. In particolare, tra i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento ai quali si fa riferimento in questo capitolo si ricordano: i concimi minerali e organici, gli ammendanti, i correttivi, i fanghi di depurazione.

7.1 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica

1. L'applicazione dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento può essere attuata con diverse tecniche, e, in linea generale, dovrebbe coinvolgere solo quello spessore di terreno effettivamente esplorato dagli apparati radicali delle colture.
2. La scelta delle tecniche di applicazione dei fertilizzanti è condizionata da diversi fattori fra i

⁴⁰ Delibera Giunta regionale 1 luglio 2014 - n. X/2031 – "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili"

quali:

- a) le caratteristiche chimiche dell'elemento e/o degli elementi nutritivi in essi contenuti;
 - b) la natura fisica del fertilizzante;
 - c) la concentrazione in elementi nutritivi del fertilizzante;
 - d) le esigenze della coltura nelle sue diverse fasi di sviluppo (richiesta di tali elementi, possibilità o utilità del loro frazionamento, periodi ottimali di fornitura degli elementi nutritivi in funzione anche dei periodi possibili di intervento);
 - e) le caratteristiche chimiche e fisiche del terreno;
 - f) l'andamento meteorologico.
3. Il sistema di applicazione scelto deve essere in grado di distribuire il fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità sia lungo la direzione di avanzamento della macchina (uniformità di distribuzione longitudinale) sia in senso perpendicolare ad essa (uniformità di distribuzione trasversale).
4. In ogni caso l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione deve sottostare alle condizioni e modalità di utilizzo previste al capitolo 6.2 dell'allegato 1 alla d.g.r. 1 luglio 2014, n. 2031.

7.2 Stoccaggio dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento

1. La gestione dello stoccaggio dei fertilizzanti (ivi compresi i concimi, gli ammendanti e i fanghi di depurazione), prima della loro distribuzione per l'utilizzazione agronomica, deve rispettare quanto previsto dalle normative di riferimento sopra richiamate.
2. In ogni caso, lo stoccaggio temporaneo di fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un uso agronomico deve essere attuato in platee, generalmente dotate di copertura, con fondo impermeabilizzato, cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo e la separazione dalla rete scolante.

7.3 Dosi di applicazione per fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.

L'apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare, comunque, i limiti di cui alla tabella dell'ALLEGATO 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)", nel rispetto delle condizioni ivi riportate.

Per i fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, compresi i digestati derivanti da biomasse vegetali, i limiti di azoto apportabile alle colture è il MAS di cui al paragrafo precedente.

8. TRATTAMENTI E NUOVE TECNOLOGIE

1. I trattamenti delle matrici destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, nonché alla protezione dell'ambiente.
2. I trattamenti devono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'ALLEGATO 1 - "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione".
3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo agronomico, Regione Lombardia favorisce:
 - a) il trattamento aziendale e/o comprensoriale;
 - b) la valorizzazione interaziendale delle matrici trattate;
 - c) la gestione comprensoriale per il loro utilizzo agronomico;
 - d) la diffusione dell'innovazione tecnologica applicata a tutto il processo di gestione fino alla fertilizzazione delle colture.
4. I trattamenti e le modalità di stoccaggio delle matrici devono essere finalizzati, oltre che alla loro messa in sicurezza igienico sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la loro corretta gestione agronomica.

5. I trattamenti e le modalità di stoccaggio devono essere funzionali all'obiettivo di utilizzare gli effluenti di allevamento e le altre matrici nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nonché all'obiettivo di utilizzarli per l'eventuale valorizzazione energetica.
6. I trattamenti ammissibili sono individuati da Regione Lombardia e inseriti/codificati nella Procedura nitrati.
7. In presenza di particolari modalità di trattamento degli effluenti di allevamento e delle altre matrici, da dettagliare in una relazione tecnica, la quantità e le caratteristiche possono differire dai valori di cui alle tabelle dell'ALLEGATO 1 – “Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione”. L'azienda che adotti tali particolari modalità dovrà allegare alla Comunicazione nitrati apposita relazione tecnica contenente una descrizione dettagliata dello specifico piano di campionamento degli effluenti di allevamento prodotti, concepito secondo le migliori metodologie disponibili.
8. I trattamenti non devono comportare l'aggiunta di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o per la loro concentrazione.

8.1 Tipologie di trattamento

1. Di seguito sono elencati i trattamenti e le operazioni di normale pratica aziendale:
 - “disidratazione”: il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;
 - “sedimentazione”: l'operazione di separazione delle frazioni solide ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;
 - “chiarificazione”: il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;
 - “centrifugazione”: il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differenza di densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;
 - “essiccazione”: il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;
 - “separazione solido-liquido”: l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti.
 - “strippaggio”: processo di rimozione dell'azoto, che agendo sulla temperatura, sull'agitazione meccanica e/o sul pH, produce una volatilizzazione dell'ammoniaca che viene poi fissata come sale d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);
 - “nitrificazione e denitrificazione”: trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto;
 - “fitodepurazione”: sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L'assorbimento dell'azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione.
 - ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consenta la valorizzazione agronomica e/o ne migliori la compatibilità ambientale.

8.2 Modalità di trattamento del digestato

2. Ai fini di cui al capitolo 6.2.1, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le operazioni descritte al capitolo 8.1.

8.3 Validazione di nuove tecnologie

1. Regione Lombardia sostiene studi e ricerche e attività di trasferimento dell'innovazione nell'ambito della gestione aziendale dell'azoto a partire dall'alimentazione dell'animale fino alla distribuzione al campo.
2. Al fine di agevolare lo sviluppo tecnologico di settore e un miglioramento delle prestazioni

gestionali delle imprese agricole e/o di trattamento coerente con gli obiettivi di salvaguardia ambientale con particolare riferimento alla tutela della qualità delle acque e al contenimento delle emissioni in atmosfera, nonché per garantire un costante aggiornamento dei sistemi informatici regionali a supporto delle imprese (quali la Procedura nitrati e i Sistemi esperti ValorE), Regione Lombardia attiva una specifica procedura per la validazione di nuove tecnologie e processi utili e coerenti.

3. Tale procedura e le modalità di accesso da parte delle imprese sono descritte nell'ALLEGATO 9 – “Procedura per la validazione di nuove tecnologie a supporto delle imprese per la gestione dell'azoto”.
4. L'impresa agricola e/o di trattamento può pertanto chiedere di effettuare la validazione tecnica di particolari modalità di gestione dell'allevamento e della filiera dell'azoto (compreso il trattamento degli effluenti), seguendo il protocollo di cui sopra. In caso di raggiungimento della validazione tecnica, i valori specifici ottenuti potranno essere introdotti/aggiunti, se diversi, a quelli di riferimento generali.

9. ACQUISIZIONI E CESSIONI

1. Le movimentazioni dei materiali di cui al comma 1 del capitolo 1.2 devono essere registrate nella Procedura nitrati.
2. Le movimentazioni di effluente di allevamento e/o digestato tra imprese sono regolamentate dal Contratto di cui all'ALLEGATO 8 - “Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento” tra l'impresa cedente e l'impresa acquirente.
3. Le movimentazioni di effluente di allevamento e/o digestato devono essere descritte nella Procedura nitrati al momento della presentazione della Comunicazione nitrati e devono essere tenute aggiornate con le eventuali varianti entro 10 giorni dalla modifica del Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento.
4. Le cessioni, e le relative conseguenti acquisizioni, comportano vincoli differenti secondo la modalità di gestione degli effluenti di allevamento e/o digestato che viene concordata tra le parti cedente e acquirente. Le cessioni, e le relative conseguenti acquisizioni, possono essere fatte in “continuo”, se avvengono con cadenza di almeno un evento al mese e in “periodiche” quando avvengono almeno una volta l'anno. Le cessioni/acquisizioni sono pertanto classificate, come meglio descritto nell'ALLEGATO 4 – “Cessioni e Acquisizioni di effluenti di allevamento”, come segue:
 - a) Cessione/acquisizione in continuo, in stoccaggio e distribuzione;
 - b) Cessione/acquisizione periodica in stoccaggio e distribuzione;
 - c) Cessione/acquisizione in sola distribuzione.
5. Le acquisizioni possono essere di tipo diverso secondo gli specifici utilizzi concordati con il contratto di cui al punto 2, come meglio descritto nell'ALLEGATO 4 – “Cessioni e Acquisizioni di effluenti di allevamento”.

10. CONTROLLI E SANZIONI

10.1 Campo di applicazione

1. Regione Lombardia, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a sua disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizza ed effettua, sia controlli amministrativi sulle Comunicazioni nitrati presentate con incrocio di dati, sia controlli in loco nelle imprese tenute all'applicazione della direttiva nitrati per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica e il rispetto degli obblighi alla Comunicazione nitrati.
2. Il sistema dei controlli e sanzionatorio riguardante l'applicazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 attivo in Regione Lombardia è basato sulle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”⁴¹;
 - b) deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2012, n. 3745 “Linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 130 decies della legge regionale 31/2008 così come modificata ed integrata dall’art. 14 dalla legge regionale 7/2012”;
 - c) decreto 10 ottobre 2012, n. 8981 “Approvazione del manuale operativo dei controlli relativi all’applicazione della direttiva nitrati e della deroga nitrati”.
2. I controlli sulla corretta applicazione della direttiva nitrati si applicano a tutte le imprese agricole con o senza allevamenti che producono o trasformano o utilizzano a fini agronomici fertilizzanti azotati, localizzate in zona vulnerabile e/o in zona non vulnerabile da nitrati.
 3. Il controllo riguarda sia le imprese tenute alla Comunicazione nitrati, anche quando di valore pluriennale, sia le imprese esonerate dalla Comunicazione nitrati.
 4. Le Comunicazioni nitrati presentate dalle aziende agricole interessate, hanno valore preventivo rispetto alle iniziative che l’azienda intraprende nel corso dell’anno e pertanto le eventuali non conformità hanno valore di segnalazione all’azienda stessa di una situazione potenzialmente non adeguata al disposto normativo. L’effettività di una situazione potenzialmente non conforme si rileva solo tramite il controllo realizzato presso l’azienda stessa in esito al quale si eleverà la sanzione in presenza di non conformità accertata.

10.2 Tipologie di controllo

1. I controlli sono distinguibili, come meglio specificato nelle disposizioni e nel Manuale dei controlli sopra richiamato, in:
 - a) controlli amministrativi che riguardano la verifica dei contenuti della comunicazione nitrati presentata, annualmente o a cadenza pluriennale a seconda dei casi, dall’impresa. La Procedura nitrati, strumento obbligatorio mediante il quale avviene la predisposizione e presentazione della Comunicazione nitrati annuale, esercita anche un controllo amministrativo sui dati immessi, tramite le verifiche di conformità dell’impresa ai vincoli stabiliti dalle presenti Linee guida. La presenza di queste conformità/non conformità, trattandosi di comunicazione preventiva d’intenti da parte dell’impresa, ha il valore di segnalazione all’azienda stessa di una situazione potenzialmente adeguata o non adeguata al disposto normativo.
 - b) controlli a campione in loco effettuati su un campione del 4% scelto tra delle imprese soggette alle regole delle presenti Linee guida, sia quelle che devono presentare la Comunicazione nitrati sia quelle esonerate; questa tipologia di controlli è eseguita dai soggetti individuati al successivo punto 10.3.
 - c) controlli a seguito di segnalazione presentata all’autorità competente. I controlli sono eseguiti⁴² dalle autorità che hanno competenza in materia ambientale e/o sanitaria e che hanno ricevuto la segnalazione (Provincia, Comune, ASL, ARPA, Corpo Forestale dello Stato, Forze di Polizia).
2. Le attività di controllo in loco si applicano tramite sopralluoghi presso le imprese con verifica, sulla base di una check list specifica definita nel Manuale dei controlli sopra richiamato, del rispetto degli adempimenti previsti dalle presenti Linee guida.
3. Il campione dei controlli viene elaborato sulla base di un’analisi del rischio che si basa sulla valutazione delle informazioni presenti nelle basi di dati regionali e i contenuti delle Comunicazioni nitrati raccolti attraverso la Procedura nitrati informatizzata.
4. Regione Lombardia ottimizza le informazioni utili allo svolgimento dei controlli raccolte con la Procedura nitrati o presenti nelle banche dati in suo possesso.

⁴¹ così come modificata ed integrata dalla Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” - art 14 (Inserimento del Titolo VIII quater nella l.r. 31/2008 Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati)

⁴² ai sensi della legge regionale 31/2008 art 130 nonies comma 3

5. Le attività di controllo sono svolte dai soggetti competenti di cui al capitolo 10.3 secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della direttiva nitrati.

10.3 Soggetti coinvolti nei controlli

10.3.1 Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura:

1. La Direzione Generale Agricoltura esercita le seguenti funzioni:
 - a) definisce il manuale dei controlli ed i verbali di controllo comprensivi delle relative checklist;
 - b) individua i criteri di rischio, effettua l'analisi del rischio ed estrae il campione di aziende da assoggettare al controllo relativo all'applicazione della direttiva nitrati e della decisione di deroga nitrati in raccordo con l'Organismo pagatore regionale;
 - c) irroga la sanzione amministrativa prevista dalla l.r. 31/2008 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 130 nonies comma 4;
 - d) svolge attività di formazione dei soggetti cui sono affidati i compiti di controllo;
 - e) monitora l'andamento delle attività di controllo ai fini della verifica sia dell'effettivo svolgimento delle attività di controllo previste sia dell'andamento delle medesime.

10.3.2 Regione Lombardia e Provincia di Sondrio

1. La Regione e l'Amministrazione provinciale di Sondrio per il territorio di competenza, esercitano le seguenti funzioni:
 - a) effettua i controlli previste dalla legge regionale 31/2008 e s.m.i ai sensi dell'art. 130 nonies comma 1 secondo quanto previsto dal manuale di controllo predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura.

10.3.3 Comune

1. l'Amministrazione comunale esercita le seguenti funzioni:
 - a) effettua i controlli previsti dalla legge regionale 31/2008 e s.m.i ai sensi dell'art. 130 nonies comma 2 e secondo quanto previsto dal manuale di controllo predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura;
 - b) irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 31/2008 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 130 nonies comma 2;
 - c) informa la Direzione Generale Agricoltura sui controlli effettuati e sul relativo esito.

11. MONITORAGGIO

1. Regione Lombardia, al fine di verificare la concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e valutare lo stato trofico delle acque lacustri, di transizione e di eventuali altre tipologie di acque superficiali, effettua⁴³ periodici controlli in stazioni di campionamento rappresentative sulla base di uno specifico programma di monitoraggio.
2. Regione Lombardia predisponde e attua un piano di monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli per la verifica dell'efficacia delle Linee guida adottato nelle zone non vulnerabili.
3. Regione Lombardia trasmette, per le zone vulnerabili e non vulnerabili da nitrati, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso.
4. In **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** – “Verifica dell'efficacia delle Linee guida regionali” si riportano le modalità esecutive e gli aspetti tecnici di massima delle attività di monitoraggio e di verifica dell'efficacia delle presenti Linee guida.

⁴³ ai sensi dell'Allegato 7, parte A I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

12. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Regione Lombardia individua⁴⁴ interventi di formazione e informazione sul Programma di azione e sulle buone pratiche agricole, con l'obiettivo di:

- a) far conoscere alle aziende situate nelle zone non vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
- b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
- c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
- d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.

⁴⁴ ai sensi dell'art. 92, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,

ALLEGATI - “Linee guida regionali per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE”

EFFLUENTI ZOOTECNICI: VOLUMI E AZOTO PRODOTTI PER CATEGORIA ANIMALE E TIPOLOGIA DI STABILAZIONE

I valori riportati nelle seguenti tabelle 1, 2 e 3 corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione. Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della Comunicazione nitrati potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica.

Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / a)	(m ³ /t p.v. / a)	(kg/t p.v./giorno)
SUINI					
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
• pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / a)	(m ³ /t p.v. / a)	(kg/t p.v./giorno)
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
• con lettiera		0,4	22,0	31,2	
• senza lettiera		37			
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
• box su lettiera		0,4	22,0	31,2	
ACCRESIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a		73			

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / a)	(m ³ /t p.v. / a)	(kg/t p.v./ giorno)
ribaltamento					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
su lettiera					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
BOVINI					
VACCHE DA LATTE IN PRODUZIONE					
• Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia		33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1	5,0
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI ALL'INGRASSO, VACCHE NUTRICI					
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350-590 ⁽¹⁾	1.5-3.2 ⁽²⁾	17.5	23.5	5,0
• Stabulazione libera su fessurato	300-35-590 ⁽¹⁾	26,0			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350-590 ⁽¹⁾	13,0	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350-590 ⁽¹⁾	26,0			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350-590 ⁽¹⁾	16,0	11,0	13,9	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350-590 ⁽¹⁾	9,0	18,0	21,5	5,0
• stabulazione libera con paglia totale	300-350-590 ⁽¹⁾	1.5-2.8 ⁽²⁾	20.0	24.0	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350-590 ⁽¹⁾	1.5-2.8 ⁽²⁾	20.0	24.0	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1.5	20.0	24.0	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / a)	(m ³ /t p.v. / a)	(kg/t p.v./ giorno)
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0
BUFALI					
BUFALI DA LATTE IN PRODUZIONE					
1. Stabulazione fissa con paglia	650	6,3	18	24,3	5,0
2. Stabulazione fissa senza paglia		23			
3. Stabulazione libera su lettiera permanente		10,3	15,4	31,5	1,0
4. Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		23			
5. Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		14	10,5	13,2	5,0
6. Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		9,1	15,3	18,5	5,0
7. Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		6,3	18	21,5	5,0
8. Stabulazione libera su lettiera inclinata		6,3	18	26	5,0
RIMONTA BUFALI DA LATTE FINO AL 1° PARTO E BUFALI ALL'INGRASSO					
4. Stabulazione fissa con lettiera	300	4,3	19	25,7	5,0
5. Stabulazione libera su fessurato	300	22			
6. stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300	11,3	13,7	23,7	10
7. stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300	22,3			
8. stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300	13,7	9,3	12	5,0
- stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300	7,7	15,3	18,7	5,0
- stabulazione libera con paglia totale	300	3,3	22,3	26,3	10
- stabulazione libera su lettiera inclinata	300	3,3	22,3	33	10
- svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	3	19	38	10
- svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	19			
AVICOLI					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0-0,7 ⁽³⁾	0,05	9,5	19,0	
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 ⁽³⁾	0,1	7,0	17,0	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	22,0			
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 ⁽³⁾	0,15	9,0	18,0	
• pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,7	0,6	14,0	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0,6	6,2	9,5	

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / a)	(m ³ /t p.v. / a)	(kg/t p.v./ giorno)
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0,8	8,0	13,0	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 ⁽⁴⁾	0,4	4,5	6,2	
CUNICOLI					
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6 ⁽⁵⁾	20,0			
• cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5 – 16,6 ⁽⁵⁾		8,0	13,0	
OVINI E CAPRINI					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁶⁾	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 ⁽⁶⁾	16,0			
EQUINI					
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550 ⁽⁷⁾	5,0	15	24,4	

(1) - il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso, il 3° valore è riferito alle vacche nutrici

(2) - Il primo valore è riferito alle vacche nutrici. Il secondo valore è riferito al capo da rimonta ed al capo all'ingrasso e deve essere considerato come media nazionale di situazioni localmente anche molto diversificate, essendo stati riscontrati in alcune regioni valori medi più bassi, fino a 1.5 m³/t pv/anno.

(3) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(4) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(5) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;

(6) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;

(7) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

Note alla Tabella 1

Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:

- le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 del decreto legislativo n. 152/06 (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova, ecc.);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio.

Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare, i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona.

I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

L'assimilazione delle vacche nutrici alle manze e ai bovini all'ingrasso è il risultato di uno studio commissionato dalla Regione Piemonte, "Valutazione dell'escrezione azotata degli allevamenti zootecnici - Approfondimenti per il Piemonte" (finanziamento Regione Piemonte, responsabile Prof. I. Zoccarato)", che ha valutato quantità e qualità dell'effluente prodotto dai bovini da carne.

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso in cui le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

E' il caso del peso e del volume degli effluenti prodotti in allevamenti di bovini da carne con diverse tipologie di stabulazione.

I valori inseriti in tabella sono valori medi che, in ragione di forti variabilità aziendali nella quantità di lettiera utilizzata, possono comportare scostamenti anche significativi.

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniacale; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
SUINI				
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. ^(b)	26,4	101		
• stabulazione senza lettiera			101	
• stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso ^(b)	9,8	110		
• stabulazione senza lettiera			110	
• stabulazione su lettiera				110
BOVINI				
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) ^(c)	83	138		
• fissa o libera senza lettiera			138	
• libera su lettiera permanente			62	76
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Vacche nutrici (peso vivo: 590 kg/capo) ^(c)	44	73		
• fissa o libera senza lettiera			73	
• libera su lettiera permanente			32	41
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			20	53
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			45	28
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			28	45
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) ^(d)	36,0	120		
• libera in box su pavimento fessurato			120	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
• fissa con lettiera			26	94
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
• vitelli su pavimento fessurato			120	
• vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 350 kg/capo) ^(e)	33,6	84		
• libera in box su pavimento fessurato			84	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
• fissa con lettiera			18	66

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) ^(f)	8,6	67	67	
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) ^(f)	8,6	67	12	55
BUFALINI				
Bufale in produzione (latte) (peso vivo: 650 kg/capo) ^(g1)	53,0	81,5		
• fissa o libera senza lettiera			81,5	
• libera su lettiera permanente			23,5	58
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			23,5	58
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			50	31,5
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			50	31,5
Rimonta bufale da latte (peso vivo: 300 kg/capo) ^(g2)	31,0	103		
1. libera in box su pavimento fessurato			103	
2. libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			103	
3. fissa con lettiera			22,3	80,7
4. libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			52,3	50,7
5. libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			14,6	88,4
6. vitelli su pavimento fessurato			104	
7. vitelli su lettiera			18	86
Bufali all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) ^(g3)	30	75		
• libera in box su pavimento fessurato			75	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			75	
• fissa con lettiera			11	64
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			38,5	36,5
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			10,8	64,2
• vitelli bufalini a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	67	
• vitelli bufalini a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	12	55
AVICOLI				
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo) ⁽ⁿ¹⁾	0,46	230		
• ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
• ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato				

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
Pollastre (peso vivo: 0,8 kg/capo)⁽ⁿ¹⁾	0,23	288		
• pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			288	
• pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				288
• pollastre a terra su lettiera				288
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)⁽ⁿ²⁾	0,25	250		
• a terra con uso di lettiera				250
Tacchini⁽ⁿ³⁾				
• Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,06	118		118
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,53	118		118
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		
• a terra con uso di lettiera				240
CUNICOLI				
Cunicoli				
• fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
• capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
OVINI E CAPRINI				
Ovicapri				
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi		99		
• su pavimento grigliato o fessurato			44	55
			99	
EQUINI				
Equini				
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi		69		
			21	48

Note alla tabella 2

Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato.

I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

Tabella 3 – Perdite di azoto volatile

Tabella 3.a - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio			
- efficienza media	28	6	94
- efficienza massima	31	13	87
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio			
- efficienza media	42	7	93
- efficienza massima	48	17	83
4. Separazione frazioni solide (separatori a compressione elicoidale) + stoccaggio			
- efficienza media	28	10	90
- efficienza massima	31	20	80
5. Separazione frazioni solide (separatori a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio			
- efficienza media	42	15	85
- efficienza massima	48	25	75
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + stoccaggio			
- efficienza media	28	30	70
- efficienza massima	38	30	70
7. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	42	37	63
- efficienza massima	46	34	66
8. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	71	75	25
- efficienza massima	77	65	35

Note

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 129,8 kg/t pv /anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 6 kg di peso vivo/capo;
- 140,3 kg/t pv / anno nel caso di sole scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo/capo;
- 154,4 kg/t pv /anno nel caso di soli suinetti di peso vivo fino a 30 kg/capo;
- 152,7 kg/t pv /anno nel caso di suini in accrescimento/ingrasso.

- lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide;
- per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide;
- l'abbattimento dell'Azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 8 avviene per nitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi;
- informazioni più dettagliate sulle prestazioni conseguibili con i trattamenti e, in particolare, la ripartizione del Volume, dell'Azoto e del Fosforo tra le frazioni risultanti dai trattamenti e sulle efficienze ottenibili dai diversi tipi di dispositivi di separazione applicabili a liquami suini e bovini, sono reperibili su manuali che saranno indicati dalle regioni e dalle Province autonome;
- le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e linee di trattamento analoghe relative ai bovini Tabella 3.b e ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

Tabella 3.b - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami bovini

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
2. Separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + stoccaggio			
- efficienza media	28	25	75
- efficienza massima	31	35	65
3. Separazione meccanica frazioni solide (separatore a compressione elicoidale o a rulli contrapposti) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	42	35	65
- efficienza massima	46	45	55
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + stoccaggio			

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
- efficienza media	28	30	70
- efficienza massima	38	40	60
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + ossigenazione frazione chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	42	35	65
- efficienza massima	48	45	55
Note			
----- I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono: - 191,6 kg/t pv /anno nel caso di vacche da latte; - 166,6 kg/t pv / anno nel caso di rimonta vacche da latte; - 101,4 kg/t pv /anno nel caso di vacche nutrici; - 116,6 kg/t pv /anno nel caso di bovini all'ingrasso.			

Tabella 4 - Fattori di conversione dei bovini, equidi, ovini e caprini in unità di bestiame adulto (UBA).

Categoria animale	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
Pecore	0,15
Capre	0,15

APPORTI MASSIMI STANDARD DI AZOTO EFFICIENTE ALLE COLTURE (MAS)

Gli apporti massimi di azoto riportati in tabella possono essere superati qualora l'azienda giustifichi e dimostri nel PUA, sulla base di opportuna documentazione, che il livello produttivo raggiunto negli ultimi 3 anni supera quello delle resa di riferimento tabellare. In tal caso si applica per ogni tonnellata di resa superiore a quella di riferimento il fattore correttivo indicato⁴⁵.

Per le colture non elencate in tabella si applicano gli apporti massimi di azoto di colture simili appartenenti alla stessa categoria.

In caso di doppi raccolti o più cicli colturali effettuati sul medesimo terreno nello stesso anno, l'apporto massimo di azoto è dato dalla somma degli apporti ammessi per le singole colture (fatto salvo quanto previsto dalla nota 4 e dalla nota 5).

Gli apporti massimi di azoto devono essere ridotti:

- **di 40 kg N/ha** per la coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di durata almeno triennale;
- **di 60 kg N/ha** per la coltura che segue l'aratura di un medicaio di durata almeno triennale.

I limiti riportati in tabella potranno essere rivisti dalla Regione, qualora valutato necessario e nell'ambito di un processo di condivisione con le Regioni limitrofe, se i dati statistici o i risultati di prove sperimentali e dimostrative avranno registrato rese medie superiori a quelle di riferimento nei tre anni antecedenti alla modifica. I limiti rivisti saranno comunicati al Ministero competente per l'Ambiente al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di notifica alla Commissione Europea.

⁴⁵ Calcolo dell'apporto massimo raggiungibile qualora la resa aziendale sia superiore a quella standard riportata nella tabella 1: MAS per resa superiore (kg/ha) = Apporto massimo di azoto (kg/ha) + [Resa effettiva (t/ha) – Resa di riferimento (t/ha)] x Fattore correttivo (Kg N/t)

Tabella 1 - Apporti massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione per conseguire la resa indicata

COLTURA	APPORTO MASSIMO DI AZOTO	RESA DI RIFERIMENTO		FATTORE CORRETTIVO	note
	kg N/ha	t/ha		Kg N/t	
COLTURE ERBACEE					
Mais	280	23	s.s.	10	5
		13	granella	17	
Mais (in ambiti classificati non irrigui)	210	18,4	s.s.	10	-
Fruento tenero	180	6,5	granella	22	1
Fruento duro	190	6,0	granella	25	1
Orzo	150	6,0	granella	20	1
Avena	110	4,5	granella	20	1
Segale	120	4,5	granella	21	1
Triticale	150	6,0	granella	20	1
Riso	160	7,0	granella	18	-
Sorgo	220	16	s.s.	11	1, 2
		7,5	granella	23	
Erbaio invernale ^a	120	7,0	s.s.	14	5
Erbaio estivo ^b	110	7,0	s.s.	13	-
Prato permanente e avvicendato (con leguminose <50%) - irriguo	300	13,0	s.s.	18	
Prato permanente e avvicendato (con leguminose <50%) - non irriguo	210	9,1	s.s.	18	
Prato avvicendato di leguminose ^c	170				3
Leguminose da granella (piselli soia)	30				3
Colza	150	4,0	granella	30	
Girasole	120	3,5	granella	27	
Barbabietola da zucchero	160	60,0	t.q.	2	
Tabacco	200	4,4	t.q.	36	
Patate	190	48,0	t.q.	3,2	
Pomodori	180	80,0	t.q.	1,8	
COLTURE ARBOREE					
Actinidia	150	25			
Albicocco	135	13			
Ciliegio	120	9			
Melo	120	35			
Nocciolo	100	2			
Noce	120	4			
Pero	120	30			
Pesco	175	25			
Susino	120	20			
Vigneti	70	9			
Vigneti (alta produttività)	100	18			
Pioppo	120	20			
Pioppo per produzione di biomassa	130	15			

^a Es.: loiessa, orzo, avena, segale, triticale, pisello, veccia, colza

^b Es.: mais, sorgo, miglio, panico.

^c Es.: medica, trifoglio

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

COLTURE ORTICOLE					4
Aglio	170	9			
Asparago	210	7			
Basilico	140	20			
Bietola da coste	190	35			
Bietola rossa	90	40			
Bietola foglie	210	25			
Broccoli	180	20			
Cavolo cappuccio	210	27			
Carote	185	55			
Cavolfiore	210	35			
Cavolo verza	180	24			
Cece	80	3			
Cetriolo	225	125			
Cicoria	200	32			
Cipolla	180	45			
Cocomero	130	60			
Endivie	180	35			
Fagiolini da industria	95	9			
Fagiolini da mercato fresco	70	9			
Fagioli	75	4			
Finocchio	240	38			
Fragole	160	35			
Lattuga	140	32			
Mais dolce	210	16			
Melanzana	300	80			
Melone	160	40			
Peperone	200	50			
Porro	126	35			
Prezzemolo	110	20			
Radicchio Chioggia	161	35			
Radicchio	165	20			
Ravanello	105	30			
Ravanello da seme	190	nd			
Scalognò	130	8			
Sedano	290	50			
Spinaci da industria	190	20			
Spinaci da mercato fresco	125	13			
Verza da seme	160	n.d.			
Zucca	155	35			
Zucchini da industria	215	50			
Zucchini da mercato fresco	190	50			

Legenda e note alla Tabella 1

LEGENDA: s.s = sostanza secca; granella = all'umidità commerciale; t.q. = tal quale

NOTE

1. Valori applicabili per produzione sia di granella che di insilato;
2. L'apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 45% nel caso in cui il sorgo segua un cereale vernino; resta invariato il fattore correttivo.
3. La fertilizzazione con azoto è consentita esclusivamente in presemina e, a partire dal secondo anno, all'inizio della primavera e in estate.
4. Nel caso in cui più cicli di colture orticole si succedano sul medesimo terreno nello stesso anno, l'apporto massimo di azoto non può superare 340 kg/ha (450 kg/ha per colture forzate, sotto serra o tunnel).
5. In caso di doppia coltura sul medesimo terreno nello stesso anno (es.: loiessa-mais) l'apporto massimo di azoto non può superare 340 kg/ha.

CARATTERISTICHE DEI DIGESTATI E CONDIZIONI PER IL LORO UTILIZZO

Il digestato può essere oggetto di utilizzo agronomico rispettando i fabbisogni delle colture secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 2 – “Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)” delle presenti Linee guida.

Il calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto dei digestati è effettuato come di seguito specificato.

Calcolo del peso, del volume e del contenuto di azoto del digestato

Calcolo del peso del digestato

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, quello del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue.

$$P_{\text{digestato}} [\text{t}] = P_{\text{matrici}} [\text{t}] - (V_{\text{biogas}} [\text{m}^3] \times D_{\text{biogas}} [\text{kg}/\text{m}^3]/1.000)$$

dove:

$P_{\text{digestato}}$ = peso del digestato

P_{matrici} = peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici)

V_{biogas} = volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione

D_{biogas} = densità del biogas calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 kg/m³ per il metano; 1,98 kg/m³ per l'anidride carbonica)

Calcolo del volume del digestato

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari si considera il volume del digestato non sottoposto a separazione solido/liquido assimilabile al suo peso (1 t → 1 m³), in ragione delle comuni densità dei digestati.

Calcolo del contenuto di azoto al campo del digestato

La quantità di azoto al campo del digestato si definisce come somma dell'azoto zootecnico, calcolato secondo i valori standard di cui all'ALLEGATO 1 - "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" e dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica. La quota di azoto da altre matrici viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

$$N_{\text{campo_digestato}} [\text{kg}] = N_{\text{zootecnico}} [\text{kg}] + N_{\text{altre_matrici}} [\text{kg}] \times 0,80$$

dove:

$N_{\text{campo_digestato}}$ = azoto al campo da digestato

$N_{\text{zootecnico}}$ = azoto al campo da effluenti zootecnici

$N_{\text{altre_matrici}}$ = azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore

L'utilizzazione agronomica del digestato

L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento.

La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le fonti di azoto nel bilancio dell'azoto così come previsto al comma 5 del capitolo 4.5 delle presenti Linee guida e secondo le modalità di cui all'ALLEGATO 10 delle presenti Linee guida.

PARTE A - DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Il digestato agrozootecnico di cui al punto 6.2.3 – "Tipologia del digestato per l'utilizzazione agronomica", al comma 1 a) delle Linee guida rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore (min)	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

*

n = numero di campioni da esaminare

c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m

m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M

PARTE B - DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Il digestato agroindustriale di cui al punto 6.2.3 – “Tipologia del digestato per l'utilizzazione agronomica”, al comma 1 b) delle Linee guida rispetta i valori limite di seguito indicati:

Parametro	Valore (min)	Unità di misura
Contenuto di sostanza organica	20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	0,4	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	1,5	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *
* n = numero di campioni da esaminare c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M		
Parametro	Valore (max)	Unità di misura
Piombo totale	140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale	100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	1,5	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	0,5	mg/kg di sostanza secca

I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale di cui alle presenti Linee guida sono i seguenti :

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, soppressate fresche, soppressate insilate ecc...)
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc...)
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso ecc.)
- sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granturco, lino, vinacciolo, ecc.).

CESSIONE E ACQUISIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO: LE GESTIONI POSSIBILI

A - Cessione in continuo, in stoccaggio e distribuzione

Obiettivo della cessione

Trasferire all'acquirente sia l'onere dello stoccaggio dell'effluente di allevamento che la gestione dell'azoto, per sopperire alla carenza di stoccaggio e alla mancanza di adeguate superfici per la distribuzione in campo del cedente.

Obblighi del cedente:

- avere un volume di stoccaggio (anche minimo, per garantire la fattibilità del trasferimento "in continuo" dell'effluente)
- avere un'attrezzatura idonea al trasporto "in continuo";
- segnalare nella Comunicazione nitrati la cessione (completa dei dati richiesti);
- segnalare nella Comunicazione nitrati il volume di stoccaggio (anche minimo) utilizzato.

Obblighi dell'acquirente:

- avere un volume di stoccaggio da dedicare all'acquisizione coerente con la quantità acquisita che garantisca i tempi minimi di stoccaggio previsti dalla norma (tempi dipendenti sia dalla matrice oggetto della cessione - 90, 120, 180 giorni – sia dal calendario di distribuzione in campo);
- gestire la distribuzione in campo del quantitativo di azoto contenuto dell'effluente di allevamento acquisito;
- segnalare nella Comunicazione nitrati l'acquisizione dell'effluente avuto in cessione; la Procedura nitrati aiuta l'acquirente a completare il percorso informatico per la valorizzazione dell'effluente acquisito e per la compilazione del PUA, qualora richiesto).

Gestione della cessione

L'effluente di allevamento viene trasportato in continuo (la periodicità deve essere commisurata almeno alla capacità di stoccaggio del cedente) dal contenitore per lo stoccaggio dall'azienda cedente verso il contenitore per lo stoccaggio dell'azienda acquirente.

A1 – Cessione in continuo ad un impianto di biogas

Obiettivo della cessione

Trasferire all'acquirente (gestore dell'impianto di biogas) l'onere dello stoccaggio dell'effluente di allevamento ed eventualmente ridurne il carico azotato (nel caso di successiva acquisizione del digestato in uscita dal digestore).

Obblighi del cedente:

- avere un volume di stoccaggio (anche minimo, per garantire la fattibilità del trasferimento "in continuo" dell'effluente)
- avere un'attrezzatura idonea al trasporto "in continuo";
- segnalare nella Comunicazione nitrati la cessione (completa dei dati richiesti);
- segnalare nella Comunicazione nitrati il volume di stoccaggio (anche minimo) utilizzato;

- segnalare nella Comunicazione nitrati l'eventuale acquisizione dell'effluente trattato "restituito dall'impianto di digestione anaerobica.

Obblighi dell'impianto acquirente:

- avere un volume di stoccaggio da dedicare all'acquisizione coerente con la quantità acquisita che garantisca i tempi minimi di stoccaggio previsti dalla norma (tempi dipendenti sia dalla matrice oggetto della cessione - 90, 120, 180 giorni – sia dal calendario di distribuzione in campo);
- segnalare nella Comunicazione nitrati l'acquisizione dell'effluente avuto in cessione; la Procedura nitrati aiuta l'acquirente a completare il percorso informatico per la valorizzazione dell'effluente acquisito e per la compilazione del PUA, qualora richiesto);
- gestire una delle filiere seguenti:
 - a) la distribuzione in campo del quantitativo di azoto contenuto dell'effluente di allevamento acquisito, sulla base di un PUA, qualora richiesto;
 - b) la cessione del digestato al "cedente" (che diventa acquirente), con relativa registrazione nella Comunicazione nitrati della cessione.

Gestione della cessione

L'effluente di allevamento viene trasportato in continuo (la periodicità deve essere commisurata almeno alla capacità di stoccaggio del cedente) dal contenitore per lo stoccaggio dall'azienda cedente verso il digestore dell'acquirente.

Il digestato in uscita dall'impianto viene avviato ad una delle seguenti destinazioni:

- a) distribuito in campo dal gestore dell'impianto di biogas, sulla base del PUA, qualora richiesto;
- b) ceduto all'ex cedente" (che diventa acquirente), che lo distribuisce in campo sulla base del PUA, qualora richiesto.

B - Cessione periodica in stoccaggio e distribuzione

Obiettivo della cessione

Trasferire periodicamente l'effluente di allevamento dal contenitore per lo stoccaggio del cedente al contenitore per lo stoccaggio dell'acquirente (gestore dell'impianto di biogas), per ridurre il carico azotato degli effluenti di allevamento (nel caso di successiva ri-acquisizione del digestato in uscita dal digestore).

Obblighi del cedente:

- garantire i tempi minimi di stoccaggio previsti dalla norma (tempi dipendenti sia dalla matrice oggetto della cessione - 90, 120, 180 giorni);
- segnalare nella Comunicazione nitrati la cessione (completa dei dati richiesti);
- segnalare nella Comunicazione nitrati il volume di stoccaggio utilizzato.

Obblighi dell'acquirente:

- garantire i tempi minimi di stoccaggio previsti dalla norma (tempi dipendenti sia dalla matrice oggetto della cessione - 90, 120, 180 giorni – sia dal calendario di distribuzione in campo);
- gestire il quantitativo di azoto contenuto nell'effluente di allevamento acquisito;

- segnalare nella Comunicazione nitrati l'acquisizione dell'effluente avuto in cessione; la Procedura nitrati aiuta l'acquirente a completare il percorso informatico per la valorizzazione dell'effluente acquisito e per la compilazione del PUA, qualora richiesto).

Gestione della cessione

L'effluente di allevamento viene stoccato nel contenitore del cedente (per garantire i tempi minimi previsti dalla norma) e periodicamente viene trasportato dal contenitore per lo stoccaggio del cedente al contenitore per lo stoccaggio dell'acquirente che deve essere dimensionato in modo tale da garantire i tempi minimi previsti dalla norma per tale effluente (oltre ad eventuale altro effluente).

B1 - Cessione periodica ad un impianto di biogas

Obiettivo della cessione

Trasferire all'acquirente (gestore dell'impianto di biogas) l'onere del trattamento dell'effluente di allevamento ed eventualmente (nel caso di successiva ri-acquisizione del digestato in uscita dal digestore) ridurre il carico azotato.

Obblighi del cedente:

- garantire i tempi minimi di stoccaggio previsti dalla norma (tempi dipendenti sia dalla matrice oggetto della cessione - 90, 120, 180 giorni);
- segnalare nella Comunicazione nitrati la cessione (completa dei dati richiesti);
- segnalare nella Comunicazione nitrati il volume di stoccaggio utilizzato
- nel caso di ri-acquisizione del digestato in uscita dall'impianto, segnalare nella Comunicazione nitrati l'acquisizione e compilare il PUA se richiesto.

Obblighi dell'impianto acquirente:

- avere un volume di stoccaggio da dedicare all'acquisizione coerente con la quantità acquisita che garantisca i tempi minimi di stoccaggio previsti dalla norma (tempi dipendenti sia dalla matrice oggetto della cessione - 90, 120, 180 giorni – sia dal calendario di distribuzione in campo);
- segnalare nella Comunicazione nitrati l'acquisizione dell'effluente avuto in cessione; la Procedura nitrati aiuta l'acquirente a completare il percorso informatico per la valorizzazione dell'effluente acquisito e per la compilazione del PUA, qualora richiesto);
- gestire una delle filiere seguenti:
 - a) la distribuzione in campo del quantitativo di azoto contenuto dell'effluente di allevamento acquisito, sulla base di un PUA, qualora richiesto;
 - b) la cessione del digestato al "cedente" (che diventa acquirente), con relativa registrazione nella Comunicazione nitrati della cessione

C - Cessione in sola distribuzione

Obiettivo del cedente

Trasferire l'effluente di allevamento direttamente sui campi dell'acquirente (secondo un calendario coerente con i fabbisogni delle colture dell'acquirente), per sopperire alla (propria) mancanza di adeguate superfici per la distribuzione in campo.

Obblighi del cedente:

- garantire i tempi minimi di stoccaggio previsti dalla norma (tempi dipendenti sia dalla matrice oggetto della cessione - 90, 120, 180 giorni);

- segnalare nella Comunicazione nitrati la cessione (completa dei dati richiesti);
- garantire il trasporto⁴⁹ degli effluenti di allevamento dai propri contenitori per lo stoccaggio ai campi dell'acquirente in coerenza con le necessità delle colture dell'acquirente).

Obblighi dell'acquirente:

- segnalare nella Comunicazione nitrati l'acquisizione (completa dei dati richiesti) e inserire l'azoto acquisito (se richiesto dalla Procedura nitrati) nel calendario di distribuzione del PUA;
- garantire il trasporto⁵⁰ degli effluenti di allevamento dai contenitori per lo stoccaggio del cedente ai propri campi in coerenza con le necessità delle proprie colture

Gestione della cessione in sola distribuzione

L'effluente di allevamento viene stoccato nel contenitore del cedente (per garantire i tempi minimi previsti dalla norma) e, coerentemente con il calendario di distribuzione dell'acquirente, viene trasportato dal contenitore per lo stoccaggio del cedente al campo dell'acquirente (a cura del cedente, dell'acquirente o di soggetto terzo).

_____ . _____

⁴⁹ Trasporto che può avvenire con propri mezzi, con mezzi dell'acquirente, con mezzi di terzi

⁵⁰ Trasporto che può avvenire con propri mezzi, con mezzi del cedente, con mezzi di terzi



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

Copia per _____
(conferente/destinatario/trasportatore)

Numero: Data:

Azienda conferente l'effluente:
<i>Ragione Sociale</i>
<i>Legale rappresentante</i>
<i>P.IVA/CUAA:</i>
<i>Indirizzo:</i>
<i>Firma ditta conferente:</i>

Azienda destinataria dell'effluente:
<i>Ragione Sociale</i>
<i>Legale rappresentante</i>
<i>P.IVA/CUAA:</i>
<i>Indirizzo:</i>
<i>Firma ditta conferente:</i>

Data e numero progressivo intervento giornaliero	Luogo e destinazione spandimento		Tipo effluente trasportato ¹	Quantità trasportata per singolo viaggio (t o m ³)	N ² kg/t o kg/m ³	P ₂ O ₅ ² kg/t o kg/m ³
	Comune	Prov				

Ditta incaricata del trasporto
<i>Ragione Sociale</i>
<i>Legale rappresentante</i>
<i>P.IVA/CUAA:</i>
<i>Indirizzo:</i>
<i>Firma ditta conferente:</i>

Mezzo di trasporto	
Modello	Targa

Estremi della comunicazione nitrati

<i>Id procedimento:</i>	
<i>Data di presentazione:</i>	

NOTE:

¹ Indicare se trattasi di liquame, letame, digestato, pollina, ecc. e la specie di origine (suino, bovino, avicolo, ecc.).

² Da compilare obbligatoriamente da parte di aziende aderenti alla deroga concessa dalla Commissione europea, che trasportano effluente non trattato.

³ Se l'effluente trasportato, proveniente da aziende aderenti alla deroga concessa dalla Commissione europea, deriva da trattamento (obbligatorio per effluente suino), il documento di trasporto deve essere corredato di un certificato di analisi con le informazioni in merito al contenuto di azoto e fosforo dei prodotti del trattamento.

RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA PROCEDURA NITRATI

Premessa

La Procedura nitrati, predisposta da Regione Lombardia per consentire alle imprese di presentare la Comunicazione nitrati in maniera coerente con le disposizioni vigenti, nell'ottica della semplificazione delle procedure, agevola il compilatore nel calcolare una serie di parametri di produzione necessari a elaborare i dati aziendali.

A tal fine la procedura nitrati impiega i dati tabellari e parametrici approvati e/o validati ufficialmente a livello comunitario, nazionale e regionale e in gran parte riportati in queste Linee guida (peso degli animali, quantità di effluenti prodotte per categoria animale e tipo di stabulazione, quantità di azoto contenuta per tipologia di effluente di allevamento, rese medie delle colture e apporti massimi standard di azoto efficiente per la fertilizzazione delle colture, parametri di efficienza delle concimazioni in funzione della matrice impiegata, intervalli di efficienza degli impianti di trattamento degli effluenti di allevamento, calendario ottimizzato di distribuzione degli effluenti di allevamento ecc.).

Per consentire alle imprese di riportare nella Comunicazione nitrati dati il più possibile coerenti con la realtà di fatto, la Procedura nitrati prevede la possibilità di superare e modificare i dati tabellari preimpostati o i contenuti standard, chiedendo, in alcuni casi, al compilatore di segnalare la scelta con un rimando ad una "Relazione tecnica" da allegare alla Comunicazione.

La Relazione tecnica

Le modifiche apportate dall'impresa rispetto ai valori standard proposti dalla Procedura nitrati devono essere supportate da una motivazione tecnicamente e razionalmente sostenibile e concretamente dimostrabile da presentare come "Relazione tecnica".

La Relazione tecnica, quando espressamente richiesta dalla procedura, è parte integrante della Comunicazione nitrati, pertanto deve essere sottoscritta dal responsabile dell'impresa e/o da un tecnico di settore e, se ritenuto utile dall'impresa, da un esperto afferente ad un ente di ricerca.

La Relazione tecnica deve riportare i seguenti contenuti:

- il richiamo preciso al parametro modificato rispetto allo standard definito dal sistema;
- la descrizione sintetica delle motivazioni che hanno indotto l'azienda o il tecnico ad effettuare la modifica/variazione;
- l'illustrazione dettagliata dei materiali, dei metodi, del piano di campionamento adottati per verificare a livello aziendale i valori o i parametri modificati;
- la dimostrazione della correttezza/congruità delle modifiche apportate e la loro coerenza con la realtà aziendale, attraverso una accurata e circostanziata descrizione [suffragata da dati misurati in azienda e documentati (da allegare) e/o verificabili in azienda];
- il richiamo puntuale ai risultati di studi e ricerche pubblicati su riviste scientifiche utili a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- la descrizione del piano di monitoraggio adottato per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati;
- l'elenco dei documenti allegati (certificati analitici, articoli scientifici, modalità di calcolo adottate ecc.).

La validità della Relazione tecnica

Regione Lombardia, in sede di controllo, si riserva di accogliere o meno le modifiche introdotte dall'impresa nella Comunicazione nitrati sulla base della valutazione dei contenuti della Relazione tecnica a corredo della Comunicazione.

CLASSIFICAZIONE AZIENDALE PER LE IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONA VULNERABILE DA NITRATI

Le imprese localizzate in ZVN devono rispettare i seguenti obblighi amministrativi in funzione della classe dimensionale correlata alla tipologia di azoto utilizzato. La classificazione viene effettuata automaticamente dalla Procedura nitrati.

Tabella 1 - Classificazione aziendale

Tipologia di azoto	Quantità	Comunicazione	PUA
	kg N anno ⁻¹		
EA	<= 3000	esonero	esonero
EA	3001- 6000	si	esonero
EA	> 6000	si	si
EA + FO e/o PA	<= 3000	esonero	esonero
EA + FO e/o PA	3001- 6000	si	esonero
EA + FO e/o PA	> 6000	si	si
FO e/o PA	<= 6000	esonero	esonero
FO e/o PA	3001- 6000	si	esonero
FO e/o PA	> 6000	si	si
FO e/o PA e FM	<= 6000	esonero	esonero
FO e/o PA e FM	3001- 6000	si	esonero
FO e/o PA e FM	> 6000	si	si
FM	<= 6000	esonero	esonero
FM	> 6000	si	esonero

EA – effluenti di allevamento
 FO – fertilizzanti organici
 PA – prodotto aggiuntivo
 FM – fertilizzante minerale

Qualora l'impresa utilizzi sia EA che FM, la Procedura nitrati adotta la classificazione più restrittiva.

Tabella 2 - Corrispondenza tra “classe dimensionale” e “capi bestiame mediamente presenti”

Classe dimensionale Kg/anno	Capi bestiame corrispondenti Numero
<= 3.000	Avicoli
	fino a 6.520 posti ovaiole
	fino a 12.000 posti boiler
	Suini
	fino a 270 grassi da 100 Kg di p.v.
	fino a 114 scrofe con suinetti inferiori a 30 Kg
	Bovini
	fino a 36 vacche in produzione
	fino a 68 vacche nutrici
	fino a 83 capi in rimonta
	fino a 90 bovini all'ingrasso
fino a 348 vitelli a carne bianca	
da 3.001 a 6.000	Avicoli
	da 6.521 a 13.000 posti ovaiole
	da 12.001 a 24.000 posti boiler
	Suini
	da 271 a 540 grassi da 100 Kg di p.v.
	da 115 a 228 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg
	Bovini
	da 37 a 72 vacche in produzione
	da 69 a 136 vacche nutrici
	da 84 a 166 capi in rimonta
	da 91 a 180 bovini all'ingrasso
da 349 a 697 vitelli a carne bianca	
> 6.000	Avicoli
	da 13.001 posti ovaiole
	da 24.001 posti boiler
	Suini
	da 541 grassi da 100 Kg di p.v.
	da 229 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg
	Bovini
	da 73 vacche in produzione
	da 137 vacche nutrici
	da 167 capi in rimonta
	da 181 bovini all'ingrasso
da 698 vitelli a carne bianca	
Allevamenti con più di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA)	Bovini
	oltre 416 vacche in produzione
	oltre 421 vacche nutrici
	oltre 833 capi in rimonta
	oltre 625 bovini all'ingrasso
oltre 1920 vitelli a carne bianca	
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.lgs. 152/2006 e s.m.i (Autorizzazione Integrata Ambientale)	Avicoli
	oltre 40.000 posti ovaiole
	oltre 40.000 posti boiler
	Suini
	oltre 2.000 grassi
oltre 750 scrofe con suinetti inferiori a 30 Kg	

CONTRATTO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO⁵¹

La ditta individuale/società _____ con sede legale in _____, Via _____, CUA _____, nel presente atto rappresentata dal sig. _____, in qualità di titolare/legale rappresentante, da qui in avanti chiamata "Conferente";

e

la ditta individuale/società _____ con sede legale in _____, Via _____, CUA _____, nel presente atto rappresentata dal sig. _____, in qualità di titolare/legale rappresentante, da qui in avanti chiamata "Acquirente".

convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- a) Il presente Contratto regola gli scambi di effluenti (da qui in avanti chiamati "effluenti") tra il Conferente, dai cui cicli di produzione originano tali effluenti, e l' Acquirente, che li utilizza esclusivamente per fini agronomici, in conformità alle disposizioni regionali in materia.
- b) Il Conferente si obbliga a fornire annualmente all'Acquirente effluenti, che non contengono materiale classificabile come rifiuto⁵², in quantità pari a m³ _____ (tal quale), con le seguenti caratteristiche chimico/fisiche:
 - tipologia (scrivere "palabile" o "non palabile") (obbligatorio) _____;
 - quantità totale di azoto (kg) (obbligatorio) _____;
 - quantità totale di fosforo (kg) (necessario in caso di adesione alla Deroga Nitrati) _____;
 - sostanza secca (s.s.) (%) (facoltativo) _____;
 - rapporto C/N (facoltativo) _____.

2. DURATA DEL CONTRATTO

- a) Il presente Contratto ha una durata di anni _____ dalla data della stipula, ossia dal ____/____/____ al ____/____/____.

3. DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONFERENTE

Il Conferente si obbliga:

- a) a garantire all'Acquirente la fornitura di effluenti conformi a quanto specificato nell'articolo 1;
- b) a consentire all'Acquirente, in qualunque momento, il controllo qualitativo e quantitativo sugli effluenti oggetto della fornitura;
- c) a stoccare gli effluenti nelle proprie strutture aziendali, in base a quanto specificato nella Comunicazione nitrati dell'anno di riferimento, per un periodo di tempo non inferiore al minimo di legge;
- d) a comunicare formalmente all'Acquirente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno _____ giorni, la data prevista per la cessazione del conferimento dell'effluente oggetto del presente Contratto, dovuta all'eventuale cessazione dell'attività;
- e) ad utilizzare la Comunicazione Nitrati per la registrazione delle quantità annue di effluenti conferite all'Acquirente;
- f) a conservare copia del presente contratto presso l'azienda e a renderla disponibile per eventuali controlli.

Il Conferente ha il diritto:

- a) di ridefinire la quantità di effluenti oggetto del presente Contratto, previo accordo scritto con l'Acquirente, in funzione cambiamenti gestionali coerenti con le norme di riferimento regionali.

4. DIRITTI E OBBLIGHI DELL' ACQUIRENTE

⁵¹

Il presente Contratto rientra tra gli strumenti predisposti dalla Regione Lombardia per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione degli effluenti zootecnici ai fini della tutela delle risorse idriche dall'inquinamento da nitrati di origine agricola e la riduzione dei carichi territoriali di azoto da effluenti di allevamento

⁵²

ai sensi della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni

L'Acquirente si obbliga, in conformità alle disposizioni regionali in materia:

- a) a ricevere dal Conferente annualmente la quantità di effluenti indicata nel presente Contratto;
- b) a stoccare gli effluenti acquisiti, qualora l'acquisizione sia in stoccaggio e distribuzione, nelle proprie strutture aziendali;
- c) ad assicurare la disponibilità di terreni necessari allo spandimento degli effluenti acquisiti;
- d) a comunicare formalmente al Conferente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno _____ giorni, la data prevista per l'eventuale cessazione dell'attività che renda non più possibile ricevere gli effluenti dal Conferente;
- e) a mettere a disposizione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti acquisiti una superficie agricola utilizzata pari ad ha.a.ca _____.__, da lui condotta ed indicata nella Comunicazione nitrati (se dovuta) dell'anno di riferimento;
- f) ad utilizzare la Comunicazione Nitrati per la registrazione delle quantità annue di effluenti ritirate dal Conferente;
- g) a conservare copia del presente contratto presso l'azienda e a renderla disponibile per eventuali controlli.

L'Acquirente ha il diritto:

- a) di eseguire controlli al fine di verificare le caratteristiche fisico-chimiche degli effluenti riportate al precedente articolo 1. I test dovranno essere effettuati secondo modalità e standard internazionalmente accettati. Nell'ipotesi in cui i test riscontrassero valori non conformi a quelli pattuiti con il presente Contratto, l'Acquirente provvederà a contestare tale fatto al Conferente in forma scritta con raccomandata con A/R – o mezzo equipollente – anticipandone il contenuto anche a mezzo fax. L'accertamento della non conformità degli effluenti forniti costituisce per l'Acquirente giusta causa di risoluzione del presente Contratto.

5. TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI

Il trasporto degli effluenti oggetto del presente Contratto è a carico del Conferente / Acquirente (cancellare la voce non pertinente), che nelle fasi di trasferimento su strade pubbliche utilizzerà la documentazione definita dalle disposizioni regionali in materia;

6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di "causa di forza maggiore" – intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alluvioni, o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell'attività – dovrà tempestivamente darne avviso all'altra Parte, comunicando la natura dell'evento e la sua importanza. L'avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo fax.

In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Contratto restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

7. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Contratto.

L'Acquirente

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

Il Conferente

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui agli articoli 2 (durata del Contratto), 3 (diritti e obblighi del Conferente), 4 (diritti e obblighi dell'Acquirente), 5 (trasporto degli effluenti).

L'Acquirente

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

Il Conferente

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

Luogo, li _____

Data ____/____/____

PROCEDURA PER LA VALIDAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLE IMPRESE PER LA GESTIONE DELL'AZOTO

Premessa

Regione Lombardia promuove l'innovazione tecnologica finalizzata a mitigare l'impatto ambientale delle attività agricole, con particolare riferimento alla gestione dell'azoto, e a ottimizzare la gestione degli effluenti di allevamento ai sensi della direttiva nitrati.

A tal fine attiva una procedura di validazione delle innovazioni tecnologiche disponibili e aggiorna la Procedura nitrati implementando i dati utili a riconoscere alle imprese l'utilizzo di tali innovazioni nell'ambito della compilazione della Comunicazione nitrati.

La procedura di validazione di innovazioni tecnologiche

I soggetti che intendono validare, ai fini del riconoscimento regionale, nuove tecnologie e/o innovazioni di processo o di prodotto atte a migliorare l'efficienza della gestione dell'azoto nell'ambito dell'impresa agricola per gli aspetti che riguardano l'attuazione delle Linee guida in applicazione della direttiva nitrati⁵³ devono:

1. Fare richiesta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura
2. Produrre una documentazione dettagliata che descriva la tecnologia, il processo, il prodotto ecc..
3. Sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità a
 - a. sottoporsi ad una attività di verifica da parte di un ente terzo (provincia, regione, università, centro di ricerca) in condizioni operative con protocollo concordato per valutare gli aspetti operativi, il mantenimento delle prestazioni nel tempo e le modalità di implementazione di un piano di monitoraggio a regime
4. Produrre una relazione scientifica sottoscritta da un soggetto competente afferente ad un ente di ricerca riconosciuto.
5. Produrre i risultati di una specifica sperimentazione effettuata su aziende reali che dimostri l'efficacia della tecnologia, del processo, del prodotto ecc. corredata di eventuale materiale documentale supplementare, quale analisi di laboratorio effettuate da un soggetto certificato, materiale bibliografico ecc. condotta con il coinvolgimento o la supervisione di un ente di ricerca.
6. Se invece sono stati già realizzati impianti con la stessa tecnologia e sono già stati validati (da enti qualificati e terzi) può produrre la relazione realizzata dall'ente che ha effettuato le prove.

La richiesta, il protocollo sperimentale proposto e tutta la documentazione prodotta, sarà sottoposta alla valutazione del Comitato tecnico scientifico nitrati ed emissioni nominato da Regione Lombardia⁵⁴.

La valutazione dovrà verificare:

⁵³ Anche nei casi di impianto di trattamento che combina tecnologie con principi di funzionamento noti ma che risulta nuova nel suo insieme oppure che faccia riferimento a impianti analoghi funzionanti, ma solo per alcune componenti provate separatamente, bisognerebbe effettuare una verifica preliminare per dimostrare le effettive prestazioni del sistema

⁵⁴ Come previsto dalla d.g.r. 5171/2016

- La coerenza della tecnologia con le regole definite da RL per la gestione della direttiva nitrati.
- La validità del protocollo sperimentale.
- La ripetibilità dei risultati della sperimentazione alla scala reale.
- La congruità del protocollo di monitoraggio del mantenimento delle prestazioni nel tempo.
- Ecc..

Il riconoscimento dell'innovazione

Qualora la tecnologia, il processo, il prodotto sia valutata positivamente dal CTSN, Regione Lombardia consentirà l'introduzione della stessa tra le tecnologie, processi o prodotti adottabili dalle imprese nell'ambito dell'applicazione delle Linee guida e qualora ne sussista l'esigenza, inserirà i parametri individuati nel sistema informatico della Procedura Nitrati.

Il Comitato tecnico scientifico nitrati ed emissioni è composto da soggetti afferenti ad enti di ricerca, a servizi regionali di assistenza tecnica agli allevamenti, a Regione Lombardia e Sistema regionale e da esperti di settore.

La nomina dei membri del Comitato è effettuata con decreto dal Direttore Generale Agricoltura.

REDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI E DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Premessa

La redazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica ai sensi delle presenti Linee guida prevede la compilazione della "Procedura nitrati"

La Comunicazione nitrati deve essere redatta utilizzando la "Procedura nitrati" sopra richiamata che classifica l'impresa agricola sulla base dei criteri riassunti nell'ALLEGATO 7 - "Classificazione aziendale per le imprese localizzate in zona vulnerabile da nitrati" e guida alla compilazione della idonea Comunicazione nitrati e, ove previsto, del relativo e idoneo Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

La "Procedura nitrati" consente di:

- a) acquisire dati aziendali (riguardanti i terreni, gli animali allevati, i fabbricati destinati al ricovero degli animali)
- b) aggiornare i dati aziendali (riguardanti le strutture di stoccaggio, di allevamento, di trattamento, le acquisizioni/cessioni di effluenti di allevamento, di prodotti aggiuntivi, di fertilizzanti)
- c) descrivere le operazioni aziendali per la gestione e movimentazione degli effluenti di allevamento e dell'azoto (associazione tra animali allevati, strutture di allevamento, strutture di stoccaggio, impianti di trattamento) e le eventuali cessioni a terzi
- d) descrivere la gestione delle acquisizioni, dei prodotti aggiuntivi utilizzati, fertilizzati organici, effluenti di allevamento ecc.
- e) elaborare una Comunicazione nitrati preventiva sulla gestione aziendale dell'azoto
- f) elaborare un Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti organici [ovvero Piano di distribuzione (volumi e calendario)] coerentemente con i limiti previsti dalla direttiva nitrati e in funzione del bilancio dell'azoto.

Il concetto di bilancio dell'azoto

In ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, la procedura per la redazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica deve contemplare la determinazione di alcuni parametri idonei alla formulazione di un bilancio dell'azoto relativo al sistema suolo-pianta che contempli:

- 1) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;
- 2) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.

Il bilancio viene definito con la seguente equazione:

$$(K_c \times F_c) + (K_o \times F_o) = MAS$$

- F_c è la quantità di N apportata col concime chimico o minerale;
- K_c è il coefficiente di efficienza¹ relativo agli apporti di concime chimico (F_c). Si considera uguale a 1;

- **F_o** è la quantità di N apportata con il concime organico (effluenti zootecnici, digestato disciplinato dal presente PdA, fanghi di depurazione, acque reflue recuperate di cui al DM 185/2003, ecc.);
- **K_o** è il coefficiente di efficienza⁵⁵ relativo agli apporti di fertilizzante organico (F_o). Esso varia in funzione del tipo di fertilizzante organico.
- **MAS** è il quantitativo massimo di azoto apportabile per anno alle singole colture. Vedi allegato X.

Efficienza dell'azoto in rapporto al tipo di fertilizzante azotato utilizzato

Le dosi di effluente di allevamento, applicate nel rispetto della direttiva nitrati e l'eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti/correttivi organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 nel rispetto dei MAS, devono essere riportate nella Comunicazione nitrati e quando previsto nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).

Tabella 1 – Parametri di Efficienza dell'azoto in rapporto al tipo di fertilizzante azotato utilizzato

	Tipologia di matrice	Liquido	Palabile compostato	Palabile non compostato
Effluenti di allevamento	Bovini da latte o da carne	0,50	0,50	0,50
	Suini	0,60	0,50	0,50
	Bufalini, ovini, caprini e equini	0,50	0,50	0,50
	Avicoli e cunicoli	0,60	0,50	0,50
	Fertilizzante organico (FO)	0,50	0,50	0,50
	Prodotto aggiuntivo (PA)	0,50	0,50	0,50
Digestato	Bovini da latte o da carne	0,55	0,55	0,55
	Suini	0,65	0,55	0,55
	Bufalini, ovini, caprini e equini	0,55	0,55	0,55
	Avicoli e cunicoli	0,65	0,55	0,55
	Fertilizzante organico (FO)	0,55	0,55	0,55
	Prodotto aggiuntivo (PA)	0,55	0,55	0,55
Epoca di distribuzione	Tutte	50% entro 31 luglio	no limite	50% entro 31 luglio

L'obiettivo di ottimizzare gli apporti, al fine di conseguire la massima efficienza d'impiego dei diversi tipi di fertilizzanti, è garantita qualora il calendario di distribuzione di tali matrici preveda la distribuzione secondo quanto riportato nella riga "Epoca di distribuzione" della tabella 1.

In caso di miscele di diverse matrici l'efficienza è calcolata come media, ponderata sul quantitativo di azoto, delle efficienze delle singole matrici.

⁵⁵ Ai fini del calcolo del bilancio dell'azoto, per efficienza di fertilizzazione si intende l'efficienza di recupero, data dal rapporto tra l'azoto recuperato nei tessuti vegetali e quello applicato.

VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL LINEE GUIDA REGIONALE

Regione Lombardia, nell'ambito del programma di sorveglianza per la verifica dell'efficacia dei programmi di azione nelle zone non vulnerabili⁵⁶, effettua:

1. **il monitoraggio dello stato della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e dello stato trofico delle acque dolci superficiali.** Tale monitoraggio viene condotto attraverso una rete costituita da stazioni di campionamento disposte nel territorio regionale;
2. **il monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli**, finalizzato a valutare gli effetti conseguenti e potenziali delle pratiche agricole e dei loro cambiamenti sullo stato delle acque, in particolare per quanto attiene la concentrazione dei nitrati e del fosforo. Ciò comporta il monitoraggio di alcuni indicatori chiave come le pratiche agricole nella loro evoluzione, la presenza dei nitrati e del fosforo nei suoli coltivati, nelle acque del suolo e nelle falde ipodermiche.

Finalità del piano di monitoraggio

1. Il monitoraggio ambientale del Linee guida Nitrati⁵⁷ assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Programma e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive;
2. Il piano di monitoraggio ambientale del Linee guida Nitrati si raccorda e si coordina con i sistemi di monitoraggio ambientale già definiti da altri strumenti di pianificazione/programmazione regionale vigenti interessati dal Programma (es. PTUA/PTA, PSR, PRIA, PEAR), avendo cura di verificare l'effettiva presenza di indicatori funzionali a tale monitoraggio al fine di evitare duplicazioni. Eventuali carenze del piano di monitoraggio riscontrate saranno opportunamente integrate.
3. Al fine di monitorare lo stato di qualità dell'ambiente, anche sotto il profilo igienico-sanitario, si prevede l'attivazione, d'intesa con le competenti Agenzie di Tutela della Salute e ARPA Lombardia, di tavoli tecnici per la valutazione degli effetti sulla salute umana della popolazione interessata dal Programma.
4. Durante il quadriennio di attuazione del Linee guida Nitrati sarà implementato un sistema di valutazione dell'efficacia del Programma che tenga conto degli specifici obiettivi del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPO), dello stato qualitativo dei corpi idrici e del grado di rilevanza delle fonti di inquinamento diffuso di origine agro-zootecnica. Le attività di monitoraggio saranno dirette al controllo degli effetti dell'applicazione del Programma sullo stato delle acque al fine di riorientare, qualora necessario, le misure.

Criteri per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e responsabilità

1. Il monitoraggio dello stato della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e dello stato trofico delle acque dolci superficiali è effettuato da **ARPA** su stazioni di campionamento selezionate all'interno della rete di monitoraggio regionale

⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 92, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 152/2006

⁵⁷ Ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- dello stato delle acque superficiali definita ai sensi del Dlgs 152/06, che recepisce la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque).
2. Il monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli è effettuato da **ERSAF**, sulla base di un programma di attività che permetta la raccolta e la sistemazione organica dei dati necessari alla verifica degli effetti delle presenti Linee guida.
L'attività comprenderà:
 - a) rilevazione del numero e delle caratteristiche (quali dimensione, tipologia di allevamento, sistemi di trattamento degli effluenti, impianti di digestione anaerobica) delle aziende interessate dalla Procedura Nitrati, del carico zootecnico e degli usi del suolo agricolo;
 - b) caratterizzazione degli effluenti di allevamento, di digestati e di altre matrici utilizzate dal sistema agricolo;
 - c) stima del bilancio dei nutrienti a scala regionale per valutare eventuali surplus di nutrienti e il livello di pressione delle attività agro-zootecniche sui corpi idrici recettori;
 - d) misurazione e stima della percolazione di nutrienti e delle perdite di azoto per emissione in atmosfera in siti sperimentali rappresentativi delle aziende agro-zootecniche lombarde;
 - e) applicazione di modelli di calcolo al sistema suolo-pianta-atmosfera calibrati e validati con i dati raccolti a scala aziendale, al fine di stimare a scala territoriale le perdite di nutrienti dai suoli agricoli e le perdite di azoto per emissione in atmosfera;
 - f) determinazione del contenuto di nitrati, fosforo, metalli pesanti, sali solubili e sostanza organica in suoli rappresentativi delle zone non vulnerabili da nitrati.
 3. Il monitoraggio territoriale dell'applicazione delle presenti Linee guida da parte delle imprese è effettuato anche utilizzando i dati presenti sul Portale delle aziende agricole Sis.Co. e i dati raccolti con la Procedura Nitrati utilizzando strumenti informatici dedicati.

Comunicazione degli esiti del monitoraggio

1. Al fine di fornire adeguata informazione e divulgazione dei risultati dell'attività di monitoraggio, gli esiti verranno comunicati ai soggetti interessati e resi pubblici attraverso rapporti periodici pubblicati tramite le modalità ritenute più opportune, sulle pagine web della Direzione Generale Agricoltura e di ERSAF.
2. I Rapporti di monitoraggio saranno altresì messi a disposizione sul sito web: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

Eventuali modifiche delle Linee guida

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio saranno tenute in considerazione nel caso di eventuali modifiche al Programma e saranno comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione e/o di programmazione.
2. Regione Lombardia definisce meccanismi di riorientamento del Programma in caso di impatti negativi, anche imprevisti, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

REGISTRO DELLE DISTRIBUZIONI DI FERTILIZZANTI

dati riportati dalla Procedura nitrati					
tipo di e.a.	quantità	N		P2O5	K2O
	m3	kg	kg/m3	kg	kg
liquido					
solido compostato					
solido non compostato					

Distribuzioni effettuate nell'anno solare _____										
Data distribuzione	Tipologia (solido/liquido)	Quantità distribuita (m ³)	N (kg/m ³)	P ₂ O ₅ kg	K ₂ O kg	superficie distribuita (ha)	Modalità di distribuzione	Località della distribuzione o appezzamento indicato nell'idoneo documento cartografico (1)	Coltura praticata	Firma
(1) numero di mappa catastale oppure denominazione dell'appezzamento identificabile sulla CTR										
Note										

D.g.r. 18 luglio 2016 - n. X/5420
Determinazioni in ordine alla partecipazione al progetto europeo denominato «Forget Heritage» presentato a valere sul programma «Interreg Central Europe - Cooperation programme 2014-2020». Autorizzazione della Direzione generale Sviluppo Economico alla fase di attuazione in rappresentanza di Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Programma europeo Interreg Centrale Europe Cooperation Programma 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)10023 del 16 dicembre 2014;
- la pubblicazione, sul sito internet del programma, del documento «Announcement of the first call for proposals - step 1» con gli estremi della prima call per la presentazione di proposte progettuali, con procedura a due step, secondo le seguenti scadenze: primo step tramite «Light Application Form» dal 12 febbraio al 15 aprile 2015 e secondo step tramite Application Form 28 settembre al 4 dicembre 2015;
- la d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013 «Strategia regionale per l'accesso ai Programmi a gestione diretta dell'UE per il periodo 2014-2020: priorità programmatiche, definizione delle proposte progettuali e disciplina per l'accesso al fondo di cui all'art. 27, c. 10 della l.r. 35/97»;
- il decreto n. 884 del 10 febbraio 2014 di costituzione del Gruppo per la progettazione europea (GPE) in attuazione della sopra citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013;

Preso atto che la direzione generale sviluppo economico ha ritenuto di aderire al partenariato proponente il progetto «Forget Heritage» nell'ambito del Programma Europeo «Central Europe» - Cooperation Programme 2014-2020, in qualità di partner unitamente a:

- Comune di Genova (Italia) capofila;
- Institute for Economic Research- Lubiana (Slovenia);
- Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region- Lubiana (Slovenia);
- City of Nuremberg (Germania);
- City of Bydgoszcz (Polonia);
- Cultural Innovation Competence Centre Association - Pécs (Ungheria);
- City of Rijeka - (Croazia);
- Statutory City of Usti nad Labem (Repubblica Ceca);
- City of Warsaw (Polonia);

Verificato che:

- il GPE nella riunione del 30 marzo 2015 ha espresso parere favorevole rispetto alla candidatura della proposta progettuale, denominata inizialmente Spaces, di cui si allega scheda di progetto, aggiornata in base alle indicazioni ricevute in sede di valutazione del primo step di presentazione, ne individua sinteticamente i contenuti e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
- in data 23 settembre 2015, a seguito della Candidatura sulla prima call, il Segretariato congiunto (JS) del Programma ha dato comunicazione al capofila di aver superato con esito positivo il primo step;
- in data 3 dicembre 2015 il Capofila del progetto, tenendo in considerazione le osservazioni pervenute dai valutatori, ha pertanto provveduto a trasmettere la candidatura dell'Application Form del progetto al secondo step della call;
- il Segretariato congiunto (JS) del Programma, in data 15 aprile 2016, ha inviato al Capofila comunicazione in merito all'ammissione del progetto europeo «Forget Heritage» (ID Progetto: CE489) alla fase di negoziazione e successiva contrattualizzazione nell'ambito del Programma Europeo Centrale Europe - Cooperation Programme 2014-2020;

Rilevato che il budget complessivo del progetto approvato ammonta a € 2.470.570,45 così determinato:

- € 2.048.805,40 quota di finanziamento europeo FESR per i partner UE;
- € 421.765,05 quota di cofinanziamento a carico dei partner,

secondo la ripartizione riportata nella scheda del piano finanziario di progetto - Allegato B - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la quota in capo a Regione Lombardia risulta pari a € 262.114,60 così suddivisa:

- 80% pari a € 209.691,68 di finanziamento FESR (Commissione Europea);
- 20% pari a € 52.422,92 di cofinanziamento nazionale tramite il Fondo di Rotazione (MEF-IGRUE);

Dato atto che è stato individuato quale responsabile amministrativo del progetto il direttore generale della dg sviluppo economico e quale responsabile operativo dello stesso il dirigente della struttura terziario avanzato, moda, design e turismo;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla già citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013, la direzione potrà recepire, durante l'attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dagli organismi di gestione del programma che non comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto;

- Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
- A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di partecipare al progetto europeo «Forget Heritage» (ID Progetto: CE489), finanziato a valere sul Programma Interreg Central Europe - Cooperation Programme 2014-2020, così come descritto sinteticamente nell'Allegato A e secondo il piano finanziario di cui all'Allegato B quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di stabilire che la direzione generale sviluppo economico procederà alla fase di attuazione mediante le procedure necessarie all'avvio del progetto europeo Forget Heritage;

3. di dare atto che la quota in capo a Regione Lombardia risulta pari a € 262.114,60 così suddivisa:

- 80% pari a € 209.691,68 di finanziamento FESR (Commissione Europea);
- 20% pari a € 52.422,92 di cofinanziamento nazionale tramite il Fondo di Rotazione (MEF-IGRUE);

e che la direzione competente procederà all'istituzione dei capitoli di bilancio dedicati all'attuazione del progetto europeo Forget Heritage;

4. di confermare quale responsabile amministrativo del progetto il Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico e quale responsabile operativo dello stesso il Dirigente della Struttura Terziario Avanzato, Moda, Design e Turismo;

5. di dare atto che il Direttore Generale pro tempore della dg sviluppo economico provvederà a recepire, durante l'attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dalla Commissione Europea che non comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e di demandare al dirigente competente la pubblicazione degli atti conseguenti e successivi come previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA CTE**

PARTE 1 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO

PROGRAMMA CTE	INTERREG - CENTRAL EUROPE
TITOLO PROGETTO	FORGET HERITAGE (già SPACES)
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO	
<p>La presenza di edifici inutilizzati gioca un ruolo centrale per le città dell'Europa centrale. Spesso si tratta edifici in stato di degrado e che in quanto tali hanno un impatto negativo sulle aree circostanti e si trasformano in "vuoti urbani". Questi spazi sono spesso situati in zone strategiche, ma nella condizione di abbandono in cui sono relegati, non sono più fonte né di benessere né di utilità per le comunità.</p> <p>Se opportunamente gestiti, essi possono avere molteplici effetti positivi sulla città e sulla comunità.</p> <p>La larga presenza di strutture vuote ad alto contenuto storico all'interno delle aree urbane di Central Europe e la larga domanda delle nuove generazioni di accedere a questi spazi (ad un prezzo sostenibile) non solo per attività ricreative o culturali ma anche correlate all'imprenditoria e alla creazione di posti di lavoro, pone nuove sfide alle pubbliche amministrazioni.</p> <p>L'idea cardine del progetto è di utilizzare tali edifici/spazi per l'insediamento di industrie/attività culturali e creative che possano sviluppare le proprie attività all'interno degli edifici individuati e generare di conseguenza un processo virtuoso di crescita economica, di aumento dell'occupazione, di incremento dei flussi turistici e dell'attrattività territoriale, oltre a preservare la memoria dei luoghi la loro storia e identità.</p>	
PRIORITÀ DEL PROGRAMMA CTE	<u>Asse prioritario 3</u> - Azioni di cooperazione finalizzata all'individuazione e allo sviluppo di modalità innovative transfrontaliere per l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e culturali
OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGRAMMA CTE	Specific objective 3.2: To improve capacities for the sustainable use of cultural heritage and resources
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<p>Le attività di progetto prevedono l'analisi di buone pratiche, la redazione di un manuale di management e modalità innovative per la gestione in partenariato pubblico e privato di strutture storiche, attraverso l'insediamento di imprese creative o iniziative di start-up creative e culturali.</p> <p>Le indicazioni elaborate nel manuale saranno testate attraverso l'implementazione di azioni pilota.</p> <p>Saranno realizzati studi di fattibilità per valutarne anticipatamente potenzialità e debolezze e saranno organizzati workshop e sessioni formative per le organizzazioni/imprese.</p> <p>La metodologia messa a punto nell'ambito del progetto sarà messa a disposizione di tutti i partner di progetto per assicurarne la sostenibilità a lungo termine.</p> <p>Ogni partner avrà a disposizione risorse economiche di "piccola scala" per le attrezzature e gli interventi strutturali da attuare per la migliore riuscita dell'azione pilota, nonché un budget per le azioni di avvio delle attività delle industrie culturali e creative insediate.</p>
RISULTATI ATTESI	<ul style="list-style-type: none"> - Cooperazione tra le città europee della zona Central Europe per l'identificazione di modalità di management, in partenariato tra soggetti pubblici e privati - Riqualificazione di spazi o edifici urbani attraverso l'insediamento di attività creative e culturali - Aumento dei flussi turistici e dell'attrattività territoriale
DURATA DEL PROGETTO	3 ANNI (da giugno 2016 a maggio 2019)
BUDGET COMPLESSIVO	€ 2.470.570,45
QUOTA PER REGIONE LOMBARDIA	€ 262.114,60
CAPOFILA	Comune di Genova (Italia)

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

PARTNERS	Institute for Economic Research- Lubiana (Slovenia); Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region- Lubiana (Slovenia); City of Nuremberg (Germania); City of Bydgoszcz (Polonia); Cultural Innovation Competence Centre Association- Pécs (Ungheria); CITY OF RIJEKA- (Croazia); Statutory City of Usti nad Labem (Repubblica Ceca); City of Warsaw (Polonia). Regione Lombardia (Italia)
PARTE 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROPONENTE	
DIREZIONE GENERALE PROPONENTE	SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE LEGALE DEL PROGETTO	DANILO MAIOCCHI
DIRIGENTE RESPONSABILE	Pietro Lenna - Dirigente Struttura Terziario Avanzato, Moda, Design, Turismo
RESPONSABILE OPERATIVO	-
OBIETTIVO PRS (codice e titolo)	Econ.14.1.61 Sostegno alla competitività delle imprese dei settori moda, design e creatività
SINERGIE CON ALTRE INIZIATIVE REGIONALI (eventuali)	-
NOTE	-
Data ultimo aggiornamento	15.6.2016

A.3 Project budget - breakdown per partner

Partner name and N.			Programme Co-financing			Partner Co-financing					TOTAL ELIGIBLE BUDGET
Partner Name	Partner abbreviation	Country	ERDF	ERDF co-financing rate (%)	% of Total ERDF	Public co-financing			Private co-financing	Total co-financing	
						Automatic public co-financing	Other co-financing	Total public co-financing			
1 - COMUNE DI GENOVA	CdG	ITALY	321.220,00	80,00 %	15,67 %	80.305,00	0,00	80.305,00	0,00	80.305,00	401.525,00
2 - Inštitut za ekonomska raziskovanja	IER	SLOVENIA	150.412,47	85,00 %	7,34 %	0,00	26.543,38	26.543,38	0,00	26.543,38	176.955,85
3 - Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije	RRA LUR	SLOVENIA	207.357,50	85,00 %	10,12 %	0,00	36.592,50	36.592,50	0,00	36.592,50	243.950,00
4 - Stadt Nürnberg (Amt für Kultur und Freizeit)	StN	GERMANY	287.960,00	80,00 %	14,05 %	0,00	71.990,00	71.990,00	0,00	71.990,00	359.950,00
5 - Miasto Bydgoszcz	UMB	POLAND	222.551,25	85,00 %	10,86 %	0,00	39.273,75	39.273,75	0,00	39.273,75	261.825,00
6 - Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület	CICC Association	HUNGARY	174.364,75	85,00 %	8,51 %	20.513,50	0,00	20.513,50	10.256,75	30.770,25	205.135,00
7 - Grand Rijeka	Rijeka	CROATIA	170.807,50	85,00 %	8,33 %	0,00	30.142,50	30.142,50	0,00	30.142,50	200.950,00
8 - Statutární Mesto Ústí nad Labem	UNL	CZECH REPUBLIC	137.287,75	85,00 %	6,70 %	0,00	24.227,25	24.227,25	0,00	24.227,25	161.515,00

Partner name and N.			Programme Co-financing			Partner Co-financing					TOTAL ELIGIBLE BUDGET
Partner Name	Partner abbreviation	Country	ERDF	ERDF co-financing rate (%)	% of Total ERDF	Public co-financing			Private co-financing	Total co-financing	
						Automatic public co-financing	Other co-financing	Total public co-financing			
9 - Regione Lombardia - DG Commercio, Turismo e Terziario	Lombardy Region	ITALY	209.691,68	80,00 %	10,23 %	52.422,92	0,00	52.422,92	0,00	52.422,92	262.114,60
10 - Miasto stołeczne Warszawa	UM Warsaw	POLAND	167.152,50	85,00 %	8,15 %	0,00	29.497,50	29.497,50	0,00	29.497,50	196.650,00
<i>Sub-total for PPs inside the programme area</i>			2.048.805,40	—	100,00 %	153.241,42	258.266,88	411.508,30	10.256,75	421.765,05	2.470.570,45
<i>Sub-total for PPs outside the programme area</i>			0,00	—	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			2.048.805,40	—	100,00 %	153.241,42	258.266,88	411.508,30	10.256,75	421.765,05	2.470.570,45

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Università, ricerca e open innovation

D.d.s. 14 luglio 2016 - n. 6916
Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo: approvazione «Bando Ricerca e Innovazione - Edizione 2016 - Misure A, B e C»

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA,
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Visti:

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura, approvato con d.c.r. n. 78/2013 - e il suo aggiornamento di cui al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2015 di cui alla d.g.r. n. 4239/2015 - che individuano la ricerca e l'Innovazione come priorità strategiche delle politiche di Regione Lombardia per la loro capacità di assicurare sviluppo, crescita e occupazione;
- la legge regionale 11/2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ai sensi della quale Regione Lombardia intende rilanciare la competitività e attrattività del territorio anche attraverso il consolidamento delle attività di ricerca e sviluppo e la promozione di interventi specifici per la valorizzazione del capitale umano;
- la Smart Specialisation Strategy per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia, approvata con d.g.r. X/1051/2013 (così come aggiornata con d.g.r. n. X/2146/2014 e d.g.r. n. X/3486/2015), avente la finalità di soddisfare le precondizioni di accesso ai Fondi della Nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020, che individua le priorità concrete e perseguibili legate ad ambiti applicativi particolarmente promettenti e sfidanti intorno alle quali concentrare le risorse disponibili articolandole nelle 7 Aree di Specializzazione (AdS dell'Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industria della salute, Industrie creative e culturali, Manifatturiero avanzato e Mobilità sostenibile);
- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione, art. 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.2 (cumulo) e art. 6 (controlli) del medesimo regolamento;
- l'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato («Regolamento generale di esenzione per categoria»), con riferimento alla definizione di PMI;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, avente ad oggetto «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (GU n. 99 del 30 aprile 1998) e in particolare l'art. 5/II (che stabilisce che nel procedimento a graduatoria la selezione delle iniziative ammissibili sia effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati) e all'art. 5/V (che prevede in particolare che le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda);

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. 5009 dell'11 aprile 2016, avente ad oggetto: «approvazione dello schema di accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza (di concerto con l'Assessore Garavaglia», che conferma l'alleanza strategica tra la Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo, inquadrando una visione strategica comune al fine di incrementare le sinergie, nonché di realizzare una potenziale additionalità di risorse e massa critica messe a disposizione dai relativi sistemi per ottimizzare la capacità d'intervento, sottoscritto in data 16 giugno 2016;
- la d.g.r. n. X/5372 del 5 luglio 2016, avente ad oggetto «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo: Bando Ricerca e Innovazione - edizione 2016 - misure A, B e C», con la quale Regione Lombardia ha fissato

modalità e criteri della misura in sinergia con Unioncamere Lombardia, che ha manifestato la disponibilità a cofinanziare l'iniziativa e a prendere in carico la gestione attuativa della stessa;

Considerato che, all'interno di questa cornice e collaborazione, il 14 luglio 2016 è stato sottoposto al Collegio di Indirizzo e Sorveglianza il Programma d'azione 2016, come previsto dall'Accordo sopra richiamato, tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell'ambito del quale è ricompresa l'attivazione del «Bando Ricerca e Innovazione - Edizione 2016 - misure A, B e C»;

Richiamato il parere positivo espresso dal Comitato di Valutazione degli aiuti di stato, di cui alla d.g.r. 3889/2015 nella seduta del 7 giugno 2016 in ordine alla presente iniziativa inquadrata nel regime de minimis, relativamente alle clausole di conformità agli aiuti di stato;

Considerato che le seguenti linee di intervento, definite nella suddetta d.g.r. 5372/2016:

- Misura A - creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali;
- Misura B - adozione di tecnologie digitali con i centri di ricerca;
- Misura C - supporto alle proposte che hanno ottenuto il «seal of excellence» nella fase 1 «Strumento per le PMI» di Horizon 2020;

sono declinate in modo puntuale e dettagliato nel «Bando Ricerca e Innovazione - edizione 2016 - misure A, B e C», di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede l'assegnazione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese;

Dato atto che il «Bando Ricerca e Innovazione - edizione 2016 (misure A, B e C)», presenta una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 2.950.000,00 e prevede le seguenti coperture finanziarie così ripartite:

- euro 1.450.000,00, a carico di Regione Lombardia provenienti dai residui accertati con il decreto n. 804 del 9 febbraio 2016 sull'edizione del bando «Voucher innovazione edizione 2013» (per euro 419.882,00) e il decreto n. 3513 del 20 aprile 2016 sull'edizione del bando «Voucher innovazione edizione 2011» (per euro 1.030.118,00), residui disponibili sul «Fondo per la promozione di accordi istituzionali», in gestione presso Finlombarda s.p.a., da riservare rispettivamente:
 - euro 500.000,00 sulla misura A (senza ripartizione provinciale);
 - euro 500.000,00 sulla misura B (senza ripartizione provinciale);
 - euro 450.000,00 sulla misura C (senza ripartizione provinciale);
- euro 1.500.000,00 a carico della CCIAA di Milano, destinate a imprese con sede operativa o legale nella provincia di Milano da riservare per euro 1.000.000,00 alla misura A ed euro 500.000,00 alla misura B;

Atteso che con la suddetta d.g.r. 5372/2016 è stata prevista la possibilità di prevedere con appositi provvedimenti in seguito a eventuali ulteriori necessità o disponibilità di risorse di:

- riaprire i termini di scadenza;
- rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite appositi provvedimenti;
- effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra le misure;

Dato atto che in considerazione delle competenze tecniche necessarie alla implementazione della suddetta iniziativa, sono state individuate:

- Unioncamere Lombardia, come soggetto attuatore e responsabile della gestione, che si è reso disponibile a mettere a disposizione la piattaforma informatica e a gestire le varie fasi di attuazione del bando in virtù delle conoscenze ed esperienze maturate in iniziative similari precedenti (in particolare a gestire le risorse regionali relativamente alla verifica delle rendicontazioni, alla liquidazione ai soggetti beneficiari finali, ai controlli documentali di I livello anche ai fini del rispetto del de Minimis);
- Finlombarda s.p.a. relativamente alla valutazione della coerenza delle domande con la strategia S3 e all'erogazione delle risorse al soggetto attuatore Unioncamere Lombardia, in quanto gestore del «Fondo per la promozione degli Accordi Istituzionali»;

Vista la lettera d'incarico tra Regione Lombardia e Cestec s.p.a. (ora Finlombarda s.p.a.) del 22 marzo 2011 per lo svolgimento delle attività relative al «Fondo per la promozione di accordi Istituzionali» (inserita nella raccolta convenzioni e contratti di Regione Lombardia al n. 15128 del 25 marzo 2011 e successiva integrazione e successivo atto integrativo di proroga sottoscritto il 10 febbraio 2015) in cui tra le attività che vengono affidate a Finlombarda s.p.a., si prevede anche un supporto per l'attuazione della misura di cui alla sopracitata d.g.r. n. 5372/2016;

Dato atto che le imprese potranno presentare la domanda in forma esclusivamente telematica nel seguente periodo:

- per le misure A (sottomisura A1) e B dalle ore 14.30 del 6 settembre 2016 fino alle ore 12.00 del 27 settembre 2016, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombardia.it e dai siti delle Camere di Commercio Lombarde;
- per la misura A (sottomisura A2) e C dalle ore 14.30 del 6 settembre 2016 fino alle ore 12.00 del 27 ottobre 2016, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombardia.it e dai siti delle Camere di Commercio Lombarde;

Ritenuto di adottare l'allegato bando in base al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione, art. 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.2 (cumulo) e art. 6 (controlli) del medesimo regolamento;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti come impresa unica nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del medesimo regolamento comunitario;

Dato atto che gli aiuti non saranno:

- concessi ad imprese si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- erogati ad imprese che rientrano fra coloro che sono destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del reg. (UE) 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

Dato atto che contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di concessione, si provvederà alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della struttura regionale ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, individuata dalla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015 e dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 e dal decreto del Segretario generale n. 4517 del 20 maggio 2016;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della dg attività produttive, ricerca e innovazione in dg università, ricerca e open innovation;
- la d.g.r. n. X/5227 del 31 maggio 2016 di approvazione del VII provvedimento organizzativo, con la quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza 8 giugno 2016, prevedendo la nomina della dott.ssa Rosangela Morana come dirigente della uo programmazione, ricerca, innovazione e università e dirigente ad interim della struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

DECRETA

per i motivi esposti nelle premesse:

1. di approvare il «Bando Ricerca e Innovazione - edizione 2016 - misure A, B e C», di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'assegnazione di contributi alle micro, piccole e medie imprese specificando che l'iniziativa si articola nelle seguenti linee di intervento di seguito indicate:

- Misura A - creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali;
- Misura B - adozione di tecnologie digitali con i centri di ricerca;
- Misura C - supporto alle proposte che hanno ottenuto il «seal of excellence» nella fase 1 «Strumento per le PMI» di Horizon 2020;

2. di stabilire che le risorse destinate al suddetto bando, di cui al punto 1, pari complessivamente a euro 2.950.000,00 (euro 1.500.000,00 sulla misura A, euro 1.000.000,00 sulla misura B ed euro 450.000,00 sulla misura C) sono così ripartite:

- euro 1.450.000,00, a carico di Regione Lombardia provenienti dai residui accertati con il decreto n. 804 del 9 febbraio 2016 sull'edizione del bando «Voucher innovazione edizione 2013 (per euro 419.882,00) e il decreto n. 3513 del 20 aprile 2016 sull'edizione del bando «Voucher innovazione edizione 2011 (per euro 1.030.118,00 su un residuo accertato di euro 1.044.149,16), residui accertati e disponibili sul «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» in gestione presso Finlombarda s.p.a., di cui:
 - Euro 500.000,00 sulla misura A (senza ripartizione provinciale);
 - Euro 500.000,00 sulla misura B (senza ripartizione provinciale);
 - Euro 450.000,00 sulla misura C (senza ripartizione provinciale);
- euro 1.500.000,00 a carico della CCIAA di Milano, destinate a imprese con sede operativa o legale nella provincia di Milano, da riservare per euro 1.000.000,00 alla misura A ed euro 500.000,00 alla misura B;

3. di dare atto che le risorse di cui al punto 2, messe a disposizione dalla CCIAA di Milano, sono state approvate con d.g. n. 108 del 27 giugno 2016 da parte della giunta camerale;

4. di stabilire che le imprese potranno presentare la domanda in forma esclusivamente telematica nel seguente periodo:

- per le misure A (sottomisura A1) e B dalle ore 14.30 del 6 settembre 2016 fino alle ore 12.00 del 27 settembre 2016, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombardia.it e dai siti delle Camere di Commercio Lombarde;
- per la misura A (sottomisura A2) e C dalle ore 14.30 del 6 settembre 2016 fino alle ore 12.00 del 27 ottobre 2016, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombardia.it e dai siti delle Camere di Commercio Lombarde;

5. di prevedere che i finanziamenti relativi, al bando di cui al punto 1, siano attuati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione, art. 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.2 (cumulo) e art. 6 (controlli) del medesimo regolamento;

6. di dare atto che soggetto attuatore del bando di cui al punto 1 per quanto concerne la verifica delle rendicontazioni (ivi compresa la verifica rispetto al De Minimis) e della liquidazione ai beneficiari finali è Unioncamere Lombardia attraverso anche le Camere di Commercio territorialmente competenti;

7. di attestare che successivamente all'adozione del presente atto si provvederà alla pubblicazione degli atti di concessione conseguenti sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di avvalersi dell'assistenza tecnica-economica di Finlombarda s.p.a. per l'erogazione delle risorse regionali destinate alle imprese beneficiarie e liquidate alle stesse per il tramite di Unioncamere Lombardia, secondo le modalità indicate nel-

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

la lettera d'incarico del 22 marzo 2011 (inserita nella Raccolta convenzioni e contratti di Regione Lombardia al n. 15128 del 25 marzo 2011 e successivo atto integrativo sottoscritto il 10 febbraio 2015);

9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sui siti internet di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e delle Camere di Commercio Lombarde.

Il dirigente della struttura ricerca,
innovazione e trasferimento tecnologico
Rosangela Morana

— • —

**ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL
SISTEMA LOMBARDO**

**BANDO RICERCA & INNOVAZIONE
edizione 2016
(Misure A, B e C)**

Indice

Informazioni generali

1. Obiettivi e finalità
2. Ambiti di intervento
3. Dotazione finanziaria
4. Soggetti beneficiari
 - 4.1. Misure A (sottomisura A1), B e C
 - 4.2. Misura A (sottomisura A2)
5. Fornitori di servizi
6. Tipologia dei contributi
7. Regime di aiuto
8. Obblighi delle imprese beneficiarie
9. Presentazione delle domande
10. Istruttoria delle domande
11. Decadenza e sanzioni
12. Spese ammissibili
13. Rinuncia
14. Ispezioni e controlli
15. Responsabili del procedimento
16. Informativa sul trattamento dei dati personali
 - Scheda 1 – Misura A
 - Scheda 2 – Misura B
 - Scheda 3 – Misura C

Informazioni generali

1. Obiettivi e finalità

Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde tramite Unioncamere Lombardia, nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono favorire i processi di innovazione delle **micro, piccole e medie imprese (MPMI)** lombarde con l'obiettivo di avvicinare le imprese ai temi dello sviluppo tecnologico tramite una partecipazione attiva dei diversi soggetti dell'ecosistema dell'innovazione alla realizzazione di processi innovativi.

L'iniziativa contribuisce anche al perseguimento degli obiettivi delle strategie d'innovazione di "smart specialisation" (la Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia per la Ricerca e l'Innovazione, approvata con DGR X/1051 del 5 dicembre 2013, così come aggiornata con DGR n. X/2146 dell'11 luglio 2014 e DGR n. X/3486 del 24/4/2015 e n. X/3336 del 27/03/2015 con la finalità di soddisfare la precondizione di accesso ai Fondi della Nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020, ha declinato le 7 Aree di Specializzazione dell'Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industria della salute, Industrie creative e culturali, Manifatturiero avanzato e Mobilità sostenibile), concepite a livello regionale, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze lombarde anche in sinergia e stretto raccordo con la programmazione.

Nello specifico, con l'iniziativa "Bando Ricerca e Innovazione – edizione 2016" si intendono incentivare azioni di sostegno finalizzate a:

- A. stimolare l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, tramite la creazione di nuove tecnologie digitali in ambito Smart Cities & Communities;
- B. stimolare l'adozione di innovazione tecnologica digitale in ambito Smart Cities & Communities favorendo la collaborazione delle PMI con i centri di ricerca registrati nel sistema Questio;
- C. accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi di ricerca, sviluppo e innovazione europei, promuovendo esperienze di successo nei paesi dell'UE.

2. Ambiti di intervento

Con il presente bando, si intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto in misura fissa (voucher), le seguenti misure di innovazione tecnologica:

- **Misura A** – creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali (scheda 1);
- **Misura B** – adozione di tecnologie digitali con i centri di ricerca (scheda 2);
- **Misura C** - supporto alle proposte che hanno ottenuto il "**Seal of excellence**" nella fase 1 "Strumento per le PMI" di Horizon 2020 (scheda 3).

Tutti gli interventi devono essere realizzati in Lombardia, inoltre:

- per le misure A e B, devono avere ricadute e impatto in una delle 8 macrotematiche di sviluppo basate sul concetto di **Smart Cities & Communities** (di cui alla DGR X/3336/2015);
- per la misura C, devono obbligatoriamente riguardare o portare un valore aggiunto a una delle tematiche o aree di specializzazione così come delineate nella **strategia di Smart Specialisation** (di cui alla DGR 1051/2013 e ai successivi aggiornamenti di cui alle DGR 2146/2014 e 3486/2015).

In fase di compilazione della domanda i beneficiari devono compilare un modulo di posizionamento dove indicheranno: area di specializzazione, macrotematica e temi di sviluppo.

3. Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **€ 2.950.000,00** di cui:

- **€ 1.450.000,00** a carico di Regione Lombardia, Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation, destinati alle imprese con sede legale/operativa in una delle province lombarde;
- **€ 1.500.000,00** a carico della Camera di commercio di Milano, destinati alle sole imprese con sede legale/operativa in provincia di Milano.

La dotazione finanziaria complessiva è così ripartita:

MISURE	DOTAZIONE FINANZIARIA		
	Regione Lombardia	Camera di commercio di Milano	Totale
Sottomisura A1	€ 300.000	€ 500.000 (*)	€ 800.000
Sottomisura A2	€ 200.000	€ 500.000 (**)	€ 700.000
Misura B	€ 500.000	€ 500.000 (*)	€ 1.000.000
Misura C	€ 450.000	€ 0	€ 450.000
Totale	€ 1.450.000	€ 1.500.000	€ 2.950.000

(*) risorse riservate alle imprese con sede legale/operativa in provincia di Milano e

(**) risorse riservate agli aspiranti imprenditori che si impegnino a costituire un'impresa con sede legale/operativa in Provincia di Milano.

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia si riservano la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza;
- rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite appositi provvedimenti;
- effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra le misure.

4. Soggetti beneficiari

4.1. Misure A (sottomisura A1), B e C

Possono partecipare alle misure A (sottomisura A1) e alle misure B e C, le imprese che, al momento della presentazione della domanda e sino alla data di erogazione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere micro, piccola o media impresa con riferimento all'allegato I del Reg. UE n. 651/2014; sono comunque escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale;
- si impegnino ad avere sede legale e/o sede operativa¹ in una provincia lombarda (questo requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della rendicontazione finale e in fase di erogazione del contributo e in tali momenti l'impresa

¹ Qualora l'impresa abbia sede legale e sede operativa in diverse province lombarde, ai fini del Bando è considerata la provincia dove l'impresa ha sede legale (la verifica è effettuata in sede di presentazione della domanda e riverificata in sede di controllo della rendicontazione finale).

deve risultare iscritta e attiva al Registro Imprese e in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale² salvo decadenza dall'agevolazione concessa);

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D. Lgs.vo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D. Lgs.vo 159/2011;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non beneficiare di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute nel rispetto delle condizioni dell'art. 5 del Reg. 1407/13 e a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso;
- avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni³;
- non essere destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 (questo requisito deve essere posseduto al momento dell'erogazione del contributo).

4.2. Misura A (sottomisura A2)

La sottomisura A2 del presente bando è riservata a due tipologie di soggetti:

- **Start up a prevalente titolarità giovanile:** imprese iscritte e attive come Società di persone o di capitali al Registro Imprese da non più di 48 mesi dalla data di pubblicazione del Bando che siano in possesso di tutti i requisiti elencati al precedente punto 4.1 e in cui almeno il 50% dei componenti dell'impresa (soci e amministratori) abbia un'età non superiore ai 35 anni (compiuti alla data di presentazione della domanda).
- **Aspiranti giovani imprenditori:** persone fisiche che si impegnino, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione del contributo, a costituire una Società di persone o di capitali in cui almeno il 50% dei componenti dell'impresa (soci e amministratori) abbia un'età non superiore ai 35 anni al momento della validazione. L'impresa neocostituita deve risultare al momento della validazione del contributo in possesso di tutti i requisiti elencati al precedente punto 4.1 e l'aspirante imprenditore ne deve diventare legale rappresentante.

5. Fornitori di servizi

Per tutte le misure, i fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori.

² Qualora l'impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio competente, risulti non in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni lavorativi dalla apposita richiesta da parte del funzionario incaricato, pena la decadenza dal contributo concesso.

³ Nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle autocertificazioni in sede di erogazione, emergano irregolarità contributive, verranno concessi all'impresa 15 giorni per la regolarizzazione. Trascorso tale termine, in difetto di regolarizzazione, il contributo verrà erogato all'impresa al netto della quota di contributi non pagati, che è versata agli enti previdenziali e assicurativi (articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98).

Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

6. Tipologia dei contributi

L'agevolazione consiste:

- per le misure A e B in un **contributo a fondo perduto di importo fisso** (voucher) a fronte di un investimento minimo previsto a copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) per la realizzazione degli interventi così come declinati nelle singole schede delle misure;
- per la misura C in un **contributo a fondo perduto fisso (su regime forfettario a realizzazione risultato)** concesso all'impresa che ha partecipato alla fase 1 della misura "Horizon 2020-Strumento per le PMI", ha superato la valutazione tecnica, ma non è finanziata dalla UE per esaurimento dei fondi.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher per ogni misura, fino a un massimo di 2 richieste complessive per il presente bando. Si precisa inoltre che può essere presentata una sola domanda alternativa tra la misure A e B: se si presenta una domanda per la misura A non può essere presentata un'ulteriore domanda per la B e viceversa. In caso di eventuale presentazione è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda per misura. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

Il contributo è erogato, nel caso delle misure A e B, a saldo all'impresa sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a conclusione degli interventi e al superamento dell'investimento minimo o, nel caso della misura C, alla dimostrazione di aver presentato un progetto elaborato in fase 2. Il contributo è erogato al netto della ritenuta di legge del 4% di cui all'art. 28 secondo comma del D.P.R. 600/73.

7. Regime di aiuto

Le agevolazioni previste dal Bando sono concesse ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Con riferimento alla soglia

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti summenzionati, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Con riferimento alla nozione di impresa unica

Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (1) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Con riferimento al controllo

La Regione (anche attraverso Finlombarda) e Unioncamere Lombardia si riservano di controllare il contenuto delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 ai fini della revoca del contributo per le imprese beneficiarie.

Nel caso del presente Bando gli aiuti «de minimis» sono cumulabili con altri aiuti di Stato, ad eccezione della misura C in cui l'aiuto concesso non è cumulabile con l'eventuale contributo concesso dall'Unione Europea per la Fase 1 dello "Strumento per le PMI" di Horizon 2020 per lo stesso progetto (il progetto oggetto della concessione ed erogazione del voucher per la misura C non può essere presentato nuovamente per concorrere al contributo per la Fase 1" Strumento per le PMI").

8. Obblighi delle imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza dal contributo:

1. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
2. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
3. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
4. ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
5. a segnalare ai responsabili del Bando qualsiasi variazione degli importi percepiti in regime de minimis dalla data di presentazione della domanda fino al momento dell'assegnazione del contributo;
6. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate da Regione Lombardia e/o Unioncamere Lombardia;
7. a realizzare gli interventi in Lombardia e ad avere sede legale e/o operativa in Lombardia al momento della presentazione della rendicontazione finale e fino al momento dell'erogazione del contributo;
8. **per la misura A e B**, a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto per ogni misura e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse in domanda;
9. **per le misure A e B**, ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
10. **per la misura C**, a presentare una proposta in fase 2 dello strumento per le PMI di Horizon 2020 entro 365 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione;
11. **per la misura C**, a non cumulare il contributo concesso con analogo contributo concesso dall'Unione Europea nell'ambito della Fase 1 dello "Strumento per le PMI" di Horizon 2020;
12. a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
13. a segnalare **per le misure A e B**, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate da Unioncamere Lombardia. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute ad Unioncamere Lombardia successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
14. a compilare un questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo/voucher e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tale questionario deve essere trasmesso con la rendicontazione finale.

9. Presentazione delle domande

Le imprese possono presentare la domanda di richiesta di contributo, resa dai richiedenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 vigente, obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sulla piattaforma informatica indicata dagli enti promotori del Bando e declinata nella singola scheda di ogni specifica misura.

Per tutte le misure è prevista una **procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs.vo 123/1998). L'ammissione al contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto presentato effettuata da un apposito Nucleo di valutazione (vedasi art. 10).

A seguito dell'invio telematico della domanda di agevolazione, il sistema informatico assegna un numero di protocollo, che viene comunicato via posta elettronica al proponente e che ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale, e rilascia al singolo utente idonea comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda. La domanda di agevolazione trasmessa con forme o modalità differenti da quelle previste nel presente avviso si considera non ricevibile.

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande devono essere presentate obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su **www.bandimpreselombarde.it** accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.lom.camcom.it e dai siti delle Camere di Commercio lombarde. Le domande possono essere presentate nel seguente periodo:

- per le misure A (sottomisura A1) e B: **dalle ore 14.30 del 6/9/2016 fino alle ore 12.00 del 27/9/2016,**
- per le misure A (sottomisura A2) e C: **dalle ore 14.30 del 6/9/2016 fino alle ore 12.00 del 27/10/2016.**

10. Istruttoria delle domande

Sulle domande presentate è effettuata un'istruttoria amministrativa-formale e un'istruttoria tecnica.

L'istruttoria di ammissibilità amministrativa-formale delle domande è effettuata dalla Camera di Commercio competente e è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.

L'istruttoria tecnica con la valutazione di merito delle proposte (misure A, B e C) verrà condotta da un apposito Nucleo di Valutazione, nominato con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Università, Ricerca e Open Innovation, costituito da almeno 4 componenti (1 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation, 1 di Unioncamere Lombardia - con la funzione di Presidente, 1 della Camera di Commercio di Milano e 1 di Finlombarda), eventualmente supportati per la pre-istruttoria tecnica da Finlombarda e da altre strutture opportunamente individuate. Coerentemente con le indicazioni del piano regionale anticorruzione e in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 4754 del 28/01/2016, la DG Università, Ricerca e Open Innovation verificherà prima della nomina del Nucleo o in caso di eventuali sostituzioni, attraverso l'acquisizione di dichiarazione sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, che i Componenti del Comitato non abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I- Titolo II – Libro secondo del Codice penale e l'assenza di conflitto di interesse.

Per le misure A e B, la valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri predeterminati definiti nelle apposite schede delle singole misure.

Per la misura C, l'istruttoria tecnica consiste nella verifica della coerenza del progetto presentato in Fase 1 con una delle aree di specializzazione della strategia regionale (S3) e nella verifica della valutazione da parte della Commissione Europea relativamente al raggiungimento della soglia minima totale (threshold) delle proposte presentate in fase 1: l'elenco delle domande ammissibili è riportato in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla UE e, in caso di parità, avranno la precedenza le domande che hanno ottenuto il punteggio più alto prioritariamente per il criterio relativo all'"Impact", secondariamente all'

“Excellence” e, per ultimo, in caso di ulteriore parità, per il criterio “Quality and efficiency of implementation”.

Per le modalità e tempistiche dell'istruttoria tecnica si rimanda alle rispettive schede.

Il Nucleo, anche eventualmente tramite le strutture che lo supportano per le relative pre-istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti, qualora strettamente necessari per la comprensione dei progetti (i termini per la risposta non possono essere superiori a 10 giorni solari), e nel caso delle misure A e B di rideterminare l'investimento complessivo, purché quest'ultimo superi l'investimento minimo richiesto, nel caso in cui il piano finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e durata del progetto oppure nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per finanziare integralmente il progetto.

Al termine della fase di valutazione di merito, per ciascuna misura, il Nucleo di valutazione redigerà la graduatoria finale in ordine di punteggio decrescente di punteggio. A parità di punteggio per le domande presentate sia per la misura A che per la B, la precedenza è data alle domande che hanno conseguito il punteggio più alto relativamente alla somma del criterio dell'innovatività assoluta con il criterio dell'innovatività relativa, mentre per la misura C la precedenza è data alle domande che hanno ottenuto il punteggio più alto per il criterio relativo all'impatto, secondariamente per l'eccellenza e per qualità ed efficienza di implementazione.

Si specifica che l'assegnazione delle risorse è effettuata in modo che alle imprese con sede operativa o legale in Provincia di Milano e agli aspiranti imprenditori che si impegneranno a costituire un'impresa con sede operativa o legale in Provincia di Milano sono assegnate prioritariamente le risorse stanziare per il presente bando dalla Camera di Commercio di Milano (in base alla ripartizione indicata all'art. 3) e solo il caso di esaurimento di queste risorse, seguendo l'ordine decrescente di punteggio, si attingerà per l'assegnazione del contributo ai soggetti beneficiari alle risorse di Regione Lombardia che non prevedono alcuna ripartizione provinciale.

Una volta completata l'istruttoria, il Presidente del Nucleo di valutazione, rappresentante di Unioncamere Lombardia, trasmette, al Responsabile regionale del Procedimento per l'approvazione con specifico provvedimento regionale, da concludersi entro il termine massimo entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande per la misure A (sottomisura A1) e B, ed entro 60 giorni per la misura A (sottomisura A2) e C:

- l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili** per ciascuna misura in ordine di punteggio;
- l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** (che superano la soglia minima prevista da ciascuna misura per l'ammissione ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione);
- l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

Gli interventi esaminati dal Nucleo di valutazione:

- per le misure A e B, devono avere ricadute e impatto in una delle 8 macrotematiche di sviluppo basate sul concetto di **Smart Cities & Communities** (di cui alla DGR X/3336/2015): Smart Living, Infrastrutture, reti e costruzioni intelligenti, Sicurezza del cittadino e della comunità, Inclusione sociale e lavorativa, Sostenibilità ambientale, Smart Healthcare, Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Piattaforme di City Information e Urban Analytics;
- per la misura C, devono obbligatoriamente riguardare o portare un valore aggiunto a una delle tematiche o aree di specializzazione così come delineate nella **strategia di Smart Specialisation** (di cui alla DGR 1051/2013 e ai successivi aggiornamenti di cui alle DGR 2146/2014 e 3486/2015): Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria,

Industria della salute, Industrie creative e culturali, Manifatturiero avanzato e Mobilità sostenibile.

L'approvazione delle graduatorie delle proposte progettuali finanziabili è effettuata entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande sulle misure A (sottomisura A1) e B ed entro il termine massimo di 60 giorni solari consecutivi per le misure A (sottomisura A2) e C.

La graduatoria è approvata con Decreto del Responsabile Regionale del Procedimento (Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della DG Università, Ricerca e Open Innovation), viene pubblicata sul BURL e i suoi esiti comunicati da Unioncamere Lombardia ai soggetti interessati all'indirizzo di posta elettronica indicata nella domanda presentata.

11. Decadenza e sanzioni

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza totale disposta con decreto del soggetto regionale responsabile del procedimento amministrativo, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

1. risultino false le dichiarazioni in base al DPR 445/2000 rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo (ivi comprese le dichiarazioni relative al de minimis) o in fase di validazione del contributo o di trasmissione della rendicontazione e richiesta di erogazione;
2. la realizzazione dell'intervento non sia conforme all'intervento ammesso;
3. l'impresa beneficiaria sia fornitore di servizi, di beni o di assistenza e consulenza per la stessa misura per cui ha presentato domanda;
4. **per le misure A e B**, l'impresa beneficiaria non validi il contributo/voucher entro i termini previsti così come declinati nelle singole schede delle rispettive linee di intervento;
5. l'impresa beneficiaria non abbia realizzato e concluso l'intervento entro i termini previsti così come declinati nelle singole schede delle rispettive linee di intervento;
6. **per le misure A e B**, l'impresa beneficiaria entro massimo 60 giorni naturali e consecutivi dalla data massima di conclusione del progetto (quest'ultima è pari a 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del decreto regionale di concessione del contributo), non presenti la rendicontazione;
7. **per le misure A e B**, le spese effettivamente sostenute e rendicontate siano inferiori all'investimento minimo previsto da ciascuna misura e/o siano inferiori al 70% delle spese ammesse in domanda;
8. l'impresa beneficiaria non abbia realizzato gli interventi in Lombardia;
9. l'impresa beneficiaria non abbia sede legale e/o operativa in Lombardia al momento della presentazione della rendicontazione finale e sino al momento dell'erogazione del contributo;
10. l'eventuale assegnazione del contributo porti l'impresa richiedente a eccedere il massimale previsto dal suddetto regolamento CE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) e anche per la mancanza del possesso dei requisiti de minimis;
11. l'impresa beneficiaria non presenti tutta la documentazione richiesta in fase di rendicontazione;
12. **per la misura A (sottomisura A2)**, l'aspirante imprenditore indicato in fase di domanda non abbia costituito un'impresa come indicato all'art. 4 del presente bando entro i termini indicati;
13. **per la misura C**, entro i 365 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione del voucher, l'impresa beneficiaria non presenti una proposta in fase 2 e/o non presenti la rendicontazione;

14. **per la misura C**, l'impresa beneficiaria risulti anche beneficiaria di un contributo concesso dall'Unione Europea per la Fase 1 dello "Strumento per le PMI" di Horizon 2020.

In caso di decadenza totale dal contributo/voucher concesso e qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari devono restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs.vo 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

12. Spese ammissibili

Per le misure A e B, le spese devono rispondere ai seguenti requisiti (a seconda della loro tipologia):

Servizi

Le spese per l'acquisizione dei servizi devono essere effettuate sulla base di contratti redatti in forma scritta.

Investimenti

L'acquisto di beni strumentali e attrezzature è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la sede per la quale è stato richiesto il contributo, ovvero in altre aree, purché indispensabili e funzionali alla realizzazione e alle finalità del progetto. I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione.

Sono ammissibili le spese per acquisto e/o leasing di impianti e macchinari, attrezzature tecnologiche, strumentazione informatica pertinenti alla realizzazione del progetto; nel caso di locazione finanziaria le spese sono ammissibili limitatamente alla sola quota capitale e alle rate del leasing che risultano quietanzate al momento della rendicontazione, con esclusione dell'IVA e di tutti gli altri oneri accessori.

Non sono ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- materiale di consumo e minuterie;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi di manutenzione;
- acquisto e locazione di terreni e fabbricati;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenza per la stesura e la presentazione della domanda e del progetto;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- spese notarili e oneri accessori.

13. Rinuncia

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo/voucher concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione al responsabile del procedimento di Unioncamere Lombardia attraverso il sistema informativo già utilizzato per la presentazione

della domanda. La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo.

In caso di rinuncia comunicata dai soggetti beneficiari nel rispetto delle modalità sopra indicate, l'impresa può presentare ulteriori domande sul presente bando nei limiti previsti e purché entro i termini di apertura del bando.

14. Ispezioni e controlli

Sono effettuati controlli periodici a campione – da parte di Regione Lombardia (o di un soggetto da questa appositamente delegato) e/o delle Camere di Commercio Lombarde – presso la sede dei beneficiari e/o centro erogatore di servizi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000 e ivi comprese quelle relative al de minimis) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

15. Responsabili del procedimento

I responsabili del procedimento sono:

- per Regione Lombardia: il Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico – UO Programmazione, Ricerca e Innovazione e Università – DG Università, Ricerca e Open Innovation;
- per il Sistema camerale lombardo: il Dirigente pro-tempore Area Amministrazione e servizi alle Camere di Commercio di Unioncamere Lombardia (per la presentazione delle domande, la verifica delle rendicontazioni presentate sulla piattaforma informatica www.bandimpreselombarde.it e l'erogazione dei contributi/voucher).

I responsabili per l'istruttoria formale sono individuati in ogni Camera di Commercio e sono indicati sul portale www.bandimpreselombarde.it nell'apposita sezione dedicata al Bando.

16. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 30.06.2003 n.196, titolari del trattamento dei dati sono:

- le Camere di Commercio, nella persona dei Segretari Generali – loro sedi;
- la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

- per le Camere di Commercio: i Segretari Generali;
- per la Regione Lombardia: il Direttore Generale della Direzione Università, Ricerca e Open Innovation e Finlombarda SpA nella persona del suo legale rappresentante.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio.

I dati acquisiti vengono trattati con modalità manuale e informatica e sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.lgs.vo n. 196/2003, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc..

Scheda 1 – Misura A

Misura A
Creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali

La misura intende favorire la realizzazione di progetti per la creazione e lo sviluppo di nuove e innovative tecnologie e servizi digitali che:

- a) utilizzino le tecnologie **Internet of Things**, eventualmente associate ad almeno uno tra i seguenti paradigmi informatici: Robotics, Big Data, Cloud Computing (inteso come IaaS e PaaS), Additive manufacturing;
- b) abbiano ricadute e impatto in una delle **8 macrotematiche di sviluppo** basate sul concetto di Smart Cities & Communities (di cui alla DGR X/3336/2015, come da tabella in allegato al presente bando⁴):
 - Smart Living,
 - Infrastrutture, reti e costruzioni intelligenti,
 - Sicurezza del cittadino e della comunità,
 - Inclusione sociale e lavorativa,
 - Sostenibilità ambientale,
 - Smart Healthcare,
 - Valorizzazione del Patrimonio Culturale,
 - Piattaforme di City Information e Urban Analytics.

Si precisa inoltre che:

- i progetti che non riguardino le tecnologie sopra elencate non sono ammissibili;
- lo sviluppo generale del progetto deve comunque rimanere all'interno dell'impresa e non sostanzialmente risultare appaltato a soggetti terzi, pena l'inammissibilità del progetto stesso.

1. Entità del contributo

Misura A – Creazione e sviluppo nuove tecnologie digitali	Investimento minimo (*)	Importo contributo fisso
A1 – MPMI	€ 40.000	€ 25.000
A2 –Start up a prevalenza giovanile e giovani aspiranti imprenditori (**)	€ 30.000	€ 20.000

(*) *sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza*

(**) *possono fare domanda per la sottomisura A2 solo i soggetti descritti al punto 4.2 della parte generale del Bando*

2. Requisiti specifici relativi alla misura A

La misura A è riservata alle imprese che:

- operino nel settore delle tecnologie digitali e svolgano un'attività classificata con i seguenti **codici ATECO 2007 primario: divisioni 26, 27, 58, 59, 60, 61, 62 e 63**. I codici di attività ATECO 2007 primario che verranno considerati sono quelli risultanti dalla visura camerale al giorno della pubblicazione del presente bando sul BURL. Ogni modifica successiva non verrà presa in considerazione (vedasi a questo proposito quanto previsto al successivo punto 4);
- non siano già assegnatarie di un contributo nell'ambito della misura A del Bando Ricerca e Innovazione – edizione 2015 (approvato con Decreto Regionale n.

⁴ E' obbligatorio individuare la macrotematica e il tema di sviluppo attinenti al progetto.

6637/2015), promosso da Regione Lombardia e Camere di Commercio Lombarde. Le suddette imprese non possono richiedere un contributo per la misura A del presente Bando.

Si precisa che non sono ammissibili per le Misura A le domande presentate da imprese operanti esclusivamente nella distribuzione (commercio) di prodotti e tecnologie digitali.

3. Spese ammissibili

In fase di presentazione della domanda deve essere allegato il progetto, che deve obbligatoriamente, pena la non ammissibilità, fare riferimento ad uno degli ambiti e tematiche sopra citati. Nel modello on-line devono essere compilate le diverse voci di spesa, indicando i contenuti e la destinazione delle stesse, e **allegando i relativi preventivi di spesa riportanti la ragione sociale e partita IVA del fornitore.**

Si specifica che tali spese declinate nel progetto devono necessariamente essere pertinenti e coerenti con gli obiettivi indicati dal presente bando.

Ogni progetto presentato deve prevedere un piano finanziario comprendente più voci di spese. Tutte le spese devono essere **sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e non prima della data della prima fattura inserita in fase di validazione** (che si considera come data di inizio progetto) fino al 365° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione del contributo.

Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento (specificato al punto 1 della presente scheda). Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.

Il contributo viene concesso in misura fissa ed è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Le stesse spese ammesse e rendicontate, nel rispetto delle condizioni previste per il cumulo nell'art.7 della parte generale del bando, non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili.

- A.1. Contratti di collaborazione con enti di ricerca;
- A.2. Utilizzo degli spazi (affitto) e dei servizi specialistici offerti da un incubatore certificato o di derivazione universitaria⁵;
- A.3. Servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- A.4. Check-up tecnologici, sperimentazioni;
- A.5. Servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- A.6. Spese per la tutela della proprietà industriale;
- A.7. Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- A.8. Spese del personale dipendente dell'azienda, impiegato nel progetto di ricerca e innovazione (nel limite del 30% della somma delle voci di spesa ammissibili comprese nelle categorie da A.1 a A.7), solo se espressamente dedicato al progetto⁶;

⁵ Rispetto alla voce A.2 sono considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute presso gli enti sopra indicati, ovvero:

- **incubatori certificati** (art. 25, comma 5 del Decreto legge n. 179/2012) aventi sede legale e operativa in Lombardia consultabili sul sito <http://startup.registroimprese.it/>
- **incubatori di derivazione universitaria**, ovvero incubatori iscritti al Registro imprese in una provincia lombarda e partecipati direttamente o indirettamente da un'istituzione universitaria lombarda.

A.9. Sono ammesse anche le consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie inserite nella voce di spesa A.7 (nel limite del 20% della somma delle voci di spesa ammissibili comprese nelle categorie da A.1 a A.7).

Vedasi l'art. 12 della parte generale del bando per la declinazione delle spese non ammissibili e le linee guida per la rendicontazione che sono messe a disposizione.

4. Presentazione della domanda

I soggetti richiedenti possono presentare la domanda di contributo al bando, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 vigente, obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su **www.bandimpreselombarde.it** accessibile anche dai siti internet **www.regione.lombardia.it**, **www.lom.camcom.it** e dai siti delle Camere di Commercio lombarde nel seguente periodo:

- per la sottomisura A1: **dalle ore 14.30 del 6/9/2016 fino alle ore 12.00 del 27/9/2016,**
- per la sottomisura A2: **dalle ore 14.30 del 6/9/2016 fino alle ore 12.00 del 27/10/2016.**

Per presentare la domanda il soggetto richiedente deve:

- disporre di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante, preferibilmente PEC;
- disporre della marca da bollo di 16 euro, i cui estremi devono essere indicati nella domanda online (la marca da bollo deve essere applicata sulla copia cartacea della domanda, creata dal sistema informativo, da conservare presso l'impresa);
- verificare che il proprio codice ATECO rientri tra quelli previsti nell'art. 2 sopra indicato.

Si precisa che:

- per i soggetti richiedenti della sottomisura A1 e le Start up giovanili della sottomisura A2, il modulo di presentazione della domanda deve essere debitamente sottoscritto con **firma digitale forte** del legale rappresentante dell'impresa o suo delegato pena la non ammissibilità della domanda. Non sono ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta;
- la presentazione della domanda per la misura A preclude la possibilità di presentare una successiva domanda per la misura B;
- è onere dell'impresa controllare preventivamente la corrispondenza del codice ATECO attribuito dal Registro Imprese all'attività economica svolta. Nel caso l'impresa ritenga errata tale attribuzione, deve segnalarlo tempestivamente (e comunque entro 5 giorni dalla scadenza del periodo di presentazione delle domande sul presente bando) mandando apposita comunicazione all'indirizzo imprese@lom.camcom.it;
- per gli aspiranti imprenditori della sottomisura A2, al termine della compilazione del modulo di domanda, entro massimo dieci giorni lavorativi (pena l'inammissibilità della domanda), il soggetto richiedente⁷ deve:
 - stampare e firmare il Modulo di domanda;
 - allegare copia del documento di identità del soggetto richiedente;
 - inviare tale documentazione all'indirizzo PEC **bandoinnovazione2016@legalmail.it** o, in alternativa, tramite Raccomandata RR alla sede di Unioncamere Lombardia (Via Ercole Oldofredi 23, 20124 - Milano). In caso di invio tramite Raccomandata RR, farà testo la data di spedizione.

⁶ Sono ammissibili le spese relative a personale assunto con contratto a tempo indeterminato e contratto subordinato a tempo determinato, compreso il contratto di inserimento e di apprendistato, laddove sussistano i requisiti di legge.

⁷ Per gli aspiranti imprenditori, il soggetto che compila la domanda deve essere il legale rappresentante/titolare dell'impresa costituenda.

All'indirizzo www.bandimpreselombarde.it è a disposizione il manuale di supporto alla presentazione della domanda. Dell'avvenuta ricezione viene data comunicazione ai beneficiari via e-mail all'indirizzo che obbligatoriamente deve essere indicato nella domanda.

5. Valutazione delle domande

E' prevista una **procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 123/1998). La valutazione viene effettuata dal Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 10 della parte generale del bando, supportato da strutture opportunamente individuate che svolgeranno una pre-istruttoria tecnica, sulla base dei criteri sotto indicati:

CRITERIO – Misura A	PUNTEGGIO
Grado di innovatività del progetto rispetto allo stato dell'arte (Innovatività assoluta)	0-15
Grado di innovatività del progetto rispetto al grado tecnologico dell'azienda e al mercato di riferimento (Innovatività relativa)	0-25
Congruità e pertinenza dei costi del progetto, sotto il profilo economico-finanziario, in riferimento agli obiettivi e agli investimenti previsti	0-15
Qualità e fattibilità tecnica del progetto	0-30
Incidenza del progetto sulla crescita della competitività e sullo sviluppo dell'impresa beneficiaria	0-15
TOTALE	0-100

Il punteggio per ognuno dei criteri è determinato dalla valutazione attribuita a parametri e indicatori richiesti all'impresa in sede di presentazione della domanda.

Il Nucleo di Valutazione effettua la valutazione dei progetti presentati, nel rispetto dei criteri sopra indicati in base alla minore o maggiore rispondenza. In caso di parità di punteggio, viene data la precedenza ai progetti che hanno conseguito il punteggio più alto relativamente alla somma del criterio dell'innovatività assoluta con il criterio dell'innovatività relativa.

6. Ammissione al contributo

Sono ritenuti ammissibili al contributo/voucher solamente i progetti che hanno superato l'ammissibilità formale e hanno conseguito un punteggio complessivo minimo di 65 punti su 100.

Per la sottomisura A1, l'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali ammesse e finanziabili avviene entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, mentre per la sottomisura A2 avviene entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni solari consecutivi. La graduatoria è approvata tramite Decreto Regionale del Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della DG Università, Ricerca e Open Innovation, è pubblicata sul BURL e i suoi esiti comunicati ai soggetti interessati all'indirizzo di posta elettronica indicata nella domanda.

Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate nel caso in cui entro massimo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. Il tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento regionale del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

7. Validazione del contributo/voucher

Entro 90 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del contributo/voucher da parte di Regione Lombardia, trasmesso tramite e-mail, l'impresa deve accedere all'indirizzo www.bandimpreselombarde.it e validare il contributo/voucher richiesto, a pena di decadenza, così come precisato all'articolo 11 della parte generale del Bando, disposta con provvedimento regionale:

- *Inserendo la data e l'importo della prima fattura del progetto (effettivi e non presunti) e allegando la fattura;*
- *solo per gli aspiranti imprenditori della sottomisura A2, indicando la ragione sociale dell'impresa costituita e la provincia della nuova sede operativa aperta in Lombardia⁸.*

La data della prima fattura non può essere successiva alla data di validazione del contributo.

Regione Lombardia, nei casi in cui i soggetti proponenti siano aspiranti imprenditori, successivamente alla validazione del voucher concesso loro in forma provvisoria, provvederà con proprio decreto a confermare in forma definitiva il contributo concesso alle imprese beneficiarie.

8. Rendicontazione

L'impresa ha 365 giorni a disposizione dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione per la realizzazione del progetto e deve presentare, entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, la rendicontazione online all'indirizzo www.bandimpreselombarde.it. a pena di decadenza disposta con provvedimento regionale.

Le imprese devono fornire la seguente documentazione on-line:

- la relazione tecnica della realizzazione del progetto;
- le fatture quietanzate;
- il questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato.

9. Liquidazione

Successivamente alla verifica della correttezza della rendicontazione ad opera delle Camere di commercio lombarde, la Camera di commercio territorialmente competente (per conto di Regione Lombardia e previo trasferimento a Unioncamere Lombardia delle risorse accantonate sul "Fondo per la promozione di accordi istituzionali", in gestione presso Finlombarda) o Camera di commercio di Milano, ciascuna per le risorse di propria competenza, eroga all'impresa l'importo del contributo entro 60 giorni dall'invio e verifica della rendicontazione on-line.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili in domanda, pena la decadenza dal contributo così come precisato all'articolo 11 della parte generale del Bando.


E' responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato"). I documenti sopra indicati devono essere allegati alla rendicontazione online, sottoscritta con firma digitale.

10. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla protocollazione, assegnazione e decadenza dal contributo sono inviate mediante email all'indirizzo di posta elettronica che deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda.

⁸ Entro la data di validazione del contributo, i nuovi imprenditori devono dotarsi di firma digitale per poter proseguire con l'attività di rendicontazione e liquidazione in qualità di imprese e non più come persone fisiche.

11. Sintesi dell'iter procedurale



Note:

- in rosso i passaggi che deve svolgere l'impresa
- in bianco i passaggi che devono svolgere le amministrazioni responsabili del Bando.

Scheda 2 – Misura B

**Misura B
Adozione di tecnologie digitali con i centri di ricerca**

La misura intende favorire la realizzazione di progetti volti all'adozione di innovazione tecnologica digitale nei propri processi produttivi o nello sviluppo di nuovi prodotti/servizi. Inoltre tali progetti devono:

- a) prevedere obbligatoriamente la collaborazione con uno o più centri che abbiano completato, al momento di presentazione della domanda, la registrazione nel sistema QuESTIO (www.questio.it) come **centro di ricerca** (CRTT) che eroga servizi di ricerca di base e/o laboratorio;
- b) utilizzare le tecnologie **Internet of Things**, eventualmente associate ad almeno uno tra i seguenti paradigmi informatici: Robotics, Big Data, Cloud Computing (inteso come IaaS e PaaS), Additive manufacturing;
- c) avere ricadute e impatto in una delle **8 macrotematiche di sviluppo** basate sul concetto di Smart Cities & Communities (di cui alla DGR X/3336/2015, come da tabella in allegato al presente bando⁹):
 - Smart Living,
 - Infrastrutture, reti e costruzioni intelligenti,
 - Sicurezza del cittadino e della comunità,
 - Inclusione sociale e lavorativa,
 - Sostenibilità ambientale,
 - Smart Healthcare,
 - Valorizzazione del Patrimonio Culturale,
 - Piattaforme di City Information e Urban Analytics.

Si precisa inoltre che i progetti che non riguardino le tecnologie sopra elencate non sono ammissibili.

1. Entità del contributo

Misura B – Adozione digitale con CRTT	Investimento minimo (*)	Importo contributo fisso
B – mPMI	€ 40.000	€ 20.000

2. Spese ammissibili

In fase di presentazione della domanda deve essere allegato il progetto, che deve obbligatoriamente, pena la non ammissibilità, fare riferimento ad uno degli ambiti sopra citati; inoltre nel modello on-line devono essere compilate le diverse voci di spesa, indicando i contenuti e la destinazione delle stesse, e **allegando i relativi preventivi di spesa riportanti la ragione sociale e partita Iva del fornitore**.

Si specifica che tali spese declinate nel progetto devono necessariamente essere pertinenti e coerenti con gli obiettivi indicati dal presente bando.

Ogni progetto presentato deve prevedere un piano finanziario comprendente più voci di spesa. Tutte le spese devono essere **sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e non prima della data del contratto con il CRTT inserita in fase di validazione** (che si considera come data di

⁹ E' necessario individuare la macrotematica e il tema di sviluppo attinenti al progetto.

inizio progetto) fino al 365° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del contributo.

Per essere ammessi al bando i progetti devono rispettare un importo minimo di investimento (specificato al punto 1 della presente scheda). Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.

Il contributo è concesso in misura fissa pari a € 20.000 ed è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Le stesse spese ammesse e rendicontate, nel rispetto delle condizioni previste per il cumulo nell'art.7 della parte generale del bando, non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili. Si precisa che la tipologia di spesa B.1 è obbligatoria.

- B.1 Contratto di collaborazione con un centro registrato nel sistema QuESTIO (www.questio.it) come CRTT che eroga servizi di ricerca di base e/o laboratorio (almeno il 50% del totale della somma delle voci di spesa presentate comprese nelle categorie B.1, B.2 e B.3);
- B.2 Spese per acquisto e/o leasing di strumenti e attrezzature tecnologiche nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca;
- B.3 Spese in software e hardware strettamente necessari alla realizzazione del progetto (nel limite del 20% della somma delle voci di spesa presentate comprese nelle categorie B.1, B.2 e B.3);
- B.4 Acquisto di servizi di formazione nell'ambito delle tecnologie digitali, a esclusione di corsi base e solo se connessi alla realizzazione del progetto presentato (nel limite del 10% della somma delle voci di spesa presentate comprese nelle categorie B.1, B.2 e B.3);
- B.5 Spese generali nella misura forfettaria massima del 10% della somma delle precedenti voci di spesa ammissibili.

3. Presentazione della domanda

I soggetti richiedenti possono presentare la domanda di contributo al bando, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 vigente, obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet www.regione.lombardia.it, www.lom.camcom.it e dai siti delle Camere di Commercio lombarde nel seguente periodo: **dalle ore 14.30 del 6/9/2016 fino alle ore 12.00 del 27/9/2016**. Si ricorda che la presentazione della domanda per la misura B preclude la possibilità di presentare una successiva domanda per la misura A.

La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta con firma digitale forte, pena la non ammissibilità della domanda. Non sono ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

Per presentare la domanda l'impresa deve disporre di:

- un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante, preferibilmente PEC;
- della marca da bollo di 16 euro, i cui estremi devono essere indicati nella domanda on line (la marca da bollo deve essere applicata sulla copia cartacea della domanda, creata dal sistema informativo, da conservare presso l'impresa);

- **firma digitale forte** del legale rappresentante o suo delegato.
All'indirizzo www.bandimpreselombarde.it è a disposizione il manuale di supporto alla presentazione della domanda.

4. Valutazione delle domande

E' prevista una **procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs.vo 123/1998). La valutazione è effettuata dal Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 10 della parte generale del bando, supportato da strutture opportunamente individuate che svolgeranno una pre-istruttoria tecnica, sulla base dei criteri sotto indicati:

CRITERIO – Misura B	PUNTEGGIO
Qualità e innovatività del progetto rispetto allo stato dell'arte (Innovatività assoluta)	0-20
Grado di innovatività del progetto rispetto al grado tecnologico dell'azienda e al mercato di riferimento (Innovatività relativa)	0-20
Congruienza e pertinenza dei costi e dei tempi di realizzazione e sostenibilità del progetto sotto il profilo economico-finanziario	0-20
Adeguatezza e capacità tecnico-scientifica del centro di ricerca individuato per l'erogazione dei servizi	0-10
Capacità tecnico-scientifica dei soggetti proponenti per la realizzazione del progetto di innovazione	0-10
Incidenza del progetto sulla crescita della competitività e sullo sviluppo dell'impresa beneficiaria	0-20
TOTALE	0-100

Il punteggio per ognuno dei criteri è determinato dalla valutazione attribuita a parametri e indicatori richiesti all'impresa in sede di presentazione della domanda.

Il Nucleo di Valutazione effettua la valutazione dei progetti presentati, nel rispetto dei criteri sopra indicati in base alla minore o maggiore rispondenza. In caso di parità punteggio, è data la precedenza ai progetti che hanno conseguito il punteggio più alto relativamente alla somma del criterio dell'innovatività assoluta con il criterio dell'innovatività relativa.

5. Ammissione al contributo

Sono ritenuti ammissibili al contributo solamente i progetti che hanno superato l'ammissibilità formale e hanno conseguito un punteggio complessivo minimo di 65 punti.

L'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali finanziabili avviene entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La graduatoria è approvata tramite Decreto Regionale del Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della DG Università, Ricerca e Open Innovation, è pubblicata sul BURL e i suoi esiti sono comunicati ai soggetti interessati all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate nel caso in cui entro massimo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. Il tal caso entro 30 giorni da questo

termine, con provvedimento regionale del Responsabile del Procedimento, è approvato lo scorrimento della graduatoria.

6. Validazione del contributo/voucher

Entro 90 giorni di calendario dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione del contributo da parte di Regione Lombardia, trasmesso tramite e-mail, l'impresa deve accedere all'indirizzo **www.bandimpreselombarde.it** e validare il contributo richiesto inserendo, a pena di decadenza come precisato all'articolo 11 della parte generale del Bando disposta con provvedimento regionale:

- *la data e l'importo del contratto e i riferimenti del centro erogatore di servizi indicato in fase di domanda (riferimenti effettivi e non presunti)* e allegando il contratto stipulato con il CRTT.

La data del contratto non può essere successiva alla data della validazione del contributo.

7. Rendicontazione

L'impresa ha 365 giorni a disposizione dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione per la realizzazione del progetto e deve presentare, entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, la rendicontazione online all'indirizzo **www.bandimpreselombarde.it**, a pena di decadenza disposta con provvedimento regionale.

Le imprese devono fornire la seguente documentazione on-line:

- la relazione tecnica del progetto realizzato;
- la/le fattura/e quietanzata/e;
- il questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato.

8. Liquidazione

Successivamente alla verifica della correttezza della rendicontazione ad opera delle Camere di commercio lombarde, la Camera di commercio territorialmente competente (per conto di Regione Lombardia e previo trasferimento a Unioncamere Lombardia delle risorse accantonate sul "Fondo per la promozione di accordi istituzionali", in gestione presso Finlombarda) o Camera di commercio di Milano, ciascuna per le risorse di propria competenza, eroga all'impresa l'importo del contributo entro 60 giorni dall'invio e verifica della rendicontazione on-line.


Ai fini dell'erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo richiesto e non inferiori al 70% delle spese ammissibili in domanda, pena la decadenza dal contributo così come precisato all'articolo 11 della parte generale del Bando.

E' responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato"). I documenti sopra indicati devono essere allegati alla rendicontazione online, sottoscritta con firma digitale.

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla protocollazione, assegnazione e decadenza dal contributo sono inviate mediante email all'indirizzo di posta elettronica che deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda.

10. Sintesi dell'iter procedurale



Note:

- *in rosso i passaggi che deve svolgere l'impresa*
- *in bianco i passaggi che devono svolgere le amministrazioni responsabili del Bando.*

Scheda 3 – Misura C

MISURA C
Supporto alle proposte che hanno ottenuto il “Seal of excellence” nella fase 1
“Strumento per le PMI” di Horizon 2020

La misura intende sostenere la partecipazione di proposte di qualità (che hanno superato la valutazione tecnica di fase 1 ottenendo un “Seal of Excellence”) alla fase 2 del programma “Strumento per le PMI” – nell’ambito di Horizon 2020, il cui contenuto rientri nelle tematiche identificate dalla Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia.

Il contributo è erogato alle seguenti condizioni:

- il contributo/voucher è concesso all’impresa (singola o coordinatore di un consorzio) che, al momento della presentazione della domanda, abbia partecipato alla fase 1 dello Strumento per le PMI di Horizon 2020 raggiungendo il minimo threshold totale (13 punti) ma non sia risultata finanziabile per esaurimento delle risorse da parte della Commissione Europea e, inoltre, presenti alla fase 2 lo stesso progetto opportunamente rielaborato.

1. Entità del contributo/voucher

Voucher Horizon 2020	Importo voucher	Investimento Minimo	Quota di budget minima nel progetto	Requisiti fornitore servizi
Strumento per le PMI	30.000€ (riservato ai progetti che hanno superato la valutazione tecnica in fase 1 ottenendo un “seal of excellence”, ma non risultati finanziabili per esaurimento di fondi UE)	Non previsto	Non previsto	NON PREVISTO: trattasi di contributo forfettario per raggiungimento risultato finalizzato a promuovere la presentazione di progetti di qualità in FASE 2

2. Spese ammissibili

Partecipazione alla misura di Horizon 2020 “Strumento per le PMI”. Il voucher rappresenta un incentivo o contributo forfettario concesso all’impresa che ha partecipato alla fase 1 ed è stata ammessa e non finanziata dalla UE nell’ambito dei bandi da essa lanciati, con l’obiettivo di permettere all’azienda di presentare lo stesso progetto opportunamente elaborato in fase 2. Non è quindi previsto che i costi sostenuti in relazione alla preparazione del business plan necessario alla presentazione della fase 2 dello Strumento PMI H2020 siano rendicontati analiticamente per il presente bando.

Per fare domanda di contributo/voucher le PMI devono aver raggiunto il valore minimo totale di threshold (pari a 13 punti) nella valutazione della proposta in fase 1, senza aver ottenuto il finanziamento della Commissione Europea. Lo stesso progetto elaborato deve essere successivamente presentato entro la scadenza indicata alla fase 2 secondo quanto previsto dalla fase 2 dello strumento PMI di Horizon 2020.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande

I soggetti richiedenti possono presentare la domanda di contributo al bando, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 vigente, obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su www.bandimpreselombarde.it accessibile anche dai siti internet

www.regione.lombardia.it, www.lom.camcom.it e dai siti delle Camere di Commercio lombarde nel seguente periodo: **dalle ore 14.30 del 6/9/2016 fino alle ore 12.00 del 27/10/2016.**

La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta con firma digitale forte, pena la non ammissibilità della domanda. Non sono ammesse domande presentate in formato cartaceo o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

Per presentare la domanda l'impresa deve disporre di:

- un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante, preferibilmente PEC;
- della marca da bollo di 16 euro, i cui estremi devono essere indicati nella domanda on-line (la marca da bollo deve essere applicata sulla copia cartacea della domanda, creata dal sistema informativo, da conservare presso l'impresa);
- **firma digitale forte** del legale rappresentante o suo delegato.

All'indirizzo **www.bandimpreselombarde.it** è a disposizione il manuale di supporto alla presentazione della domanda.

In fase di presentazione della domanda, il beneficiario è tenuto a presentare:

- **l'ESR (Evaluation Summary Report) in cui si attesti il raggiungimento della soglia minima totale (13 punti);**
- **la copia della comunicazione della Commissione Europea in cui risulti il superamento della fase 1 ma la non finanziabilità o, in caso, se disponibile, il "Seal of Excellence"** (certificato di eccellenza rilasciato dalla Commissione Europea).

Le imprese possono presentare domanda nel rispetto della tempistica sopra indicata per le cut-off relative al periodo settembre 2015 - settembre 2016 dello Strumento per le PMI.

La presentazione del progetto alla fase 2 non deve essere avvenuta prima della presentazione della domanda al presente bando.

4. Valutazione delle domande e assegnazione del contributo

E' prevista una **procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs.vo 123/1998).

La valutazione è effettuata dal Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 10 della parte generale del bando che effettua un'istruttoria formale e un'istruttoria di merito.

5. Ammissione delle domande

Per essere ammesse a contributo/voucher, le domande presentate devono superare la verifica amministrativa svolta dal Nucleo di Valutazione, supportato per la pre-istruttoria dal sistema Camerale Lombardo, che è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- coerenza del progetto con le tematiche della Smart Specialisation Strategy;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.

Relativamente alla valutazione tecnica, il Nucleo valuta la coerenza del progetto presentato in fase 1 con una delle aree di specializzazione della strategia regionale e dopo aver verificato l'ammissibilità ma non finanziabilità del progetto presentato in fase 1 (nelle cut-off relative al periodo settembre 2015 - settembre 2016 dello Strumento per le PMI) da parte della Commissione Europea sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione Europea (che deve risultare obbligatoriamente aver raggiunto la soglia minima totale "threshold") stila un elenco delle domande ammissibili al contributo/voucher secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito dalla Commissione Europea nell'ESR. In caso di parità, prioritariamente

hanno precedenza le domande che hanno conseguito un punteggio superiore per il criterio relativo all'impatto, nel caso permanga la parità si considera il criterio "Excellence" e, per ultimo, in caso di ulteriore parità, si considera il criterio "Quality and efficiency of implementation".

L'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali finanziabili avviene entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La graduatoria è approvata tramite Decreto Regionale del Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della DG Università, Ricerca e Open Innovation, è pubblicata sul BURL e i suoi esiti sono comunicati ai soggetti interessati all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate nel caso in cui entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. Il tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento regionale del Responsabile del Procedimento, è approvato lo scorrimento della graduatoria

Per questo voucher, l'ammissione al contributo è condizionata al raggiungimento della relativa soglia minima totale (threshold) in fase 1 ed inoltre, alla successiva presentazione dello stesso progetto in fase 2.

Il presente contributo/voucher non è cumulabile con l'eventuale contributo concesso dall'Unione Europea per la Fase 1 dello "Strumento per le PMI" di Horizon 2020 per lo stesso progetto (il progetto oggetto della concessione ed erogazione del presente voucher relativo alla misura C non può essere presentato nuovamente per concorrere al contributo per la Fase 1 "Strumento per le PMI").

6. Rendicontazione

L'impresa deve presentare entro 365 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione di Regione Lombardia e trasmesso via email, la rendicontazione online all'indirizzo www.bandimpreselombarde.it a pena di decadenza disposta con provvedimento regionale.

Le imprese devono fornire la seguente documentazione on line (i file allegati non devono superare i 3 Mb):

- il file contenente la firma digitale della Commissione Europea attestante l'avvenuta presentazione della proposta di progetto in fase 2 (Research and Innovation Participant Portal E-Receipt);
- il questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato.

7. Liquidazione


Successivamente alla verifica della correttezza della rendicontazione ad opera delle Camere di commercio lombarde, la Camera di commercio territorialmente competente (per conto di Regione Lombardia e previo trasferimento a Unioncamere Lombardia delle risorse accantonate sul "Fondo per la promozione di accordi istituzionali", in gestione presso Finlombarda) eroga all'impresa l'importo del contributo entro 60 giorni dall'invio e verifica della rendicontazione on-line.

Ai fini dell'erogazione del contributo/voucher, l'impresa beneficiaria deve presentare il progetto rielaborato in fase 2, pena la decadenza dal contributo così come precisato all'articolo 11 della parte generale del Bando.

8. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla protocollazione, assegnazione e decadenza dal contributo/voucher sono inviate mediante email all'indirizzo di posta elettronica che deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda.

9. Sintesi dell'iter procedurale



Note:

- *in rosso i passaggi che deve svolgere l'impresa*
- *in bianco i passaggi che devono svolgere le amministrazioni responsabili del Bando.*

Allegato – Macrotematiche e temi di sviluppo basate sul concetto di Smart Cities & Communities

Macrotematica	Tema di Sviluppo
Smart Living	AS3.2 Trasferimento e applicazione in altri ambiti di tecnologie, di soluzioni e di materiali innovativi sviluppati in ambito spaziale
	AG 2.4 Sviluppo di tecnologie e/o metodi innovativi per la produzione di nuovi ingredienti da sottoprodotti di filiere agroalimentari, utili alla formulazione di alimenti innovativi e/o al miglioramento delle proprietà sensoriali e/o nutrizionali in alimenti esistenti
	AG3.1 Sviluppo di tecnologie innovative di processo per aumentare la vita commerciale (shelf-life) di prodotti alimentari, in particolare di quelli ad elevata deperibilità
	AG3.2 Sviluppo di sistemi logistici innovativi sostenibili e intelligenti per la distribuzione di materie prime e/o alimenti freschi e deperibili
	AG4.1 Nuovi composti bioattivi da matrici vegetali agroalimentari, loro estrazione e stabilizzazione e verifica delle proprietà funzionali per rispondere alle nuove esigenze del consumatore
	AG4.2 Sviluppo di soluzioni innovative per la sostituzione di additivi chimici in prodotti alimentari (ad esempio, conservanti e alcool antimuffa) con nuovi ingredienti naturali ad elevate prestazioni tecnologiche, con particolare riguardo ai consumatori più sensibili
	AG4.3 Sviluppo di nuovi prodotti alimentari funzionali a basso costo per prevenire e ridurre le concause di dismetabolismi e per mantenere lo stato di benessere dei consumatori con particolare attenzione agli anziani e/o ai consumatori affetti da allergie e intolleranze di tipo alimentare
	AG4.4 Sviluppo di nuove soluzioni o nuovi ingredienti sicuri e tecnologicamente avanzati per veicolare al consumatore sensazioni inedite per il gusto, la vista e il palato, al fine di favorire una corretta alimentazione con particolare riguardo ai giovani consumatori
	AE6.1 Sviluppo di materiali e/o sistemi costruttivi innovativi per aumentare la qualità della vita negli edifici civili e industriali (ad esempio materiali e/o tecniche costruttive per ottenere edifici ad altissime prestazioni termo-acustiche e un basso impatto ambientale)
	ICC4.1 Sviluppo di modelli e tecnologie innovative di food design con particolare riguardo alle realtà produttive locali
	ICC4.2 Sviluppo di tecnologie indossabili innovative per rispondere a nuove esigenze nel settore moda, sport, fitness e protezione individuale
	ICC5.2 Sviluppo di tecnologie e/o applicazioni ICT innovative a supporto della fruizione immersiva, interattiva e partecipativa nell'accesso a contenuti creativi, culturali e dei media
	ICC5.3 Sviluppo di tecnologie e/o applicazioni ICT innovative a supporto della fruizione turistica
	IS1.1 Sviluppo di applicazioni tecnologiche, anche con tecnologie ICT, innovative per realizzare nuovi ambienti domestici e lavorativi più accoglienti, sicuri e accessibili per migliorare lo stato di benessere delle persone, con particolare attenzione agli anziani e ai disabili
	IS2.3 Sviluppo di nuove applicazioni per ridurre le dipendenze (ad esempio, da fumo, alcool e gioco)
	IS3.1 Sviluppo di dispositivi e di sistemi avanzati per la "vita indipendente"
	IS3.4 Sviluppo di sistemi per la tutela della salute e per il miglioramento della qualità della vita del cittadino anziano
	IS4.1 Sviluppo di dispositivi, sistemi, anche ICT, e/o metodi innovativi per la riabilitazione neurocognitiva e/o neuromotoria
	IS4.5 Sviluppo di videogame ed exergame indirizzati all'esercizio di abilità cognitive e motorie
	MA4.1 Sviluppo di tecnologie e/o soluzioni ICT per favorire e aumentare il coinvolgimento dell'utilizzatore finale nella progettazione e nella produzione di soluzioni personalizzate
MA4.2 Sviluppo di modelli innovativi e/o tecnologie di simulazione per aumentare le performance di produzione di prodotti personalizzati	

	MA4.4 Sviluppo di tecnologie innovative di produzione per prodotti personalizzati, quali additive manufacturing (ad esempio, 3D e 4D-printing, stereolitografia, sinterizzazione laser), tecnologie di produzione per prodotti che mutano forma nel tempo, micro-tecnologie, processi ibridi per l'ottenimento di feature personalizzate.
Infrastrutture, reti e costruzioni intelligenti	AE1.1 Sviluppo di tecnologie e/o di soluzioni innovative per le smart grid
	AE1.2 Sviluppo di sistemi intelligenti per la gestione, il monitoraggio e la sicurezza dell'infrastruttura di rete
	AE1.3 Sviluppo di nuovi sistemi e/o tecnologie innovative per favorire l'integrazione di infrastrutture di rete elettrica, di comunicazione e termica, in ottica di smart city
	AE4.1 Sviluppo di soluzioni innovative di ricarica lenta, veloce e rapida (autostradale) per la mobilità elettrica personale, collettiva e delle merci
	AE5.2 Sviluppo di sistemi integrati multifunzionali per la gestione intelligente dell'illuminazione pubblica
	AE6.3 Sviluppo di sistemi "Edificio-Impianto" innovativi per l'integrazione efficace ed efficiente delle fonti rinnovabili nelle costruzioni
	AE6.4 Sviluppo di tecnologie, tecniche costruttive innovative per la riqualificazione edilizia, anche energetica, e per la riduzione dei costi di gestione e mantenimento del patrimonio edilizio con particolare riguardo a quello pubblico e di interesse artistico e storico
	AE6.5 Sviluppo di sistemi innovativi integrati per il monitoraggio dei consumi energetici degli edifici industriali e civili, con particolare attenzione a quelli pubblici, e sviluppo di strumenti e modelli innovativi per la gestione e la fruizione delle informazioni dell'edificio lungo il suo ciclo di vita finalizzato al risparmio energetico
	AE7.2 Sviluppo di soluzioni tecnologiche ICT e di sistemi innovativi per il monitoraggio, il controllo degli usi e l'ottimizzazione dei consumi dell'acqua in aree urbane e industriali
	AE7.3 Sviluppo di tecnologie e/o sistemi innovativi integrati e intelligenti per la raccolta, la gestione e il trattamento dei rifiuti
	MS2.3 Sviluppo di tecnologie innovative, di nuovi componenti o di sistemi elettrici di potenza per i veicoli e il trasporto di persone e di merci
	MS3.1 Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione V2V (veicolo - veicolo), I2V (infrastruttura - veicolo) e V2I (veicolo - infrastruttura) per incrementare la sicurezza, il comfort dei sistemi di trasporto pubblico o privato di persone e merci
	MS3.2 Sviluppo di sistemi innovativi di trasporto intelligenti per la gestione multimodale del traffico passeggeri e del trasporto merci
Sicurezza del cittadino e della comunità	AS1.2 Sviluppo di architetture innovative e tecnologie avanzate per macchine a pilotaggio remoto con relativi sottosistemi (sistemi di controllo, navigazione e comunicazione; sistemi di misura e di osservazione) finalizzati ad aumentare l'autonomia, il raggio d'azione, le aree di applicazione di questi velivoli.
	AS2.1 Sviluppo di nuove generazioni di sistemi elettro-avionici con particolare attenzione ai sistemi innovativi con capacità di autodiagnosi e riconfigurazione dinamica e di sistemi per l'incremento della safety durante le fasi della missione (take-off and landing inclusi)
	AS3.1 Sviluppo di applicazioni innovative downstream tramite l'integrazione di tecnologie aerospaziali, con particolare attenzione al monitoraggio in tempo reale della sicurezza del territorio e delle infrastrutture, alla prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale e antropica, alla gestione dei rischi e delle emergenze
	AS3.2 Trasferimento e applicazione in altri ambiti di tecnologie, di soluzioni e di materiali innovativi sviluppati in ambito spaziale
	AS5.2 Sviluppo di sistemi innovativi per la riduzione degli impatti tra debris e le infrastrutture in orbita
	AS5.3 Sviluppo di sistemi innovativi di osservazione del tempo meteorologico spaziale
	AS6.3 Sviluppo di tecnologie e/o di componenti innovativi per la sensoristica a bordo delle piattaforme stratosferiche con particolare riguardo al monitoraggio del territorio e al supporto alla gestione delle emergenze
	AG1.3 Sviluppo di nuovi componenti e/o di sistemi integrati di controllo innovativi, di monitoraggio e di tracciabilità dei processi e dei dati della produzione agroalimentare

	AG2.3 Sviluppo di piattaforme analitiche innovative e flessibili per il controllo della sicurezza e la qualità dei prodotti con particolare riguardo alla determinazione di allergeni, OGM e patogeni di interesse alimentare e agricolo
	AG3.3 Sviluppo di sistemi innovativi di difesa dell'integrità di filiera da contaminazioni abiotiche e biotiche delle produzioni agroalimentari, da frodi, da contraffazione ed effrazioni dei prodotti finiti
	AG3.4 Sviluppo di sistemi innovativi non invasivi a basso costo per il controllo delle non conformità di prodotto, in particolare per il controllo della presenza di corpi estranei
	AG3.5 Sviluppo di tecnologie e/o sistemi intelligenti e sostenibili di confezionamento con particolare riguardo ai sistemi di condizionamento alimento-confezione
	AG3.6 Sviluppo di tecnologie e sistemi innovativi per garantire qualità e sicurezza degli alimenti nelle diverse fasi di conservazione e preparazione alimentare domestica
	AE6.6 Sviluppo di tecnologie, materiali intelligenti e/o componenti innovativi per elementi "non strutturali" (ad esempio, tramezze, controsoffitti, serramenti, impianti, sistemi di stoccaggio) per la sicurezza delle persone in caso di incidenti di origine naturale o antropica
	ICC2.1 Sviluppo di tecnologie innovative di diagnosi e/o lo sviluppo di materiali innovativi e/o di tecnologie anche meccatroniche per la conservazione, la manutenzione e il monitoraggio dei Beni Culturali
	ICC3.1 Sviluppo di sensori e/o strumenti innovativi per la diagnostica e la conservazione dei Beni Culturali
	ICC3.2 Sviluppo di sensori e/o sistemi innovativi per l'anticontraffazione, la tracciabilità, il monitoraggio e la protezione da danni e da furti dei Beni Culturali
	ICC4.2 Sviluppo di tecnologie indossabili innovative per rispondere a nuove esigenze nel settore moda, sport, fitness e protezione individuale
	IS1.1 Sviluppo di applicazioni tecnologiche, anche con tecnologie ICT, innovative per realizzare nuovi ambienti domestici e lavorativi più accoglienti, sicuri e accessibili per migliorare lo stato di benessere delle persone, con particolare attenzione agli anziani e ai disabili
	IS2.1 Sviluppo di tecnologie indossabili e di sistemi di assistenza remota per il monitoraggio dello stato del soggetto a rischio
	IS2.2 Sviluppo di nuove applicazioni per la riduzione di rischi di incidenti negli ambienti domestici e lavorativi
	IS2.5 Sviluppo di strumenti innovativi per il controllo dei fattori di rischio per la prevenzione di obesità e ipertensione infantile e giovanile
	IS2.6 Sviluppo di strumenti innovativi per la diagnostica personale
	MA1.2 Sviluppo di tecnologie e processi di produzione di materiali innovativi dalle elevate caratteristiche meccaniche e funzionali (ad esempio, materiali per ambienti estremi, materiali tessili multifunzionali, materiali rinnovabili ad alte prestazioni, materiali avanzati)
	MS3.1 Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione V2V (veicolo - veicolo), I2V (infrastruttura - veicolo) e V2I (veicolo - infrastruttura) per incrementare la sicurezza, il comfort dei sistemi di trasporto pubblico o privato di persone e merci
	MS3.3 Sviluppo di tecnologie innovative e sistemi di trasporto intelligenti per la sicurezza stradale e per il trasporto di merci con particolare riguardo a quelle pericolose
	MS4.1 Sviluppo di tecnologie, componenti e/o sistemi/sottosistemi innovativi per la sicurezza dei veicoli, delle infrastrutture e del traffico
	MS4.2 Sviluppo di tecnologie innovative, di nuovi componenti e/o sottosistemi per la sicurezza attiva o preventiva compreso lo sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida
	MS4.3 Sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative a bordo del mezzo per la sicurezza del trasporto di merci
	MS4.4 Sviluppo di tecnologie innovative e soluzioni per la sicurezza e il comfort dei passeggeri a bordo dei mezzi di trasporto con particolare attenzione alle persone fragili
Inclusione sociale e lavorativa	ICC4.3 Sviluppo di piattaforme tecnologiche e di servizio innovative per supportare e favorire la connessione e l'integrazione ad esempio di competenze e di capacità creative, culturali, sociali e di ICT, appartenenti ad una pluralità di soggetti diversi, per favorire il processo creativo

	ICC5.2 Sviluppo di tecnologie e/o applicazioni ICT innovative a supporto della fruizione immersiva, interattiva e partecipativa nell'accesso a contenuti creativi, culturali e dei media
	IS1.2 Sviluppo di applicazioni di tecnologie immersive per migliorare lo stato di benessere e la qualità di vita delle persone con particolare attenzione all'inclusione sociale
	IS1.4 Sviluppo di strumenti e sistemi innovativi di aiuto a familiari e care giver in presenza di persone con disabilità gravi
	IS3.3 Sviluppo di sistemi innovativi per facilitare il lavoro nel cittadino anziano
	IS3.6 Sviluppo di sistemi ICT di valutazione e/o di stimolazione di capacità cognitive
	IS3.8 Sviluppo di dispositivi innovativi per un supporto continuo e ottimizzato di pazienti
	IS4.1 Sviluppo di dispositivi, sistemi, anche ICT, e/o metodi innovativi per la riabilitazione neurocognitiva e/o neuromotoria
	IS4.3 Sviluppo di sistemi di comunicazione, informazione e mobilità per la partecipazione sociale, scolastica e lavorativa del disabile
	IS4.5 Sviluppo di videogame ed exergame indirizzati all'esercizio di abilità cognitive e motorie
	IS4.6 Sviluppo di tecnologie meccatroniche per la riabilitazione
	MA2.4 Sviluppo di soluzioni e/o tecnologie ICT innovative per supportare l'adattamento degli operatori umani nelle fasi di decisione in tempo reale a tutti i livelli (ad esempio, soluzioni per la memorizzazione, la presentazione e la fruizione interattiva delle informazioni e dei dati di fabbrica)
	MA3.2 Sviluppo di tecnologie, modelli, tecniche di simulazione innovativi e sistemi di realtà virtuale per valorizzare le capacità e le prestazioni degli operatori
	MA3.4 Sviluppo di tecnologie innovative ICT, a ridotto consumo energetico, per memorizzare grandi quantità di dati derivanti dal campo e dalla supply chain, per rendere disponibile le informazioni ad alta velocità, in maniera sicura e per supportare la collaborazione a tutti i livelli nelle reti di fabbriche e nelle supply chain dinamiche.
Sostenibilità ambientale	AS1.1 Sviluppo di architetture innovative e tecnologie avanzate per velivoli ad ala fissa, sistemi di addestramento e velivoli ad ala rotante legate all'incremento dell'efficienza e alla riduzione dell'impatto ambientale
	AG1.5 Sviluppo di sistemi e/o tecnologie innovativi per la rilevazione del bilancio idrico delle colture finalizzato al risparmio idrico e energetico nei cicli di produzione
	AE2.1 Sviluppo di nuove tecnologie e/o di sistemi innovativi di tecnologie per le fonti rinnovabili (ad esempio, fotovoltaico di terza generazione, nuove tecnologie mini-idro per impianti a basso impatto ambientale)
	AE2.2 Sviluppo di nuove applicazioni delle fuel cell alimentate a idrogeno, ad esempio, nel settore civile e dei trasporti
	AE5.1 Sviluppo di tecnologie innovative e nuovi materiali per la produzione efficiente di luce
	AE6.2 Sviluppo di tecnologie e tecniche costruttive innovative a basso costo per il riuso e il riciclo dei materiali impiegati nell'edilizia
	AE6.4 Sviluppo di tecnologie, tecniche costruttive innovative per la riqualificazione edilizia, anche energetica, e per la riduzione dei costi di gestione e mantenimento del patrimonio edilizio con particolare riguardo a quello pubblico e di interesse artistico e storico
	AE7.1 Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per il rilevamento, l'antiquinamento e il disinquinamento/depurazione delle acque urbane e industriali e dell'aria
	AE7.2 Sviluppo di soluzioni tecnologiche ICT e di sistemi innovativi per il monitoraggio, il controllo degli usi e l'ottimizzazione dei consumi dell'acqua in aree urbane e industriali
	AE7.3 Sviluppo di tecnologie e/o sistemi innovativi integrati e intelligenti per la raccolta, la gestione e il trattamento dei rifiuti
	CV2.2 Sviluppo di processi basati sul concetto di bioraffineria per la produzione di biomateriali
	CV2.3 Sviluppo di processi basati sul concetto di bioraffineria per la produzione di bioenergie
	MA2.5 Sviluppo di tecnologie innovative per la riconfigurazione di macchine e sistemi, il loro riutilizzo in nuovi layout produttivi, il loro remanufacturing, il riutilizzo di componenti e il riciclo dei materiali a fine vita

	MA5.1 Sviluppo di tecnologie innovative per l'incremento della sostenibilità (ad esempio, risparmio ed efficienza energetica, recupero energetico da cascami termici, riduzione del consumo di risorse impiegate e delle emissioni inquinanti) dei processi produttivi, per la realizzazione di fabbriche energeticamente autonome, per l'implementazione di processi di end-of-life sostenibili dal punto di vista economico e ambientale (ad esempio, disassemblaggio, re-manufacturing, riciclo di prodotti da fine ciclo vita e da scarti di produzione)
	MA5.2 Sviluppo di tecnologie per la produzione e l'impiego di materiali innovativi per la sostenibilità ambientale
	MA5.3 Sviluppo di tecniche innovative di modellazione e simulazione per la previsione, sull'intero ciclo di vita del prodotto, delle performance economiche, ambientali e sociali di prodotti-servizi, processi e sistemi produttivi
	MS1.1 Sviluppo di sistemi, architetture e/o componenti innovativi con l'impiego di leghe leggere e relative tecnologie di produzione per l'alleggerimento dei veicoli
	MS1.2 Sviluppo di sistemi, architetture e/o componenti innovativi di veicoli realizzati con materiali avanzati o non convenzionali (ad esempio, materiali compositi, strutture ibride, biomateriali) e relative tecnologie di produzione per l'alleggerimento dei veicoli
	MS2.1 Sviluppo di sottosistemi o componenti innovativi del veicolo per la riduzione della resistenza al moto
	MS2.2 Sviluppo di tecnologie innovative, di nuovi sottosistemi o componenti del veicolo per la riduzione significativa delle emissioni di motori a combustione interna
	MS2.4 Sviluppo di tecnologie innovative, di nuovi componenti o sottosistemi per veicoli per la riduzione dell'impatto ambientale e in particolare per la significativa riduzione dell'impronta carbonica e/o di altre emissioni come le polveri sottili
	MS2.5 Sviluppo di sistemi innovativi per il recupero di energia nei veicoli
Smart Healthcare	AS3.2 Trasferimento e applicazione in altri ambiti di tecnologie, di soluzioni e di materiali innovativi sviluppati in ambito spaziale
	IS1.1 Sviluppo di applicazioni tecnologiche, anche con tecnologie ICT, innovative per realizzare nuovi ambienti domestici e lavorativi più accoglienti, sicuri e accessibili per migliorare lo stato di benessere delle persone, con particolare attenzione agli anziani e ai disabili
	IS1.3 Sviluppo di tecnologie e dispositivi per facilitare l'autogestione della salute
	IS2.1 Sviluppo di tecnologie indossabili e di sistemi di assistenza remota per il monitoraggio dello stato del soggetto a rischio
	IS2.5 Sviluppo di strumenti innovativi per il controllo dei fattori di rischio per la prevenzione di obesità e ipertensione infantile e giovanile
	IS2.6 Sviluppo di strumenti innovativi per la diagnostica personale
	IS3.2 Sviluppo di applicazioni ICT a supporto della valorizzazione e controllo di percorsi di continuità di cura
	IS3.6 Sviluppo di sistemi ICT di valutazione e/o di stimolazione di capacità cognitive
	IS3.7 Sviluppo di sistemi innovativi per la valutazione e/o di stimolazione di capacità motorie
	IS3.8 Sviluppo di dispositivi innovativi per un supporto continuo e ottimizzato di pazienti
	IS4.1 Sviluppo di dispositivi, sistemi, anche ICT, e/o metodi innovativi per la riabilitazione neurocognitiva e/o neuromotoria
	IS4.2 Sviluppo di modelli innovativi per il monitoraggio, la valutazione e il supporto della riabilitazione di pazienti disabili rispetto alla continuità della cura
	IS4.4 Sviluppo di nuove metodiche strumentali e/o di valutazione di procedure riabilitative
	IS4.6 Sviluppo di tecnologie meccatroniche per la riabilitazione
	IS5.1 Sviluppo di metodi innovativi per diagnosi precoce di patologie, incluse le malattie rare e le malattie neurodegenerative, e possibilmente per lo sviluppo di nuovi farmaci
	IS5.2 Sviluppo di nuove tecnologie di imaging biomedico e di sistemi di dosaggio
	IS6.6 Sviluppo di applicazioni avanzate ICT per la gestione di biobanking
Valorizzazione del patrimonio culturale	ICC1.1 Sviluppo di tecnologie e/o sistemi integrati innovativi di digitalizzazione dell'informazione (con particolare riguardo al rilievo 3D) e di realtà virtuale finalizzati alla conservazione, al restauro e alla fruizione del bene
	ICC2.1 Sviluppo di tecnologie innovative di diagnosi e/o lo sviluppo di materiali innovativi e/o di tecnologie anche meccatroniche per la conservazione, la manutenzione e il monitoraggio dei Beni Culturali

	ICC2.2 Sviluppo di tecnologie e sistemi innovativi per l'archiviazione dei Beni Culturali
	ICC3.1 Sviluppo di sensori e/o strumenti innovativi per la diagnostica e la conservazione dei Beni Culturali
	ICC3.2 Sviluppo di sensori e/o sistemi innovativi per l'anticontraffazione, la tracciabilità, il monitoraggio e la protezione da danni e da furti dei Beni Culturali
	ICC4.3 Sviluppo di piattaforme tecnologiche e di servizio innovative per supportare e favorire la connessione e l'integrazione ad esempio di competenze e di capacità creative, culturali, sociali e di ICT, appartenenti ad una pluralità di soggetti diversi, per favorire il processo creativo
	ICC5.1 Sviluppo di tecnologie e/o applicazioni ICT innovative a supporto della fruizione dei Beni Culturali
Piattaforme di City Information e Urban Analytics	AS1.2 Sviluppo di architetture innovative e tecnologie avanzate per macchine a pilotaggio remoto con relativi sottosistemi (sistemi di controllo, navigazione e comunicazione; sistemi di misura e di osservazione) finalizzati ad aumentare l'autonomia, il raggio d'azione, le aree di applicazione di questi velivoli.
	AS3.1 Sviluppo di applicazioni innovative downstream tramite l'integrazione di tecnologie aerospaziali, con particolare attenzione al monitoraggio in tempo reale della sicurezza del territorio e delle infrastrutture, alla prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale e antropica, alla gestione dei rischi e delle emergenze
	AG1.3 Sviluppo di nuovi componenti e/o di sistemi integrati di controllo innovativi, di monitoraggio e di tracciabilità dei processi e dei dati della produzione agroalimentare
	AG1.5 Sviluppo di sistemi e/o tecnologie innovativi per la rilevazione del bilancio idrico delle colture finalizzato al risparmio idrico e energetico nei cicli di produzione
	AE1.2 Sviluppo di sistemi intelligenti per la gestione, il monitoraggio e la sicurezza dell'infrastruttura di rete
	AE1.3 Sviluppo di nuovi sistemi e/o tecnologie innovative per favorire l'integrazione di infrastrutture di rete elettrica, di comunicazione e termica, in ottica di smart city
	AE6.5 Sviluppo di sistemi innovativi integrati per il monitoraggio dei consumi energetici degli edifici industriali e civili, con particolare attenzione a quelli pubblici, e sviluppo di strumenti e modelli innovativi per la gestione e la fruizione delle informazioni dell'edificio lungo il suo ciclo di vita finalizzato al risparmio energetico
	AE7.2 Sviluppo di soluzioni tecnologiche ICT e di sistemi innovativi per il monitoraggio, il controllo degli usi e l'ottimizzazione dei consumi dell'acqua in aree urbane e industriali
	IS2.4 Sviluppo di tecnologie e di applicazioni nell'ambito dell'esposomica per la misura dei rischi
	MS3.1 Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione V2V (veicolo - veicolo), I2V (infrastruttura - veicolo) e V2I (veicolo - infrastruttura) per incrementare la sicurezza, il comfort dei sistemi di trasporto pubblico o privato di persone e merci
	MS3.2 Sviluppo di sistemi innovativi di trasporto intelligenti per la gestione multimodale del traffico passeggeri e del trasporto merci

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.g. 14 luglio 2016 - n. 6891

Quarto aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2015 e 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- la Comunità Montana Valle Imagna, con nota acquisita agli atti regionali, ha inviato la deliberazione della Giunta esecutiva di nomina della nuova Commissione Paesaggio;
- l'Unione dei Comuni della Valsaviore ha fatto pervenire, con note agli atti regionali, la documentazione relativa alla approvazione del nuovo regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Paesaggio, alla nomina della Commissione paesaggio ed alla individuazione, per ogni singolo comune dell'Unione, della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica al fine della conferma dell'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per i comuni di Berzo Demo (BS), Cedegolo (BS), Cevo (BS), Saviore dell'Adamello (BS) e Sellero (BS) appartenenti all'Unione dei Comuni della Valsaviore;
- i Comuni di Berzo San Fermo (BG), Casazza (BG), Ornica (BG), Vedeseta (BG), Zogno (BG), Barni (CO), Locate Varesino (CO), Monzambano (MN), Solferino (MN), Arena Po (PV), Borgoratto Mormorolo (PV), Torre Santa Maria (SO), Bedero Valcuvia (VA), Carnago (VA), Castello Cabiaglio (VA) e Marnate (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Verificate e condivise le istanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- la Comunità Montana Valle Imagna, verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Berzo Demo (BS), Cedegolo (BS), Cevo (BS), Saviore dell'Adamello (BS) e Sellero (BS), appartenenti all'Unione dei Comuni della Valsaviore, verificata la documentazione trasmessa risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, man-

tengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

- i Comuni di Berzo San Fermo (BG), Casazza (BG), Ornica (BG), Vedeseta (BG), Zogno (BG), Barni (CO), Locate Varesino (CO), Monzambano (MN), Solferino (MN), Arena Po (PV), Borgoratto Mormorolo (PV), Torre Santa Maria (SO), Bedero Valcuvia (VA), Carnago (VA), Castello Cabiaglio (VA) e Marnate (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X^a Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X^a Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) la Comunità Montana Valle Imagna risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14;
- b) i Comuni di Berzo Demo (BS), Cedegolo (BS), Cevo (BS), Saviore dell'Adamello (BS) e Sellero (BS), in quanto appartenenti all'Unione dei Comuni della Valsaviore, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14;
- c) i Comuni di Berzo San Fermo (BG), Casazza (BG), Ornica (BG), Vedeseta (BG), Zogno (BG), Barni (CO), Locate Varesino (CO), Monzambano (MN), Solferino (MN), Arena Po (PV), Borgoratto Mormorolo (PV), Torre Santa Maria (SO), Bedero Valcuvia (VA), Carnago (VA), Castello Cabiaglio (VA) e Marnate (VA), risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14;

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di aggiornamento 2015 e 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunicano tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 21 luglio 2016

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Mario Nova

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Ordinanza giugno 2016 - n. 150

Ordinanza giugno 2016 - n. 150

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(OMISSIS)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 63 del 23 febbraio-24 marzo 2016.

Vista l'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla Regione Lombardia nonché la memoria depositata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Considerato che nel dispositivo della sentenza n. 63 del 2016, al numero 3), per mero errore materiale è fatto riferimento ai «commi 4 e 7», anziché ai «commi 4, primo periodo, e 7»;

ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.

Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 63 del 2016, nel numero 3) del dispositivo, le parole «commi 4 e 7» siano sostituite dalle parole «commi 4, primo periodo, e 7».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.

Presidente: Paolo Grossi
Redattore: Marta Cartabia
Cancelliere: Roberto Milana

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria
Roberto Milana